

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 3129**

Disposizioni per  
l'adempimento degli obblighi  
derivanti dall'appartenenza  
dell'Italia alle Comunità  
europee

Legge comunitaria 2011

febbraio 2012  
n. 334



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_2451

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 3129**

Disposizioni per  
l'adempimento degli obblighi  
derivanti dall'appartenenza  
dell'Italia alle Comunità  
europee

Legge comunitaria 2011

febbraio 2012

n. 334



## Avvertenza

Il disegno di legge comunitaria 2011 è stato presentato dal Governo alla Camera il 19 settembre 2011 (A.C. 4623). Nella stesura originaria esso constava di cinque articoli; l'Allegato A recava due direttive e l'Allegato B venti e una rettifica. Il testo predisposto in sede referente dalla XIV Commissione della Camera il 19 gennaio 2012 (A.C. 4623-A) era cresciuto a trenta articoli; l'Allegato A era ridotto a una direttiva e l'Allegato B rimaneva a venti più la rettifica. Nel testo approvato dall'Assemblea della Camera il 2 febbraio 2012 (A.S. 3129), infine, gli articoli sono ridotti a 27, l'Allegato A reca sempre una direttiva e l'Allegato B ne reca ventidue più la rettifica.

Il presente *dossier* contiene:

- la sintesi degli articoli;
- le schede di lettura degli articoli;
- le sintesi delle direttive contenute nell'Allegato A e nell'Allegato B;
- l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa (Tabella 1 - aggiornata al 17 febbraio 2012);
- lo stato di attuazione delle direttive in ciascuno Stato membro (Tabella 2 - fonte UE - ultimo aggiornamento al 24 novembre 2009);
- l'elenco delle direttive contenute in precedenti leggi comunitarie e che risultano non ancora recepite (Tabella 3 - aggiornata al 17 febbraio 2012);
- l'elenco delle procedure di infrazione riguardanti l'Italia (Tabella 4, fonte: Dipartimento politiche europee - aggiornata al 17 febbraio 2012);
- estratti dal Doc. LXXIII-bis n. 9, *Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea* (aggiornato al 31 luglio 2011), relativi alle procedure di precontenzioso.



# INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI .....	13
SCHEDE DI LETTURA DEGLI ARTICOLI .....	25
<b>Articolo 1</b> <i>(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)</i>	
Scheda di lettura.....	27
<b>Articolo 2</b> <i>(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)</i>	
Scheda di lettura.....	33
<b>Articolo 3</b> <i>(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 4</b> <i>(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)</i>	
Scheda di lettura.....	43
<b>Articolo 5</b> <i>(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	45
<b>Articolo 6</b> <i>(Introduzione e reintroduzione di specie animali e vegetali)</i>	
Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 7</b> <i>(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n.2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n.995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati)</i>	
Scheda di lettura.....	53
<b>Articolo 8</b> <i>(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n.225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva)</i>	
Scheda di lettura.....	57

<b>Articolo 9</b>	
<i>(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)</i>	
Scheda di lettura.....	61
<b>Articolo 10</b>	
<i>(Modifica all'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale)</i>	
Scheda di lettura.....	65
<b>Articolo 11</b>	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE)</i>	
Scheda di lettura.....	67
<b>Articolo 12</b>	
<i>(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)</i>	
Scheda di lettura.....	71
La direttiva 2011/7/CE.....	73
<b>Articolo 13</b>	
<i>(Modifica all'articolo 139 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori)</i>	
Scheda di lettura.....	79
<b>Articolo 14</b>	
<i>(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)</i>	
Scheda di lettura.....	83
<b>Articolo 15</b>	
<i>(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)</i>	
Scheda di lettura.....	87
<b>Articolo 16</b>	
<i>(Recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, e ulteriori misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto)</i>	
Scheda di lettura.....	95



<b>Articolo 17</b> <i>(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE)</i>	
Scheda di lettura.....	101
<b>Articolo 18</b> <i>(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)</i>	
Scheda di lettura.....	103
<b>Articolo 19</b> <i>(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari)</i>	
Scheda di lettura.....	107
<b>Articolo 20</b> <i>(Modalità di trasmissione di dati al Parlamento su frodi e sofisticazioni in materia di alimenti e di bevande)</i>	
Scheda di lettura.....	111
<b>Articolo 21</b> <i>(Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione)</i>	
Scheda di lettura.....	113
<b>Articolo 22</b> <i>(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di medicinali ad uso veterinario)</i>	
Scheda di lettura.....	115
<b>Articolo 23</b> <i>(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento)</i>	
Scheda di lettura.....	119
<b>Articolo 24</b> <i>(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, a seguito dell'apertura del caso EU Pilot 1254/10/MOVE per mancata applicazione della direttiva 2004/49/CE in materia di indagini sugli incidenti ferroviari)</i>	
Scheda di lettura.....	123
<b>Articolo 25</b> <i>(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)</i>	
Scheda di lettura.....	131

## **Articolo 26**

*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, concernente le apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

Scheda di lettura..... 147

## **Articolo 27**

*(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Legge comunitaria 2010)*

Scheda di lettura..... 149

SINTESI DELLE DIRETTIVE ..... 171

ALLEGATO A ..... 173

Direttiva 2009/156/CE (Condizioni di polizia sanitaria per i movimenti degli equidi) (Direttiva di codifica)..... 175

ALLEGATO B ..... 177

Direttiva 2006/112/CE (Rettifica della direttiva 2006/112/CE: IVA (pubblicata nella GUUE L n. 74/3 del 19/3/2011) ..... 179

Direttiva 2009/101/CE (garanzie richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi) (versione codificata) ..... 181

Direttiva 2009/102/CE (Diritto delle società (S.r.l. con un unico socio) (versione codificata) ..... 183

Direttiva 2009/158/CE (Polizia sanitaria per le importazioni di pollame e uova da cova) (Direttiva di codifica) ..... 185

Direttiva 2010/18/UE (Attuazione dell'accordo quadro sul congedo parentale) ..... 187

Direttiva 2010/31/UE (Prestazione energetica nell'edilizia)..... 191

Direttiva 2010/32/UE (In attuazione dell'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario)..... 197

Direttiva 2010/40/UE (Diffusione dei sistemi di trasporto intelligente) ... 199

Direttiva 2010/41/UE (Parità di trattamento dei lavoratori autonomi)..... 203

Direttiva 2010/45/UE (Modifica direttiva 2006/112/CE (fatturazione ai fini IVA)) ..... 205

Direttiva 2010/53/UE (Qualità organi umani destinati ai trapianti) ..... 207

Direttiva 2010/63/UE (Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) ..... 209

Direttiva 2010/64/UE (Diritto all'interpretazione e traduzione nei processi penali) ..... 213

Direttiva 2010/65/UE (Formalità di dichiarazioni delle navi).....	217
Direttiva 2010/75/UE (Emissioni industriali).....	219
Direttiva 2010/84/UE (Codice comunitario dei medicinali per uso umano).....	223
Direttiva 2011/16/UE (Cooperazione amministrativa nel settore fiscale).....	229
Direttiva 2011/36/UE (Tratta degli esseri umani).....	233
Direttiva 2011/62/UE (Misure di contrasto all'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale) (Testo rilevante ai fini del SEE).....	235
Direttiva 2011/65/UE (restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche).....	237
Direttiva 2011/70/EURATOM (quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).....	239
Direttiva 2011/76/UE (tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci su strada per l'uso di talune infrastrutture).....	241
Direttiva 2011/82/UE (scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale).....	243
TABELLE .....	245
Tabella 1 - Direttive da attuare in via amministrativa.....	247
Tabella 2 - Stato di attuazione delle direttive in ciascuno stato membro..	255
Tabella 3 - Direttive contenute in precedenti leggi comunitarie e non ancora recepite .....	257
Tabella 4 - Elenco delle procedure di infrazione.....	275
Doc. LXXIII-bis n. 9, <i>Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea</i> (aggiornato al 31 luglio 2011), estratti, pp. 5-15 e 51-54 .....	313



## **SINTESI DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI**



### **Articolo 1**

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*

L'**articolo 1** conferisce delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al disegno di legge comunitaria nonché disciplina i termini e le modalità procedurali, ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi attuativi.

### **Articolo 2**

*(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*

L'**articolo 2** detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie.

### **Articolo 3**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni dell'Unione europea)*

L'**articolo 3, non modificato dalla Camera dei deputati**, delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

### **Articolo 4**

*(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)*

L'**articolo 4** detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.

### **Articolo 5**

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive dell'Unione europea)*

L'**articolo 5** conferisce, al **comma 1**, una delega al Governo – da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

## **Articolo 6**

*(Introduzione e reintroduzione di specie animali e vegetali)*

L'**articolo 6, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, modifica l'articolo 12 del DPR n. 357 del 1997 riguardante le introduzioni di specie autoctone animali e vegetali di interesse europeo, che richiedono una protezione rigorosa, nonché delle specie di uccelli selvatici.

Al **comma 1** si prevede che nell'emanazione delle linee guida con cui vengono disciplinate le reintroduzioni delle specie autoctone venga sentito anche il Ministero della salute. Inoltre tali linee guida devono disciplinare anche la deroga al divieto, previsto nel successivo **comma 3**, di introduzione in natura di specie e popolazioni non autoctone. Il divieto si applica anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone, laddove la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.

Il **comma 2** stabilisce che le Regioni autorizzino la reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui sopra, dandone comunicazione ai Ministeri competenti.

Il **comma 4** disciplina l'introduzione in deroga di specie non autoctone o anche autoctone, ma esterne al territorio interessato, che può essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente su istanza delle Regioni o degli enti di gestione delle aree protette nazionali. Il **comma 6** subordina l'autorizzazione ministeriale alla valutazione di uno specifico studio predisposto dai soggetti privati o dagli enti territoriali richiedenti.

Il **comma 5** stabilisce che per l'introduzione e la traslocazione di specie e popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applichi il Regolamento (CE) n. 708/2007.

Nel decreto che stabilisce le linee-guida dovrà essere specificata, ai sensi del **comma 7**, la procedura da seguire per l'autorizzazione in deroga.

Secondo il **comma 8** il Governo apporterà le modifiche necessarie al Regolamento di cui al DPR n. 357 del 1997.

## **Articolo 7**

*(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati)*

L'articolo delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname.



A tal fine sono individuati al **comma 1** i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, concernenti l'individuazione di un'autorità competente per le verifiche, la determinazione dell'apparato sanzionatorio nonché l'individuazione delle forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali preposti all'attuazione del Regolamento comunitario. A tali criteri si aggiungono, ai sensi del **comma 2**, i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili.

Nell'ambito della clausola di invarianza finanziaria di cui al **comma 3**, si precisa poi che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo previsto dallo stesso articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Articolo 8**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva)*

L'articolo sostituisce alcune disposizioni del decreto legislativo n. 225 del 2005, con il quale è stata dettata la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE n. 1019/2002, relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva. Gli illeciti, comunque, rimangono di carattere amministrativo ("salvo che il fatto costituisca reato") e le sanzioni pecuniarie, previste nei **commi da 1 a 4**, variano anche in funzione del quantitativo di prodotto per il quale si realizza la violazione.

L'autorità competente all'irrogazione della sanzione è individuata - dal **comma 5** - nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi alimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; la clausola di invarianza finanziaria si riferisce al bilancio dello Stato e non all'aggregato più ampio della finanza pubblica.

### **Articolo 9**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)*

**L'articolo 9 - inserito dalla Camera** - delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di attuare la direttiva 2010/75/UE, contenuta altresì nell'allegato B al presente disegno di legge, che integra, tra le altre la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC in materia di emissioni industriali), fissando alcuni principi e criteri direttivi.

L'articolo in esame reca nelle **lettere dalla a) alla f) del comma unico** i principi e criteri direttivi della delega. Ai sensi della **lettera a)**, saranno riordinate le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli,

ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MegaWatt.

La **lettera b)** prevede, per determinate categorie di installazioni, la determinazione di requisiti autorizzativi previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate.

Con la **lettera c)**, il Governo è impegnato a semplificare e razionalizzare i procedimenti autorizzativi, anche in relazione con altri procedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale. La **lettera d)** e la **lettera f)** dell'articolo 9 vertono sulle sanzioni in caso di violazioni e sulla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse. La **lettera e)** dell'articolo 9 in esame impone una revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe che si applicheranno per istruttorie e controlli.

### **Articolo 10**

*(Modifica all'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale)*

L'**articolo 10, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, nel novellare il comma 11 dell'art. 29-quater del Codice dell'ambiente, precisa come le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscano ad ogni effetto non solo le autorizzazioni riportate nell'elenco di cui all'allegato IX del medesimo decreto legislativo (autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, per lo scarico, per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, per lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT e per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura), ma anche ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere di settore in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione.

### **Articolo 11**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE)*

L'**articolo 11 - inserito dalla Camera** - novella il decreto legislativo n. 117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, attraverso alcune modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.

Oltre ad alcune modifiche recate dall'unico **comma 1** di carattere puramente formale, la **lettera d)** incide sulle disposizioni relative ai piani di gestione dei rifiuti di estrazione che l'operatore incaricato è tenuto a predisporre. Con la modifica qui proposta si stabilisce che, qualora le informazioni siano presenti in

altri piani precedentemente predisposti, l'operatore può allegare al piano generale di gestione detti piani, integralmente o in estratto.

La **lettera e)** stabilisce che il piano di emergenza previsto in caso di incidente debba fornire anche le informazioni relative al diritto di partecipare al processo decisionale ad esso relativo, nonché l'indicazione dell'autorità competente alla quale inviare osservazioni e quesiti.

Le **lettere g)** ed **h)** riscrivono alcune disposizioni rendendole più aderenti al testo del corrispondente articolo della direttiva. Viene, in particolare, introdotta una nuova e più dettagliata disciplina relativa alla partecipazione del pubblico al procedimento autorizzatorio relativo ai depositi dei rifiuti di estrazione, prevedendo adeguate forme di pubblicità.

Vengono, inoltre, introdotte alcune norme volte, sostanzialmente, a garantire una più efficace gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e delle fasi relative alla chiusura delle strutture di deposito degli stessi rifiuti (**lettere m e n**).

La **lettera o)** prevede che la valutazione sulla presenza di percolato operata dall'agenzia regionale di protezione ambientale venga effettuata anche con riferimento agli inquinanti presenti; la **lettera p)** riguarda gli effetti transfrontalieri degli incidenti e le relative informazioni da trasmettere alle autorità competenti; la **lettera q)** introduce ulteriori specificazioni sulla periodicità dei controlli e dispone in merito alla responsabilità dell'operatore.

## **Articolo 12**

*(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)*

L'**articolo 12, inserito dalla Camera**, al comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il comma 2 delinea la procedura per l'adozione degli schemi dei decreti legislativi attuativi, mentre il comma 3 subordina l'emanazione dei decreti alla precedente entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie. Il comma 4 infine modifica la disposizione contenuta nella legge n. 180 del 2011 che ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/7/UE.

### **Articolo 13**

*(Modifica all'articolo 139 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori)*

L'articolo, al **comma 1**, novella l'articolo 139 del codice del consumo, in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. La modifica (mediante l'aggiunta di una lettera *b-bis*) estende la legittimazione ad agire da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, anche al caso di violazione delle norme del d.lgs n. 59/2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno (c.d. "direttiva servizi" ovvero direttiva Bolkenstein).

### **Articolo 14**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)*

Il **presente articolo - inserito dalla Camera** - reca specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

### **Articolo 15**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)*

L'articolo - **inserito dalla Camera** - reca una delega ad adottare un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Il **comma 1** prescrive che la delega sia esercitata a fine di adeguamento al solo regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, per i quali si intendono i prodotti, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

Il **comma 2** disciplina la possibilità di decreti correttivi o integrativi, mentre il **comma 3** dispone che, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, resta in vigore il decreto n. 96/2003 citato, in quanto compatibile con il Regolamento (CE) n. 428/2009, con particolare riguardo alle fattispecie sanzionatorie. Il **comma 4** prevede una doppia clausola di invarianza, sia finanziaria (dall'esercizio della delega non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) che generalmente amministrativa (si provvede all'adempimento dei nuovi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente).

### **Articolo 16**

*(Recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, e ulteriori misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto)*

L'**articolo 16, inserito dalla Camera**, è diretto ad estendere l'ambito operativo del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*) a fini dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, e contrastare l'evasione in materia di IVA.

### **Articolo 17**

*(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE)*

L'**articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, novella il decreto legislativo n. 188 del 2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva europea 2006/66/CE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Con le principali modifiche proposte:

- si inserisce nell'articolo che delimita l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 188 del 2008 l'espresso divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;
- si precisa che le operazioni di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori possono essere effettuate fuori dal territorio nazionale o comunitario solo se le relative spedizioni sono conformi alla normativa comunitaria in materia;
- si attribuisce al Ministero dell'ambiente la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili;
- si consente lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento di taluni residui dei rifiuti di pile e accumulatori;
- si estende la vigente disciplina in tema di etichettatura di pile e accumulatori.

### **Articolo 18**

*(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)*

L'articolo al **comma 1** novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 1992, con l'inserimento di nuove definizioni degli aromi, tra cui "aroma da affumicatura" e "aroma naturale". Viene, inoltre, precisato che il chinino e la caffeina, se presenti nel prodotto, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti. Infine, nel caso in cui la bevanda contenga caffeina in proporzione superiore a 150 mg/litro, l'etichetta dovrà contenere la menzione "tenore elevato di caffeina".

### **Articolo 19**

*(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari)*

Il **presente articolo - inserito dalla Camera** - reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di produzione e distribuzione commerciale dei prodotti fitosanitari.

La delega appare intesa a coordinare la disciplina interna vigente con le disposizioni comunitarie, in particolare con alcune di recente adozione (cosiddetto "pacchetto pesticidi"), che hanno ampliato l'ambito della regolamentazione di livello comunitario in materia.

### **Articolo 20**

*(Modalità di trasmissione di dati al Parlamento su frodi e sofisticazioni in materia di alimenti e di bevande)*

Il **presente articolo - inserito dalla Camera** - modifica le modalità di trasmissione dei dati al Parlamento sulle frodi e sulle sofisticazioni in materia di alimenti e di bevande, dati raccolti dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS) sulla base delle attività di tutte le pubbliche amministrazioni competenti in materia.

### **Articolo 21**

*(Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione)*

L'**articolo 21, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, dà attuazione all'art. 10 della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, introducendo alcune forme di

cooperazione tra gli Stati qualora il bacino idrografico comporti un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione.

Si prevede in tal caso che le stesse procedure di cooperazione (anche tramite uno scambio di informazioni ed un'azione comune per limitare l'impatto) già previste fra gli enti territoriali coinvolti nella gestione delle acque interregionali siano poste in essere anche fra Stati membri dell'Unione europea.

## **Articolo 22**

*(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di medicinali ad uso veterinario)*

Il **presente articolo - inserito dalla Camera** - reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina sui medicinali ad uso veterinario.

La delega appare intesa in particolare a coordinare la disciplina interna vigente con alcuni regolamenti comunitari, menzionati nel **comma 1**.

## **Articolo 23**

*(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento)*

Il **comma 1** delega il Governo a rivedere la disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole. La materia è già disciplinata dal decreto legislativo n. 267 del 2003.

Il **comma 2** prevede, per la proposta, la contitolarità dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, con un ampio concerto interministeriale. Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre il **comma 4** prevede che l'adempimento, in ordine ai compiti conseguenti dalla nuove norme, sia a carico delle amministrazioni pubbliche interessate, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

## **Articolo 24**

*(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, a seguito dell'apertura del caso EU Pilot 1254/10/MOVE per mancata applicazione della direttiva 2004/49/CE in materia di indagini sugli incidenti ferroviari)*

L'**articolo 24** modifica la normativa vigente sulla collaborazione fra investigatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed Autorità giudiziaria, nelle indagini sugli incidenti, la cui inefficacia, secondo la Commissione europea, si sarebbe manifestata in relazione alle indagini sull'incidente ferroviario di Viareggio, avvenuto nel giugno del 2009.

## **Articolo 25**

*(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)*

L'articolo **25, introdotto nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera dei deputati**, novella l'articolo 2 della legge n. 117 del 1988<sup>1</sup>, in materia di responsabilità civile dei magistrati, il relazione a una procedura di infrazione comunitaria. In particolare esso sostituisce il comma 1 con una nuova formulazione sull'azione per risarcimento dei danni ingiustamente subiti.

## **Articolo 26**

*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, concernente le apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

Il **comma 1** novella il decreto legislativo n. 151/2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, eliminando il requisito dimensionale ed estendendo ai condizionatori d'aria e ai test di fecondazione la relativa disciplina.

## **Articolo 27**

*(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Legge comunitaria 2010)*

**L'art. 27 - introdotto a seguito dell'esame dell'Assemblea della Camera** - inserisce nel testo della già vigente legge comunitaria 2010 (n. 217 del 2011) **due articoli: 01 e 02**. Il primo contiene disposizioni procedurali relative alla delega conferita al Governo per l'attuazione delle direttive di cui alla citata legge comunitaria; il secondo contiene i relativi principi e criteri direttivi generali.

I due testi corrispondono, per la gran parte, a quelli degli articoli 1 e 2 del disegno di legge (originariamente A.S. 2322 - Legge comunitaria 2010), soppressi alla Camera durante l'*iter* di approvazione.

Si opera sostanzialmente così una reintroduzione di norme di carattere generale sul procedimento (art. 01) e sui principi e criteri (art. 02) di deleghe già concesse al Governo (i cui termini sono in corso). La legge comunitaria 2011 attualmente utilizza, per mezzo di un rinvio, le corrispondenti norme della legge comunitaria 2009; tale soluzione normativa viene contestualmente abrogata.

---

<sup>1</sup> Legge 13 aprile 1988, n. 117, recante "*Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati*".



## **SCHEDE DI LETTURA DEGLI ARTICOLI**



## **Articolo 1**

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive contenute negli allegati A e B annessi alla presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime. Per le direttive contenute negli allegati A e B il cui termine così determinato sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive contenute negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive contenute nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del

citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n.11.

7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

8. Il Ministro per gli affari europei, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del

ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorso venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

**L'articolo 1** conferisce delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al disegno di legge comunitaria, nonché disciplina i termini e le modalità procedimentali, ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi attuativi.

L'attuazione delle direttive comunitarie mediante delega legislativa, già contemplata dall'art. 3 della L. 86/1989<sup>2</sup> è ora espressamente prevista, in via generale, dalla L. 11/2005<sup>3</sup> il cui art. 9, nel fissare i contenuti della legge comunitaria annuale, prevede che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario venga assicurato, oltre che con disposizioni modificative o abrogative di norme statali vigenti e con autorizzazione al Governo ad intervenire in via regolamentare, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa.

---

<sup>2</sup> Legge 9 marzo 1989, n. 86, *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.*

<sup>3</sup> Legge 4 febbraio 2005, n. 11, *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.*

Il termine generale per l'esercizio della delega non è determinato mediante indicazione di una data fissa o di un periodo uniforme per tutte le direttive, ma viene fatto coincidere con il termine dei due mesi antecedenti a quello di recepimento di ciascuna delle direttive medesime, che viene riportato negli allegati A e B (mentre la legge comunitaria per il 2006, in linea con le precedenti leggi comunitarie, fissava un termine generale pari a dodici mesi dall'entrata in vigore della legge: *cfr.* art. 1, co. 1, della legge n. 13/2007).

Accanto al termine generale "flessibile", dianzi illustrato, il comma 1 dispone anche, specificamente, in ordine:

- alle direttive comprese negli allegati il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria: in questo caso il termine della delega è di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
- alle direttive comprese negli allegati che non prevedono un termine di recepimento: in questo caso il termine della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

Si segnala, in proposito, che la direttiva contenuta nell'allegato A (la direttiva 2009/156/CE) e quattro direttive contenute nell'allegato B (2006/112/CE; 2009/101/CE; 2009/102/CE; 2009/158/CE) non indicano espressamente un termine per il loro recepimento e dovranno pertanto essere attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, altre direttive (la 2010/18/UE, la 2010/40/UE e la 2010/65/UE) hanno termini di recepimento compresi tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2012.

*La congruità della scadenza dei termini di delega potrà essere valutata soltanto in uno stadio più avanzato del procedimento di approvazione della legge comunitaria, anche in connessione con i procedimenti previsti per l'adozione dei relativi decreti legislativi (parere e, in qualche caso, doppio parere parlamentare e coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni).*

La distinzione tra i due allegati risiede nel fatto che (**comma 3**) il procedimento per l'attuazione delle direttive incluse nell'allegato B prevede l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere. Tale procedura – che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie – è estesa anche ai decreti di attuazione della direttiva di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

È inoltre previsto che, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare venga a spirare nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega sia prorogato di tre mesi. Si intende in tal modo permettere al Governo di

usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

*Va ricordato altresì che l'articolo 14, comma 2, della legge n. 400 del 1988<sup>4</sup> prevede espressamente in via generale che "il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per l'emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza."*

Tale ultima previsione normativa si applica anche ai decreti legislativi integrativi o correttivi previsti dal successivo comma 5, nonché alle ipotesi di eventuale "doppio parere" previste dai commi 4 e 8, di cui si dirà tra breve.

Il comma 3 prevede altresì che il parere parlamentare debba essere richiesto dopo aver già acquisito tutti gli altri pareri previsti dalla legge, in linea con la prassi affermatasi nelle scorse legislature, soprattutto a partire dal 1998, a seguito dei reiterati interventi dei Presidenti delle Camere nei confronti del Governo, volti ad ottenere che il testo trasmesso per il parere parlamentare avesse completato la fase procedimentale interna all'esecutivo.

Il **comma 2** richiama la procedura prevista dall'art. 14 della citata legge n. 400/1988 per l'adozione dei decreti legislativi, i quali sono emanati dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per le politiche europee e del ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con i ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

Il **comma 4** reca una disposizione (già contenuta nelle leggi comunitarie a partire dal 2004), che prevede modalità procedurali specifiche per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie. I relativi schemi di decreto legislativo:

- dovranno essere corredati della relazione tecnica prevista dalla L. 196/2009<sup>5</sup> (art. 17, co. 3);
- saranno oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (cioè le Commissioni bilancio di Camera e Senato).

*Per quanto riguarda la prima condizione, va segnalato che l'obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie, di cui al primo periodo del comma 4, è già contemplato in via generale e in termini puntuali dal citato art. 17, co. 3, della legge 196/2009. Si tratta quindi della ripetizione che appare superflua, di norma già vigente.*

Il comma prevede, altresì, che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma,

---

<sup>4</sup> *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

<sup>5</sup> *Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).*

Cost.<sup>6</sup>, deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni. Viene così introdotto il cosiddetto “doppio parere”, limitatamente ai provvedimenti di recepimento delle direttive sopra indicate. Una misura analoga è prevista, come si vedrà, per gli schemi di decreto che prevedono sanzioni penali (comma 8).

Il **comma 5** autorizza il Governo ad adottare con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal testo in commento.

Il **comma 6** prevede che per i decreti legislativi emanati dal Governo al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni e le procedure di cui all'art. 11, co. 8, della già ricordata L. 11/2005. Tale ultima norma prevede – in attuazione del quinto comma dell'art. 117 della Costituzione – un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza.

In base all'articolo 11, comma 8, della legge 11/2005, spetta allo Stato, secondo modalità da stabilirsi con legge, un potere sostitutivo delle regioni e province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. La norma prevede un'articolata garanzia per le Regioni e Province autonome, in forza della quale gli atti statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono su materie rimesse alla competenza legislativa – concorrente o residuale generale – delle regioni o delle province autonome:

- entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione;
- perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale (o provinciale) di attuazione delle direttive comunitarie, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma e devono recare l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute;
- sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 7** prevede l'applicazione delle medesime disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005, in materia di potere sostitutivo statale nei casi di inadempienza delle regioni o delle province autonome, per i decreti legislativi di cui all'articolo 3 del disegno di legge, vale a dire (v. *infra*), per quei decreti legislativi chiamati a definire le sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in direttive dell'Unione

---

<sup>6</sup> L'art. 81, co. 4°, Cost. stabilisce che ogni legge che importi nuove o maggiori spese, rispetto alla legge di bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

europea attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea.

*Al riguardo, parrebbe suscettibile di approfondimento l'ambito di applicazione della disposizione.*

*Infatti la ratio della norma appare chiara per quel che concerne le sanzioni amministrative, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale<sup>7</sup>, la quale ha precisato che le regioni e le province autonome hanno potestà normativa in materia di sanzioni amministrative per violazioni di disposizioni regionali. In tal senso si può quindi ipotizzare l'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di inerzia regionale nell'adozione di tali sanzioni.*

*Di contro, la materia della definizione delle sanzioni penali risulta di competenza esclusiva statale (art. 117, terzo comma, lettera l); parrebbe pertanto incongrua la previsione di un potere sostitutivo statale rispetto ad una materia nella quale regioni e province autonome non appaiono poter in alcun modo intervenire.*

Il **comma 8** prevede l'obbligo per il Ministro per le politiche europee di trasmettere:

- una relazione a ciascuna delle Camere qualora una o più deleghe conferite dal comma 1 non risultino esercitate entro il termine previsto (termine che in base al testo in esame coincide – generalmente – con quello per il recepimento della singola direttiva);
- un'informativa periodica (con cadenza semestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo “modalità di individuazione” delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (una previsione di questo tenore è stata inserita, per la prima volta, nella legge comunitaria 2007).

Si ricorda che il quadro delle competenze regionali è definito a livello costituzionale. Per quanto in particolare concerne l'attuazione della normativa comunitaria, l'art. 117 Cost. stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Il **comma 9** concerne i pareri parlamentari aventi ad oggetto le disposizioni penali introdotte negli schemi di decreti legislativi e prevede che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri, debba ritrasmettere alle Camere gli schemi con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni competenti esprimono il parere definitivo entro 20 giorni, decorsi i quali i decreti sono comunque emanati.

---

<sup>7</sup> Sentenze n. 12/2004; n. 428/2004; n. 106/2006 e n. 246/2009.



## **Articolo 2**

### *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*

1. In aggiunta ai principi e criteri direttivi contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità.

Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto

dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

*d)* eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

*e)* all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già

attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

*f)* nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

*g)* quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

*h)* quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

**L'articolo 2** detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe indicate all'articolo 1 ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie: si tratta di principi e criteri in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie.

La **lettera a)** prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione dei decreti legislativi avvalendosi delle loro strutture ordinarie, seguendo il principio della massima semplificazione procedimentale ed organizzativa (si ripropone così un principio introdotto nel disegno di legge comunitaria 2008, in coerenza con gli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi posti anche dalla Commissione europea).

La **lettera b)** dispone l'introduzione delle modifiche necessarie per un migliore coordinamento con le discipline vigenti nei singoli settori interessati dall'attuazione delle direttive comunitarie. Analogamente alle ultime leggi comunitarie, la norma in esame fa salve "le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa".

Norme specifiche per l'introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi, sono previste nella **lettera c)**. La scelta che il Governo è autorizzato ad operare, in sede di attuazione della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati o come illeciti amministrativi, è ancorata ai seguenti principi e criteri direttivi<sup>8</sup>:

- possibile introduzione di nuove fattispecie al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti e specificamente introduzione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali, sanzionate – in via alternativa o congiunta – con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a 3 anni, nei casi in cui siano lesi o esposti a pericolo "interessi costituzionalmente protetti" (quest'ultima formula è stata per la prima volta introdotta nella legge comunitaria per il 2002: L. 14/2003. Le leggi comunitarie precedenti facevano, invece, riferimento ad "interessi generali dell'ordinamento interno, compreso l'ecosistema"). In particolare, le pene citate dovranno essere previste come alternative per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; viceversa, si applicherà la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità<sup>9</sup>;
- irrogabilità, nelle ipotesi testé dette, delle sanzioni alternative di cui agli artt. 53 ss. del D.lgs. 274/2000<sup>10</sup>, applicandosi la relativa competenza del giudice di pace; tali sanzioni sono quelle consistenti nell'obbligo di permanenza domiciliare (il sabato e la domenica), nel divieto di accesso a determinati luoghi e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (solo su richiesta del contravventore);

---

<sup>8</sup> Al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, con la sent. 53/1997, confermata dalla successiva sent. 456/1998, ha avuto modo di pronunciarsi criticamente sulla scarsa precisione dei principi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati. La Corte ha infatti affermato, in relazione alla disposizione dell'art. 2, lett. d), della L. 146/1994 – legge comunitaria per il 1993 – analoga a quella contenuta nella lett. c) in esame, che la disposizione, che stabilisce i criteri e principi direttivi della delega conferita al Governo, in ordine alle sanzioni per le infrazioni alle norme delegate "non appare certo perspicua. [...] La Corte esprime dunque l'auspicio che il Legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adotti, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e certezza, criteri configurati in modo più preciso".

<sup>9</sup> Le infrazioni lesive di determinati interessi generali dell'ordinamento interno, in quanto ritenute meritevoli di tutela penale, erano state escluse dalla depenalizzazione effettuata dalla L. 689/1981 e, da ultimo, dalla ulteriore depenalizzazione prevista dalla L. 205/1999, e dal D.Lgs. 507/1999, emanato in base alla delega ivi prevista.

<sup>10</sup> D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, *Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468.*

- introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, per le violazioni che ledano o esponano a pericolo beni giuridici diversi da quelli sopra indicati;
- nell'ambito del minimo e del massimo previsti, determinazione della pena edittale in ragione delle diverse potenzialità lesive dell'interesse protetto che le infrazioni presentano in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole – con particolare riferimento a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza – e del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole (o all'ente o alla persona nel cui interesse agisce);
- possibilità, ove necessario per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi, di sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione fino a sei mesi ovvero la privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale;

Le pene accessorie, che conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa (art. 20 c.p.), comportano una limitazione di capacità, attività e funzioni oppure rendono maggiormente afflittiva la pena principale.

L'elenco tassativo di tali pene è contenuto nell'art. 19 del codice, fermo restando che la riserva di legge non esclude ulteriori sanzioni di tale natura dettate da leggi speciali (come il ritiro o sospensione della patente di guida, ex Codice della strada).

L'art.19 c.p. distingue dette pene in riferimento ai delitti e alle contravvenzioni. Sono pene accessorie per i delitti

- l'interdizione dai pubblici uffici;
- l'interdizione da una professione o da un'arte;
- l'interdizione legale;
- l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
- la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

- la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [c.p. 35];
- la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

*Tale previsione non risulta presente né nella legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) né nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009); la previsione era invece contenuta nel testo dell'articolo 2 del disegno di legge comunitaria 2010 presentato al Senato (S. 2322) ma esso fu successivamente soppresso nel corso dell'esame della Camera.*

- possibilità, ove necessario per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi, della confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsto dai decreti legislativi, fermi restando i limiti del terzo e del quarto comma dell'articolo 240 del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981 (recante modifiche al codice penale); entrambe le disposizioni richiamate fanno riferimento al divieto di procedere alla confisca se le cose interessate appartengono a persona estranea al reato (articolo 240 del codice penale) ovvero alla violazione amministrativa (art. 20 della legge 689/1981)

*Tale previsione non risulta presente né nella legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) né nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009); la previsione era invece contenuta nel testo dell'articolo 2 del disegno di legge comunitaria 2010 presentato al Senato (S. 2322) ma esso fu successivamente soppresso nel corso dell'esame della Camera.*

- entro i limiti di pena sopra indicati, previsione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività (la previsione dei limiti rende pertanto astrattamente possibile la differenziazione punitiva fra fattispecie omogenee e di pari offensività);
- riserva di determinazione regionale delle sanzioni amministrative, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, ossia nelle materie rimesse alla potestà legislativa "residuale" delle regioni (si tratta di un principio innovativo rispetto a quanto previsto dalla legge comunitaria 2007, e già introdotto nel disegno di legge comunitaria 2008).

Il principio di delega di cui alla **lettera d)** fa riferimento alla copertura finanziaria delle norme delegate. Al riguardo, si stabilisce che le spese derivanti dall'attuazione delle direttive, ove non contemplate dalle leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni interessate, possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse.

Per la relativa copertura (anche con riferimento alle eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione) si farà ricorso alle disponibilità sussistenti sul fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L. 183/1987 (vedi *infra*), ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. Analoghe disposizioni sono contenute nelle più recenti leggi comunitarie.

La citata L. 183/1987<sup>11</sup> istituisce, tra gli organi del coordinamento delle politiche comunitarie, il Fondo di rotazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge, confluiscono nel fondo le somme erogate dalle istituzioni comunitarie, le somme individuate annualmente in sede di legge finanziaria (ora legge di stabilità) e altre somme determinate con la legge di bilancio (nonché altre somme specifiche). Le risorse presenti sul fondo vengono erogate, su richiesta e secondo limiti di quote determinate dal CIPE, alle amministrazioni pubbliche e ad altri operatori pubblici e privati per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria.

Il Fondo fornisce un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Il Fondo è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato:

- c/c 23211, che registra i movimenti di entrata e uscita che fanno capo ai versamenti comunitari, denominato "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti UE";
- c/c 23209, che registra le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali, denominato "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali".

Il Fondo di rotazione presenta annualmente il proprio rendiconto alla Corte dei Conti.

Al Fondo di rotazione, nel corso del 2010, sono confluite somme per circa 10.625,4 milioni di euro, di cui 3.546,8 milioni di euro provenienti dal bilancio comunitario e 7.078,6 milioni dal bilancio nazionale.

A fronte di queste risorse, integrate dalle giacenze risultanti all'inizio dell'esercizio, il Fondo ha effettuato nel 2010 trasferimenti per finanziare interventi relativi alle finalità individuate in sede comunitaria per 3.548,7 milioni di euro dal c/c 23211, e per 3.917,5 milioni di euro dal c/c 23209.

Criteri legati all'armonizzazione delle deleghe legislative sono contenuti nelle **lettere e) ed f)**. In particolare, si dispone che l'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate avvenga per mezzo di modifiche apportate ai testi legislativi di attuazione di tali direttive (ove ciò non determini ampliamento della materia regolata), e che nella stesura dei decreti legislativi di attuazione si tenga conto delle eventuali **modifiche** delle direttive **intervenute** fino al momento del concreto esercizio della delega.

Criteri connessi all'univocità dei processi decisionali, quando i decreti legislativi investano trasversalmente diverse competenze ed amministrazioni, sono contenuti nella **lettera g)**, che si pone inoltre l'obiettivo di garantire, attraverso specifiche forme di coordinamento, anche la trasparenza nell'azione amministrativa e la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità. Sono espressamente richiamati il rispetto delle competenze delle regioni e degli altri

---

<sup>11</sup> Legge 16 aprile 1987, n. 183, *Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*.

enti territoriali, nonché l'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Si ricorda che i primi tre principi qui menzionati (sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza), già posti dalla L. 59/1997<sup>12</sup> a fondamento della ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari livelli di governo, hanno assunto rilievo costituzionale in virtù della L. Cost. 3/2001, di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Quest'ultima, nel novellare l'art. 118 Cost., ha infatti posto i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza alla base della ripartizione delle funzioni amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Il principio di leale collaborazione, pur non espressamente menzionato dall'art. 118 Cost., è tuttavia riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale quale principio essenziale informatore dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali (v. per tutte la sent. C. Cost. 303/2003).

La **lettera h)** fissa il principio secondo cui deve darsi attuazione con un unico decreto legislativo alle direttive che:

- riguardino le stesse materie;
- pur riguardando materie diverse, comportino modifiche degli stessi atti normativi.

Tale principio di “attuazione unitaria” è destinato a operare qualora non siano “di ostacolo” i diversi termini di recepimento delle direttive.

---

<sup>12</sup> Legge 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*.





### Articolo 3

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni dell'Unione europea)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive dell'Unione europea attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è

esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

**L'articolo 3, non modificato dalla Camera dei deputati, prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria.**

La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale nell'ordinamento nazionale.

A tal fine, il **comma 1** contiene una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e fatte salve le norme penali vigenti, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi delle leggi comunitarie vigenti (non solo, pertanto, ai sensi della legge comunitaria in commento) nonché di regolamenti comunitari

pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Il **comma 2** stabilisce che i decreti legislativi siano adottati, ai sensi dell'art. 14 della L. 400/1988<sup>13</sup>, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per gli affari europei<sup>14</sup> e del ministro della giustizia, di concerto con i ministri competenti per materia.

La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) (vedi *supra*).

Il **comma 3** prevede l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo. I pareri sono espressi con le modalità previste dai commi 3 e 9 dell'articolo 1 (vedi *supra*).

---

<sup>13</sup> Legge 23 agosto 1988, n. 400, *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

<sup>14</sup> Si segnala che, rispetto al testo dell'A.C. 4623 (che così recitava in questo punto 'Ministro per le politiche europee'), si è provveduto ad adeguare il testo del presente disegno di legge con l'attuale denominazione del relativo dicastero senza portafoglio, conseguente all'insediamento a Palazzo Chigi del Governo presieduto dal Prof. Monti, in carica dal 16 novembre 2011. Si ricorda, infatti, che l'A.C. 4623 era stato presentato il 19 settembre 2011 dal Ministro per le politiche europee Anna Maria Bernini, componente del Governo Berlusconi-IV, in carica dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011.

## **Articolo 4**

*(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)*

1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge 4 febbraio 2005, n.11.

L'**articolo 4** detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.

A tal fine viene richiamato il disposto dell'articolo 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge n. 11 del 2005<sup>15</sup>, che:

- pone a carico dei soggetti interessati i predetti oneri, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria (articolo 9, comma 2);
- dispone che le entrate derivanti dalle tariffe siano attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione alle unità previsionali di base del bilancio statale ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 novembre 1999, n. 469 (articolo 9, comma 2-*bis*).

---

<sup>15</sup> *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.*



## Articolo 5

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive dell'Unione europea)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive dell'Unione europea, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i principi fondamentali delle materie di cui all'articolo 117, terzo

comma, della Costituzione o di altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

**L'articolo 5** conferisce, al **comma 1**, una delega al Governo – da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

I decreti legislativi di riordino sono adottati secondo le modalità e in conformità ai principi e criteri direttivi posti dall'art. 20 della L. 59/1997<sup>16</sup> e successive modificazioni, richiamato dal comma in commento.

---

<sup>16</sup> Legge 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa* (c.d. "Bassanini 1"). L'art. 20, norma base delle leggi di semplificazione, è stato più volte modificato, da ultimo dalla L. 246/2005 (legge di semplificazione 2005).

Si ricorda che l'art. 20 richiamato reca una pluralità di principi e criteri direttivi volti a conformare l'opera del legislatore delegato alla razionalizzazione normativa, in aggiunta ai principi e criteri previsti dalle singole leggi annuali di semplificazione.

Il comma precisa che l'esercizio della delega volta al riordino normativo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione di riordino mediante codici di settore – oltre che tramite testi unici – è stata inserita per la prima volta nella legge comunitaria 2007. Tale scelta, innovativa rispetto ai contenuti delle precedenti leggi comunitarie, appare volta a prefigurare un “assestamento normativo”, dando luogo nelle singole materie ad un complesso di **norme stabili e armonizzate**, in virtù della maggiore portata innovativa del codice di settore rispetto a quella del testo unico.

Si può ricordare che, nell'evoluzione delle politiche di semplificazione, in materia di testi unici era intervenuta la disciplina generale di cui all'art. 7 della L. 50/1999<sup>17</sup>, che prevedeva il riordino della normativa attraverso lo strumento dei testi unici cosiddetti “misti”, ossia recanti sia disposizioni di rango legislativo, che regolamentari.

È in seguito intervenuta la legge di semplificazione per il 2001 (legge n. 229/2003)<sup>18</sup>, che ha innovato profondamente le metodologie di razionalizzazione normativa, modificando il contenuto della legge annuale di semplificazione (così come disciplinato dall'art. 20 della L. 59/1997), privilegiando il ricorso alla delegazione legislativa ed alla delegificazione e sancendo l'abbandono dei testi unici misti, con l'abrogazione del citato art. 7 della L. 50/1999, che li aveva introdotti.

La differenza fra testo unico e codice – fermo restando che entrambe le tipologie sono volte alla “riorganizzazione” (termine che ricomprende sia il “riordino” che il “riassetto”) delle fonti di regolazione e a una drastica riduzione del loro numero, in modo da permettere ai cittadini di avere un quadro ben preciso e unitario delle regole che disciplinano un settore della vita sociale – è stata individuata nel fatto che il secondo strumento di semplificazione autorizza il legislatore delegato non soltanto ad apportare modifiche di “coordinamento formale” alla disciplina di rango legislativo, ma anche consistenti innovazioni del merito della disciplina codificata. In altri termini, il codice, rispetto al testo unico, è connotato da una maggiore capacità innovativa dell'ordinamento (si veda, in tal senso, il parere reso dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato in data 24 ottobre 2004, sullo schema di *Codice dei diritti di proprietà industriale*).

Il secondo periodo del comma 1 dispone che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Conferenza Stato-regioni e al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali qualora la relativa disciplina riguardi la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni (ai sensi del terzo comma

---

<sup>17</sup> Legge 8 marzo 1999, n. 50, *Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998*.

<sup>18</sup> Legge 29 luglio 2003, n. 229, *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001*.

dell'articolo 117 della Costituzione) o, più generalmente, “altre materie di interesse delle regioni”.

*Si osserva che l'art. 20 della L. 59/1997, al quale il comma in esame fa rinvio, prevede al comma 5 l'acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali su tutti gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 20 medesimo.*

Il **comma 2** stabilisce che i testi unici e i codici di settore debbano riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, esso precisa che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.

*Si tratta di disposizione che, pur presente anche in precedenti leggi comunitarie, non pare avere effettivo contenuto normativo e pertanto avrebbe valenza solo monitoria nei confronti del futuro legislatore.*

Il comma ripropone una norma analoga a quelle recate da diverse tra le precedenti leggi comunitarie, a partire dal 1994<sup>19</sup>, in tema di riordino normativo nei settori interessati da direttive comunitarie. L'emanazione del testo unico in materia di intermediazione finanziaria costituisce – a tutt'oggi – l'unico esempio di riordino normativo effettuato sulla base delle prescrizioni della legge comunitaria annuale (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, adottato ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge comunitaria per il 1994<sup>20</sup>).

---

<sup>19</sup> Legge 22 febbraio 1994, n. 146, art. 8.

<sup>20</sup> Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 8.





## **Articolo 6**

### *(Introduzione e reintroduzione di specie animali e vegetali)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle finalità del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adequata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o di ripopolamento sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la

reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui al citato comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonché presentando agli stessi Ministeri un apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

3. È vietata l'introduzione in natura di specie e di popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area della loro presenza naturale.

4. Su istanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel

rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.

5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e di popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.

6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio, comprendente un'analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzia l'assenza di pregiudizi per le specie e gli *habitat* naturali. Qualora lo studio

evidenzi l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati principi di prevenzione e di precauzione, compreso il divieto dell'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.

7. Nel decreto di cui al comma 1 è specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3.

8. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

**L'articolo 6, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica l'articolo 12 del DPR n. 357 del 1997<sup>21</sup> che disciplina le introduzioni e le reintroduzioni di specie autoctone animali (tra le quali marmotte, criceti, capre) e vegetali di interesse europeo, che richiedono una protezione rigorosa (elencate dall'Allegato D al medesimo decreto), nonché delle specie di uccelli selvatici (tra i quali cigni, anatre, colombi) di cui all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE (cd. "direttiva uccelli")<sup>22</sup>.**

Rispetto al testo vigente, con il **comma 1**, si prevede che nell'emanazione delle linee guida con cui vengono disciplinate le reintroduzioni e il ripopolamento delle specie autoctone venga sentito, per quanto di competenza, anche il Ministero della salute.

Nello stesso comma 1 si stabilisce inoltre che tali linee guida disciplinino anche la deroga al divieto, previsto nel successivo **comma 3**, anch'esso modificato, di introduzione in natura di specie e popolazioni non autoctone. Il divieto, in virtù della novella apportata al comma 3, si applica anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone, laddove la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale. La deroga deve

<sup>21</sup> D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.*

<sup>22</sup> *Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.*

comunque avvenire nel rispetto delle finalità del citato Regolamento n. 357/2007 e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio<sup>23</sup>.

Il **comma 2** stabilisce che le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e consultato il pubblico interessato al provvedimento, autorizzino la reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui sopra, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché al Ministero della salute e a quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, presentando un apposito studio che evidenzi come tale reintroduzione o ripopolamento contribuiscano ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli *habitat* naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

Ai sensi del **comma 4**, l'introduzione in deroga di specie non autoctone o anche autoctone, ma esterne al territorio interessato, può essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente (di concerto con quelli delle politiche agricole e della salute), su istanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone. La deroga può essere autorizzata soltanto previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il **comma 5** stabilisce che per l'introduzione e la traslocazione di specie e popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applichi il citato Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007.

Il **comma 6** subordina l'autorizzazione ministeriale alla valutazione di uno specifico studio predisposto dai soggetti privati o dagli enti territoriali richiedenti che includa una analisi dei rischi ambientali, escluda l'esistenza di pregiudizi per le specie e gli *habitat* naturali.

Nel caso in cui lo studio evidenzi che le informazioni scientifiche disponibili sono inadeguate, debbono essere applicati principi di precauzione e di prevenzione, incluso il divieto di introduzione.

I risultati degli studi di valutazione vanno comunicati al comitato previsto dall'art. 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, (Comitato Habitat).

Nel decreto che stabilisce le linee-guida dovrà essere specificata, ai sensi del **comma 7**, la procedura da seguire per l'autorizzazione in deroga.

---

<sup>23</sup> Reg. (CE) 11 giugno 2007, n. 708/2007, del Consiglio, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti.

Secondo il **comma 8** il Governo apporterà le modifiche necessarie al Regolamento di cui al DPR 357/1997.

*A questo proposito si segnala che la modifica apportata con l'articolo in esame incide su una fonte di natura secondaria, quale il regolamento di cui al D.P.R. 357/1997, operando una legificazione della materia limitata ad un solo articolo del provvedimento, in contrasto con la circolare "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" (n. 3, lettera e)).*

*Si segnala inoltre che la disposizione in oggetto era già contenuta all'art. 31 del disegno di legge comunitaria 2010 (A.C. 4059-A) ed era stata soppressa nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera.*

## Articolo 7

*(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n.2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n.995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali, il turismo e lo sport e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n.2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per l'importazione di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n.995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n.2173/2005;

b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n.2173/2005 e (CE) n.995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195;

d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento (CE) n.2173/2005, calcolata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo - **inserito dalla Camera** - delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname.

Il **comma 1** reca la delega ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, che ha istituito un sistema di licenze per l'importazione di legname nel territorio dell'Unione al fine di affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname, nonché del regolamento (CE) n. 995/2010 che, per le medesime finalità, stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, con ciò intendendosi la prima immissione sul mercato interno dei prodotti.

Il regolamento (CE) n.2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement Governance and Trade*) per le importazioni di legname nella Comunità europea, rappresenta la prima azione concreta dell'Unione per dare seguito all'impegno, sottoscritto a Johannesburg nel corso del *World Summit on Sustainable Development* tenutosi nel 2002, di arrestare l'attuale ritmo di perdita di risorse naturali e di diversità biologica. Esso prevede la firma di accordi bilaterali tra l'Unione europea e i singoli Paesi esportatori a seguito dei quali si introdurrà un sistema di licenze di esportazione tale da assicurare che il legno ottenuto legalmente, in conformità alla legislazione nazionale del Paese produttore, possa essere introdotto nell'Unione europea.

Il Governo, nel dare attuazione alla delega, dovrà attenersi ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame (in quanto compatibili, come precisato al **comma 2**), nonché ai seguenti principi direttivi:

- a) individuazione di una o più autorità nazionali designate;
- b) determinazione di sanzioni dissuasive;
- c) assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e le associazioni ambientaliste e quelle di categoria;
- d) determinare una tariffa sull'importazione del legname proveniente dai Paesi in Convenzione a copertura delle spese per i controlli.

Nell'ambito della clausola di invarianza finanziaria di cui al **comma 3**, si precisa poi che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo previsto dallo stesso articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel senso previsto dall'articolo operava già l'articolo 16 della legge 25 febbraio 2008 n. 34<sup>24</sup>, ma la delega allora concessa dal Parlamento non fu esercitata, mentre la normazione comunitaria sul punto proseguiva<sup>25</sup>. La relazione (all'articolo 14 del ddl A.S. n. 1448 della XV legislatura: legge comunitaria proposta dal Ministro per le politiche europee *pro tempore* Bonino) sosteneva che: "Questa è anche la strada per evitare ricorsi all'Organizzazione mondiale del commercio che prevede, invece, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo o barriera alla libera circolazione delle merci. La licenza FLEGT sarà un documento *standard*, verificabile, non falsificabile, che si riferisce a un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità preposta di un paese *partner*. Il sistema delle licenze deve garantire la legalità e la tracciabilità del legno e dei prodotti derivati iscritti nelle appendici del regolamento. L'approvazione del citato regolamento impone alcuni impegni che devono essere affrontati tempestivamente, vista l'importanza che hanno le importazioni di legno da Paesi terzi per l'industria trasformatrice italiana e considerato che è imminente l'avvio della fase operativa del regolamento, che potrebbe iniziare entro l'anno con il primo *Voluntary Partnership Agreement* che l'Unione europea firmerà con il Ghana. L'articolo contiene principi direttivi che corrispondono agli impegni che è necessario affrontare per l'attuazione del regolamento e danno corso a specifiche previsioni che il regolamento stesso demanda alla scelta degli Stati membri e che pertanto devono trovare normazione nell'ordinamento legislativo nazionale."

---

<sup>24</sup> *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007).*

<sup>25</sup> Il 18 ottobre 2008 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea* (GUCE L. 277 del 18/10/2008) il Regolamento n. 1024 del 17 ottobre 2008 "recante modalità d'applicazione del Regolamento CE n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea". Detto regolamento individua gli elementi base (formato, contenuti, criteri di accettazione e verifica) dei certificati FLEGT, ovvero del documento – emesso dalla competente autorità del paese produttore/esportatore - che dovrà accompagnare i materiali (di cui all'elenco incluso nell'allegato II o III del regolamento stesso) affinché ne sia autorizzata l'importazione nell'Unione Europea. Per una più chiara comprensione si ricorda che le licenze/certificati FLEGT potranno essere emessi solo dalle autorità di quei paesi produttori che abbiano siglato i così detti VPAs (*Voluntary Partnership Agreements*) con l'Unione Europea nel momento in cui detti patti siano divenuti operativi mediante l'inserimento del Paese nell'elenco di cui all'Allegato I del Reg. 2173/2005. Pertanto, mentre il regolamento 1024 del 17/10/2008 entrerà in vigore il 6/11/2008, lo stesso potrà divenire effettivamente operativo solo dal momento in cui verrà implementato il summenzionato Allegato I. Ad oggi risultano siglati VPA con il Ghana (20 novembre 2009), Camerun (6 maggio 2010) e Repubblica del Congo (17 maggio 2010); questi ultimi due casi (autorizzati alla ratifica dal Parlamento europeo il 19 gennaio 2011) attendono, per l'entrata in vigore, la creazione di un regolamento operativo dei singoli paesi.





## Articolo 8

*(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n.225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva)*

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n.225, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (*Designazione dell'origine*).

– 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n.1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n.1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n.1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva

raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n.1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n.1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n.1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza

riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro».

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n.225, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Identificazione delle partite*). – 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n.1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n.225, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi*). – 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a

quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione».

4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n.225, la parola: «inflazione» è sostituita dalla seguente: «infrazione» e le parole: «si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n.225, è sostituito dal seguente:

«1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo».

L'articolo - **inserito dalla Camera** - sostituisce alcune disposizioni del decreto legislativo n. 225 del 2005<sup>26</sup>, con il quale è stata dettata la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE n. 1019/2002, relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.

L'odierno intervento si rende necessario in quanto, dopo l'approvazione del decreto legislativo del 2005, è stato emanato il regolamento (CE) n. 182/2009 del 6 marzo 2009,

---

<sup>26</sup> *Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.*

che ha notevolmente modificato il regolamento precedente. In particolare, il regolamento ha:

- reso obbligatoria l'indicazione dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e l'olio di oliva vergine, in precedenza facoltativa;
- semplificato le indicazioni di provenienza delle miscele, in considerazione del fatto che una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli originari di vari Stati membri e paesi terzi.

Da ultimo, peraltro, è stato anche adottato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 che, *con decorrenza 3 febbraio 2012, abroga il regolamento del 2002.*

Le nuove disposizioni novellano gli articoli 3, 5, 6, 7 ed 8 del decreto legislativo n. 225/2005 per adeguare la disciplina sanzionatoria alle nuove disposizioni comunitarie.

In particolare, con il **comma 1** sono sanzionate le ipotesi relative al mancato rispetto dell'obbligo di indicare in etichetta o sui documenti la designazione d'origine così come l'utilizzazione di segni e figure che individuano un'origine geografica diversa da quella consentita. È inoltre sanzionato il mancato rispetto del divieto di utilizzare un'indicazione di origine sugli oli d'oliva composti da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e sugli oli di sansa di oliva. Sono poi rafforzati gli obblighi imposti a carico degli operatori.

Il **comma 2** punisce le ipotesi di illecito connesse al mancato rispetto delle misure necessarie all'identificazione delle partite di prodotto, applicandovi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Con il **comma 3** sono revisionate le misure sanzionatorie connesse ai quantitativi di prodotto oggetto di illecito (rispettivamente non superiori a cento litri ovvero superiori a trentamila litri).

Il **comma 4** inasprisce le sanzioni in ipotesi di mancato adempimento agli obblighi imposti in ipotesi di diffida (con il raddoppio delle sanzioni previste per ciascuna fattispecie).

Gli illeciti, comunque, rimangono di carattere amministrativo ("salvo che il fatto costituisca reato") e le sanzioni pecuniarie variano anche in funzione del quantitativo di prodotto per il quale si realizza la violazione.

L'autorità competente all'irrogazione della sanzione è individuata - dal **comma 5** - nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi alimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



## Articolo 9

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.55, riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente

rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;

c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;

e) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e per i controlli;

f) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

**L'articolo 9 - inserito dalla Camera** - delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di attuare la direttiva 2010/75/UE<sup>27</sup>, contenuta altresì nell'allegato B al presente disegno di legge, che integra, tra le altre la direttiva

---

<sup>27</sup> Dir. 24 novembre 2010, n. 2010/75/UE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

2008/1/CE<sup>28</sup> (c.d. direttiva IPPC in materia di emissioni industriali), fissando alcuni principi e criteri direttivi.

Il presente articolo 9 ricalca quasi pedissequamente il testo dell'ex-articolo 35 del disegno di legge comunitaria 2010 (AC 4059), ivi inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera in Commissione, poi stralciato con deliberazione dell'Assemblea in data 29 giugno 2011 e divenuto A.C. 4059-*decies*. In quest'ultima versione di autonomo disegno di legge della Camera dei deputati, esso è stato assegnato alla 8<sup>a</sup> Commissione, ma non ancora esaminato. Si avrà cura di segnalare più avanti le sole due novità che l'articolo 9 dell'A.S. 3129 contiene rispetto all'A.C. 4059-*decies*.

La direttiva 2010/75/UE di cui sopra opera, come accennato, una rifusione, con modifiche sostanziali, di sette direttive europee preesistenti riguardanti la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento proveniente da attività industriali, sostituendole in via definitiva a partire dal 7 gennaio 2014 (tranne una, la 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione, cui la nuova direttiva subentrerà a inizio anno 2016). Si anticipa che una tra le direttive sostituite dalla 2010/75/UE, e precisamente la citata 2008/1/CE, è stata oggetto di contenzioso tra l'Italia e gli organismi comunitari, come si dirà tra breve.

Gli obiettivi dichiarati della direttiva 2010/75/UE, per la quale si veda anche la sintesi contenuta nella seconda parte del presente dossier, sono l'eliminazione o almeno la riduzione delle emissioni delle predette attività industriali nell'aria, nell'acqua e nel terreno e l'impedimento della produzione di rifiuti, per proteggere l'ambiente nel suo complesso a livello locale (prescindendo dai riflessi sull'azione di contrasto del fenomeno del riscaldamento globale, prevedibilmente positivi). La norma si basa sul principio "chi inquina paga". Il campo di applicazione della direttiva in parola è quello delle attività industriali ad elevato potenziale inquinante, con particolare riferimento all'impiego di sostanze quali i composti di zolfo e di azoto, le particelle di polvere, amianto e metalli pesanti. I principali rami di attività interessati sono l'energia, la produzione e trasformazione dei metalli, i prodotti minerali, l'industria chimica, la gestione dei rifiuti, l'allevamento di animali. Sono tuttavia escluse dall'applicazione della direttiva 2010/75/UE le attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi. La direttiva interviene già alla fonte delle emissioni, in quanto prevede numerosi obblighi tra cui quello di ottenere l'autorizzazione da parte delle autorità competenti anche per ogni installazione e ogni impianto di combustione, di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti. Inoltre, sono previsti controlli e piani di ispezione. Secondo il *considerando* 46, comunque, l'obbligo di attuare la direttiva nel diritto nazionale dovrebbe limitarsi

---

<sup>28</sup> Dir. 15 gennaio 2008, n. 2008/1/CE direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti, mentre l'obbligo di attuare le disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

L'articolo in esame reca nelle **lettere dalla a) alla f) del comma unico** i principi e criteri direttivi della delega. Ai sensi della **lettera a)**, saranno riordinate le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli, ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MegaWatt contenute nel decreto-legge n.7 del 2002<sup>29</sup>.

Il mantenimento delle vigenti disposizioni concernenti gli impianti di potenza superiore a 300 MegaWatt è la prima delle due novità recate dall'articolo in commento rispetto all'atto Camera A.C. 4059-*decies*.

La **lettera b)** prevede, per determinate categorie di installazioni, la determinazione di requisiti autorizzativi previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate.

La lettera *b)* rappresenta il secondo punto nel quale il testo dell'articolo 9 dell'A.S. 3129 si differenzia dal testo dell'A.C. 4059-*decies*.

Con la **lettera c)**, il Governo è impegnato a semplificare e razionalizzare i procedimenti autorizzativi, anche in relazione con altri procedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale. La **lettera d)** e la **lettera f)** dell'articolo 9 vertono sulle sanzioni in caso di violazioni e sulla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse. Segnatamente, la **lettera f)** prefigura una revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio miranti a rendere più efficace la prevenzione, mentre la **lettera d)** dispone che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative siano utilizzati per scopi connessi all'attuazione della direttiva. La **lettera e)** dell'articolo 9 in esame impone una revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe che si applicheranno per istruttorie e controlli.

Venendo al contenzioso intorno alla direttiva 2008/1/CE (detta anche direttiva IPPC, acronimo di *Integrated Pollution Prevention and Control*) cui si accennava in precedenza, il 31 marzo 2011 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha giudicato l'Italia responsabile di non avere adottato entro il termine stabilito le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminassero gli impianti esistenti e controllassero la loro conformità ai requisiti imposti dalla normativa comunitaria.

---

<sup>29</sup> D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, *Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 aprile 2002, n. 55.

La direttiva 2008/1/CE impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante. Questa autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. Anche altri Paesi, oltre all'Italia, sono stati dichiarati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea inadempienti rispetto alla direttiva 2008/1/CE.

La Corte di Giustizia, contestualmente, rilevò che ad aprile 2009 molti degli impianti esistenti in funzione nel nostro Paese erano privi dell'autorizzazione richiesta dalla direttiva 2008/1/CE in quanto soltanto una parte delle autorizzazioni era stata riveduta e aggiornata, e che per oltre 600 impianti le autorità non avevano ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni.

Si ricorda infine che il termine per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva 2010/75/UE di cui al presente articolo è fissato al 7 gennaio 2013. Le relative disposizioni si applicheranno a decorrere dalla medesima data. Gli Stati membri dovranno, inoltre, comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adotteranno.



## Articolo 10

*(Modifica all'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale)*

1. All'articolo 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «ad ogni effetto» sono inserite le seguenti: «ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere di settore in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e, in ogni caso,».

**L'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, nel novellare il comma 11 dell'art. 29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006<sup>30</sup>, c. d. Codice dell'ambiente, precisa come le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscano ad ogni effetto non solo le autorizzazioni riportate nell'elenco di cui all'allegato IX del medesimo decreto legislativo (autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, per lo scarico, per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, per lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT e per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura), ma anche ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere di settore in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione. Il richiamato comma 11 dell'articolo 29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 precisa altresì come le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscano anche la comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto, relativa alle operazioni di recupero dei rifiuti, ferma restando la possibilità di un ricorso successivo alle procedure semplificate pure previste dal capo V del decreto legislativo stesso (articolo 214 e seguenti), ma da attuarsi in ogni caso nel rispetto di un elevato livello di protezione ambientale.

Si ricorda che l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, decreto quest'ultimo che rappresentava lo strumento normativo di iniziale recepimento della direttiva comunitaria 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), direttiva oggi abrogata dall'articolo 81 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

---

<sup>30</sup> D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

L'articolo 29-*quater*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in particolare, è stato introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 128 del 2010 a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

L'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-*quattordices* del citato decreto legislativo del 152 del 2006, é necessaria per poter esercitare le attività specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto, ovvero per l'esercizio di impianti operanti nel settore delle attività energetiche (di combustione, raffinerie, cokerie, impianti di gassificazione e liquefazione del carbone), nella produzione e trasformazione dei metalli, nell'industria dei prodotti minerali, nell'industria chimica, per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi e non e per altri comparti di trasformazione dei materiali (concerie ed altri).

## Articolo 11

*(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE)*

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;

b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;

c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

d) all'articolo 5, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono tali informazioni»;

e) all'articolo 6, comma 10, dopo le parole: «fornendo al medesimo le informazioni pertinenti» sono inserite le

seguenti: «, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,»;

f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

g) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi del

citato articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonché sui termini per la presentazione delle stesse;

c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri dell'Unione europea prima dell'adozione della decisione relativa a una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

d) la natura delle eventuali decisioni;

e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni e dei mezzi utilizzati per la divulgazione.

*I-bis.* L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità stessa in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre

informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione, presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.

*l-ter.* Le forme di pubblicità di cui al comma 1 del presente articolo tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni;

*h)* all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede a informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*»;

*i)* all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

*l)* all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;

*m)* all'articolo 11, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o da esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore»;

*n)* all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti»;

*o)* all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;

*p)* all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14,» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15,»;

*q)* all'articolo 17, comma 1, la parola: «, successivamente» è sostituita dalle seguenti: «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione».

**L'articolo 11 - inserito dalla Camera** - novella il decreto legislativo n. 117 del 2008,<sup>31</sup> attraverso alcune modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.

*Si segnala che la disposizione era già contenuta all'art. 40 del disegno di legge comunitaria 2010 - A.C. 4059-A - ed era stata soppressa nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera.*

---

<sup>31</sup> Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, *Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.*

Si ricorda che il decreto legislativo n. 117 del 2008, in attuazione della delega recata dall'art. 1, comma 1, della legge comunitaria 2006<sup>32</sup>, stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Alcune modifiche recate dall'unico **comma 1** hanno carattere puramente formale. Esse correggono un errato riferimento al comma 3 dell'art. 11: la direttiva infatti si riferisce al paragrafo 3 dell'art. 11, ma nel testo del decreto il comma che reca la corrispondente disposizione non è il comma 3 bensì il comma 6.

La **lettera d)** del medesimo comma 1 modifica l'articolo 5, comma 5, del decreto n. 117 richiamato. L'articolo 5 reca disposizioni relative ai piani di gestione dei rifiuti di estrazione che l'operatore incaricato è tenuto a predisporre prevedendone i contenuti necessari. Il comma 5 oggetto della modifica prevede, poi, che tale piano venga presentato come sezione del piano globale di estrazione. Con la modifica qui proposta si stabilisce che, qualora le informazioni siano presenti in altri piani precedentemente predisposti, l'operatore può allegare al piano generale di gestione detti piani, integralmente o in estratto.

La **lettera e)**, modificando l'articolo 6, comma 10, del decreto n. 117, stabilisce che il piano di emergenza previsto in caso di incidente debba fornire anche le informazioni relative al diritto di partecipare al processo decisionale ad esso relativo, nonché l'indicazione dell'autorità competente alla quale inviare osservazioni e quesiti.

Le **lettere g)** ed **h)** riscrivono i primi due commi dell'art. 8 che vengono resi più aderenti al testo del corrispondente articolo della direttiva. Viene, in particolare, introdotta una nuova e più dettagliata disciplina relativa alla partecipazione del pubblico al procedimento autorizzatorio relativo ai depositi dei rifiuti di estrazione, prevedendo adeguate forme di pubblicità.

Il nuovo testo qui proposto dell'articolo 8, comma 1, stabilisce, quindi, con maggior dettaglio rispetto al testo vigente, i contenuti dell'informativa da pubblicarsi, a cura e spese dell'operatore autorizzato alla gestione dei rifiuti da estrazione, sui principali quotidiani a diffusione regionale e provinciale. Quindi l'informativa dovrà contenere: la domanda di autorizzazione contenente il nominativo dell'operatore e la localizzazione della struttura di deposito dei rifiuti; informazioni sulle autorità responsabili del procedimento, nonché degli uffici ove prendere visione della documentazione e proporre le proprie osservazioni, oltre alla specificazione delle modalità di presentazione delle stesse; laddove prevista, la necessità di una consultazione tra Stati membri della UE prima della decisione su una domanda di autorizzazione; la natura delle decisioni e l'indicazione di date e luoghi ove verranno depositate le informazioni e i relativi mezzi di divulgazione. Il nuovo comma 1-bis prevede che debbano essere messi a disposizione del pubblico i principali rapporti e pareri e altre informazioni

---

<sup>32</sup> Legge 6 febbraio 2007, n. 13.

attinenti alla domanda di autorizzazione. Il nuovo comma 1-ter prevede che le suddette informazioni tengono luogo delle informazioni previste dalle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dalla legge n. 241 del 1990,<sup>33</sup>, articoli 7 e 8 (in tema di comunicazione di avvio del procedimento). Il nuovo comma 2 prevede che, fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo, i soggetti interessati possono presentare osservazioni all'autorità competente in forma scritta e che di tale termine per la presentazione delle osservazioni debba essere data adeguata informazione, unitamente alla pubblicazione delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis.

Vengono, inoltre, introdotte alcune norme volte, sostanzialmente, a garantire una più efficace gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e delle fasi relative alla chiusura delle strutture di deposito degli stessi rifiuti: da un lato, infatti, vengono ampliati i soggetti tenuti alla verifica della conformità dei dati presentati alle condizioni dell'autorizzazione, includendovi, oltre all'autorità competente, anche enti pubblici ed esperti (**lettera m**)) e, dall'altro, viene prevista la possibilità, per l'autorità competente, di assumersi gli obblighi in capo all'operatore qualora egli sia inadempiente dopo la chiusura definitiva del deposito (**lettera n**)).

Infine, la **lettera o**) modifica l'articolo 13 del decreto - dedicato alla "*Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo*" - prevedendo che la valutazione sulla presenza di percolato operata dall'agenzia regionale di protezione ambientale venga effettuata anche con riferimento agli inquinanti ivi presenti; la **lettera p**) modifica l'articolo 16, comma 3, in tema di effetti transfrontalieri degli incidenti e relative informazioni da trasmettere alle autorità competenti, correggendo un riferimento normativo interno; la **lettera q**) modifica l'articolo 17 introducendo ulteriori specificazioni sulla periodicità dei controlli, anche durante la fase successiva alla chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti. Nel testo qui modificato, inoltre, si dispone che, nei casi di esito positivo dei controlli effettuati sulle strutture di deposito, non viene in alcun modo limitata la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione.

Si ricorda che, con riferimento alle disposizioni contenute nel presente articolo, il 14 marzo 2011 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2011/2006) con la quale si contesta il non corretto recepimento della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. In particolare la Commissione ritiene che il decreto legislativo n. 117 del 2008 abbia omesso di recepire integralmente e correttamente alcune disposizioni contenute nella direttiva 2006/21/CE con particolare riferimento agli articoli 2, paragrafo 3; 8, paragrafi 1, 2 e 4; 10, paragrafo 1; 11 paragrafo 3; 12, paragrafo 4; 13, paragrafo 1; 16, paragrafo 3; 17, paragrafo 1.

---

<sup>33</sup> Legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

## Articolo 12

*(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), b), c), e), f), g)* e *h)*, della presente legge nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

*a)* individuazione di modalità applicative della direttiva 2011/7/UE con riferimento ai contratti conclusi tra pubbliche amministrazioni e imprese prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della medesima direttiva 2011/7/UE;

*b)* individuazione, con riferimento ai contratti conclusi prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE, di una disciplina transitoria relativa ai pagamenti delle imprese che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per quanto concerne i relativi contratti di subfornitura;

*c)* adeguamento delle procedure contabili in materia di flessibilità di bilancio e rafforzamento della programmazione dei flussi di cassa.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati della

relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, e sono trasmessi alle Camere, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Qualora i termini per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

4. All'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n.180, l'alinnea è sostituito dal seguente: «Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per il recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:».

**L'articolo 12, inserito dalla Camera, al comma 1** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.



### **La direttiva 2011/7/CE**

La direttiva 2011/7/CE è finalizzata a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Essa reca nuove e più dettagliate disposizioni sulla materia, abrogando, con decorrenza dal 16 marzo 2013, la precedente normativa contenuta nella direttiva 2000/35/CE (articolo 13).

L'ambito di applicazione della direttiva 2011/7/CE è "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", per essa intendendosi una "transazione tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni"<sup>34</sup> che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo" (articolo 1 e articolo 2).

E' consentito agli Stati membri di escludere i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte, comprese le procedure per la ristrutturazione del debito (articolo 1)<sup>35</sup>.

Per ritardo di pagamento la direttiva intende il pagamento non effettuato durante periodo contrattuale o legale (articolo 2).

Relativamente alle transazioni commerciali tra imprese, la direttiva prevede che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che il creditore abbia diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito, laddove:

- il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge,
- l'importo non sia stato da esso ricevuto nei termini e il ritardo è imputabile al debitore.

In presenza di tali condizioni, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto (articolo 3).

Il periodo di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese non deve superare sessanta giorni, se non è espressamente diversamente concordato nel contratto e se ciò non è gravemente iniquo per il creditore (articolo 3).

Per quanto riguarda le transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni, in cui parte debitrice è una pubblica amministrazione, le imprese creditrici hanno diritto agli interessi legali di mora, senza che sia necessario un sollecito, laddove:

- il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge,
- l'importo non è stato ricevuto nei termini e il ritardo è imputabile al debitore (articolo 3).

---

<sup>34</sup> Per «pubblica amministrazione» la direttiva in esame qualsiasi amministrazione aggiudicatrice secondo la disciplina sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (direttiva 2004/17/CE), e secondo la disciplina sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (direttiva 2004/18/CE).

<sup>35</sup> Come si afferma nei *considerando* della direttiva, essa non dovrebbe disciplinare le transazioni con i consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti (ad es, pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti a titolo risarcimento danni, compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore). Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure per la ristrutturazione del debito.

I termini per il pagamento previsti per tali transazioni commerciali, in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione, sono di trenta giorni.

In particolare, i termini sono di:

- trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
- se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, ovvero, se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;
- nel caso in cui sia prevista una procedura di accettazione o di verifica di conformità delle merci o dei servizi, trenta giorni dalla data di accettazione o verifica.  
La durata massima della procedura di accettazione o di verifica non deve superare trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, a meno che non sia diversamente concordato dalle parti e nella documentazione di gara, e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
- la data di ricevimento della fattura non soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore (articolo 4, par. 3).

I suddetti termini possono essere prorogati fino ad un massimo di sessanta giorni per:

- a) qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza previsti dalla direttiva 2006/111/CE sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;
- b) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria<sup>36</sup> e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine (articolo 4, par. 4).

Se uno Stato membro decide la proroga dei termini dei pagamenti, esso deve trasmettere alla Commissione una relazione su tale proroga entro il 16 marzo 2018.

Su tale base, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che indica gli Stati membri che hanno prorogato i termini e che tiene conto dell'impatto di tale proroga sul funzionamento del mercato interno, in particolare sulle PMI. Alla relazione sono accluse eventuali proposte (articolo 4, par. 4).

Gli Stati membri devono assicurare che il termine per il pagamento stabilito nel contratto non superi i trenta giorni, a meno che un diverso termine sia espressamente concordato tra le parti e giustificato dalla particolare natura del contratto. Il termine non potrà comunque superare i sessanta giorni (articolo 4, par. 6).

La direttiva reca poi norme vevoli sia per le transazioni commerciali tra imprese,

---

<sup>36</sup> Nel *considerando* n. 25 della direttiva si afferma che per i sistemi di assistenza sanitaria si pone il problema bilanciare le esigenze dei singoli pazienti con le risorse finanziarie disponibili. Gli Stati membri dovrebbero quindi poter concedere agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria una certa flessibilità nell'onorare i loro impegni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni.

sia per le transazioni tra imprese e pubblica amministrazione, prevedendo:

- la facoltà delle parti di concordare, fatta salva la pertinente normativa interna, forme di pagamento a rate (articolo 5);
- che il creditore abbia diritto, nell'ipotesi di interessi di mora esigibili, ad un importo forfetario minimo di 40 euro nonché ad un risarcimento ragionevole per ogni costo - eccedente l'importo forfetario - sostenuto a causa del ritardo (articolo 6);
- l'obbligo per gli Stati membri di prevedere l'impossibilità per il debitore di far valere clausole contrattuali o prassi - sul periodo di pagamento, sul tasso di interesse di mora o sul risarcimento per i costi di recupero - che risultino gravemente inique per il creditore (articolo 7).

La direttiva indica esplicitamente come gravemente iniqua una clausola contrattuale o una prassi che escluda l'applicazione degli interessi di mora o il risarcimento per i costi di recupero.

Essa inoltre elenca specifiche circostanze (violazione del principio della buona fede e della correttezza; natura del prodotto o del servizio e motivi oggettivi) da valutare ai fini dell'esistenza di clausole gravemente inique.

In particolare, nel caso di clausole contrattuali o prassi gravemente inique, la normativa nazionale deve approntare strumenti che attribuiscono la legittimazione ad agire dinanzi agli organi giurisdizionali alle organizzazioni ufficialmente riconosciute per la rappresentanza delle imprese o titolari di un legittimo interesse a rappresentarle;

- l'obbligo per gli Stati membri di rendere trasparenti i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva, anche rendendo pubblico il tasso d'interesse legale di mora, utilizzando pubblicazioni specialistiche e campagne promozionali, o incoraggiando la creazione di codici di pagamento rapido (articolo 8);
- l'obbligo per gli Stati membri di prevedere che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state totalmente pagate, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, e la possibilità di adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore (articolo 9);
- l'obbligo per gli Stati membri, relativamente alle procedure di recupero di crediti non contestati, di assicurare che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, anche mediante procedure accelerate e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente (articolo 10).

Entro il 16 marzo 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, corredata di eventuali proposte (articolo 11).

La direttiva, entrata in vigore il 15 marzo 2011, stabilisce - quale termine per il suo recepimento nel diritto interno degli Stati membri - il 16 marzo 2013 (articoli 12 e 14).

La delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame sulla base sia dei principi e criteri direttivi di

carattere generale previsti dall'articolo 2, comma 1, dello stesso testo<sup>37</sup>, sia di ulteriori principi e criteri.

Più in dettaglio, il criterio di cui alla **lettera a)** stabilisce che le modalità applicative della direttiva 2001/7/UE concernenti i contratti conclusi tra pubbliche amministrazioni e imprese siano individuate prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della stessa direttiva (ossia prima del 16 marzo 2013).

Si ricorda che il paragrafo 4 dell'articolo 12 citato prevede che, nel recepire la direttiva 2001/7/UE, gli Stati membri decidono se escludere contratti conclusi prima del 16 marzo 2013.

La **lettera b)** prevede che, per i contratti conclusi prima del suddetto termine del 16 marzo 2013, sia individuata una disciplina transitoria concernente i pagamenti delle imprese che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in relazione ai contratti di subfornitura.

La **lettera c)** stabilisce infine che siano adeguate le procedure contabili in materia di flessibilità di bilancio e sia rafforzata la programmazione dei flussi di cassa.

Si ricorda che nel testo originario del disegno di legge presentato alla Camera (A.C. 4623), la direttiva 2011/7/UE era contenuta nell'allegato B<sup>38</sup>.

Si evidenzia che nell'allegato all'analisi annuale della crescita 2012 (COM(2011)815 def. del 23 novembre 2011) - documento della Commissione UE che segna l'inizio del semestre europeo di *governance* economica 2012 - è stata avanzata la proposta di anticipare *de facto* di un anno il recepimento della

---

<sup>37</sup> L'unico principio e criterio direttivo previsto dall'articolo 2, comma 1, del testo in esame non richiamato dalla disposizione in commento è quello di cui alla lettera *d)*, secondo il quale eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

<sup>38</sup> Si segnala al riguardo il parere della Commissione Bilancio della Camera sul disegno di legge comunitaria 2011 (A.C. 4623), formulato nella seduta del 25 ottobre 2011. In tale occasione il rappresentante del Governo (Ministero dell'economia) ha dichiarato che il recepimento della direttiva 2011/7/UE presenta profili di indubbia onerosità per la finanza pubblica. Al fine di evitare tali aggravii, il rappresentante del Governo ha dunque proposto che il recepimento della direttiva sia rinviato, tenuto conto che la scadenza per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali è fissata al 16 marzo 2013 (con facoltà di escludere dall'applicazione della stessa i contratti stipulati anteriormente a tale data). In esito all'esame del provvedimento, la Commissione Bilancio, preso atto delle predette dichiarazioni del Governo, ha subordinato il proprio parere favorevole alla soppressione (volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione) della direttiva 2011/7/UE dall'allegato B del disegno di legge comunitaria 2011.

direttiva 2011/7/UE negli ordinamenti nazionali, in quanto tale anticipo è ritenuto funzionale all'accrescimento del potenziale di crescita economica dell'Unione e costituisce una specifica misura di aiuto nei confronti delle PMI.

Si segnala altresì che una delega per il recepimento della direttiva è già contenuta all'articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (c.d. Statuto delle imprese), su cui vedi più diffusamente *infra*.

Il **comma 2** dell'articolo in esame delinea la procedura per l'adozione degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1. In particolare si prevede che:

- gli schemi di decreto, forniti di relazione tecnica, devono essere trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
- decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

La disposizione prende altresì in esame l'ipotesi in cui le Commissioni parlamentari in sede di parere formulino condizioni dirette a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ("*Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte*"). In tal caso, qualora il Governo non voglia conformarsi a dette condizioni, deve ritrasmettere gli schemi di decreto - corredati dei necessari elementi integrativi di informazione - alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che esprimono i propri pareri definitivi entro venti giorni.

Il comma in esame prevede infine che, qualora i termini per l'espressione del parere parlamentare sopra individuati scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine della delega o successivamente, quest'ultimo viene automaticamente prorogato di tre mesi.

Il **comma 3** subordina l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della direttiva 2011/7/UE alla precedente entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Tale previsione è conforme a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196<sup>39</sup>, secondo cui le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, ma qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. È stabilito altresì che i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

---

<sup>39</sup> *Legge di contabilità e finanza pubblica.*

Il **comma 4** infine modifica l'alea del comma 1 dell'articolo 10 della legge 11 novembre 2011, n.180<sup>40</sup>.

Tale disposizione ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, un decreto legislativo modificativo del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231<sup>41</sup>, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE<sup>42</sup>.

Per effetto delle modifiche apportate:

- viene soppresso il riferimento all' "integrale" recepimento della direttiva;
- viene ridotto il termine per l'adozione del decreto attuativo (sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione).

---

<sup>40</sup> *Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.*

<sup>41</sup> *Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.*

<sup>42</sup> I principi e criteri direttivi individuati dal comma 1 dell'articolo 10 citato sono i seguenti:

- a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;
- b) previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese.

### **Articolo 13**

*(Modifica all'articolo 139 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori)*

1. All'articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:      «*b-bis*) decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno».

L'articolo - **inserito dalla Camera** - novella l'articolo 139 del decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo) in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. La modifica (mediante l'aggiunta di una lettera *b-bis*) al comma 1) estende la legittimazione ad agire da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, anche al caso di violazione delle norme del decreto legislativo n. 59/2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.

Nel disciplinare la liberalizzazione dei servizi, la direttiva 2006/123/CE (c.d. "direttiva servizi" ovvero direttiva Bolkenstein) richiede un quadro giuridico favorevole alla realizzazione di tale obiettivo, garantendo nel contempo un livello di qualità elevato per i servizi. Essa comprende qualsiasi servizio prestato dietro corrispettivo economico (ad eccezione dei settori esclusi specificamente indicati), tenuto conto nel contempo delle specificità di ciascun tipo di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Circa la libera prestazione dei servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano rispettare il diritto dei prestatori di servizi di operare in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti. Ne consegue che il prestatore di servizi dovrà adeguarsi agli usi e costumi giuridici della nuova sede di lavoro. Inoltre, "lo Stato membro in cui il servizio è prestato deve assicurare il libero accesso ad un'attività di servizi e al libero esercizio della medesima sul proprio territorio". Gli Stati membri non possono ostacolare la libertà di esercizio nel loro territorio sulla base di requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati, o di altri requisiti tra cui l'obbligo per il prestatore di stabilirsi nel territorio dove presta il servizio, di ottenere un'autorizzazione, o di essere registrato in un albo professionale. Possono invece applicare restrizioni per motivi legati alla sicurezza, alla pubblica sanità, alla protezione dell'ambiente e alle condizioni di lavoro. La direttiva 2006/123/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il ricordato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Attualmente, le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Tali associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal codice del consumo, nonché dalle seguenti disposizioni legislative:

a) legge 6 agosto 1990, n. 223<sup>43</sup>, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122<sup>44</sup>, concernenti l'esercizio delle attività televisive;

b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541<sup>45</sup>, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362<sup>46</sup>, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

In virtù del **comma 1**, ora tali associazioni potranno sollecitare l'applicazione della normativa pro-concorrenziale entrata nel nostro ordinamento ai sensi della cd. direttiva Bolkenstein. La direttiva è stata recepita in Italia, come ricordato, con decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, che ha ribadito il generale divieto di regolamentazioni, programmazioni e determinazioni suscettibili di imporre limiti numerici o distanze minime tra esercizi, in forza del principio generale dell'ordinamento comunitario della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione. Il problema con cui si confronta l'ordinamento giuridico nazionale - oramai - non è più l'eliminazione degli ostacoli alla concorrenza, ma il mezzo con cui conseguire quest'obiettivo: la scelta di conformare l'ordinamento ai principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione Europea deve procedere attraverso l'adeguamento delle normative statali, regionali e locali e prassi amministrative - talvolta obsolete, farraginose, stratificate e frammentate - che penalizzano le libertà individuali senza garantire adeguatamente l'interesse pubblico generale.

In via giurisprudenziale è stato ripetutamente affermato che la primazia del diritto europeo<sup>47</sup> comporta la disapplicazione delle norme nazionali divergenti, anche in

---

<sup>43</sup> *Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.*

<sup>44</sup> *Differimento di termini previsti dalla L. 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.*

<sup>45</sup> *Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.*

<sup>46</sup> *Disposizioni urgenti in materia sanitaria.*

<sup>47</sup> Per la primazia del diritto comunitario rispetto alle norme interne confliggenti anche anteriori vds., tra le tante, Corte di Giustizia, 5 febbraio 1963, causa 26/62, *Van Gend en Loos*; Corte di Giustizia, 15 luglio 1964, causa 6/64, *Costa c. Enel*; Corte di Giustizia, 16 giugno 1966, causa *Lutticke*; Corte di Giustizia, 21 giugno 1974, causa *Reyners*; Corte di Giustizia, 17 dicembre 1970, causa 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft*; Corte di Giustizia, 9 marzo 1978, causa 106/77, *Simmenthal*; Corte Costituzionale, sentenza 5 giugno 1984 n. 170, *Granital*.



riferimento al decreto n. 59, e ciò sin nell'imminenza della sua entrata in vigore:<sup>48</sup> eppure, essendo assai diffuso il timore di incorrere nella censura di non dare attuazione ad una norma di legge vigente, nei fatti si demanda alla sede giurisdizionale una ricognizione dell'effetto abrogativo tacito od implicito - sulle norme esistenti - delle norme europee di tutela della libera concorrenza. Nei fatti si affida alla magistratura il compito di apprezzare l'incompatibilità tra le vecchie e le nuove norme, attingendo ai criteri ermeneutici di cui all'articolo 15 delle preleggi (abrogazione cosiddetta "tacita", in quanto la norma abrogata non è citata testualmente ma la sua identificazione discende dalla incompatibilità con la norma abrogante): benché tale abrogazione possa essere rilevata da qualunque soggetto<sup>49</sup> chiamato ad applicare o interpretare la normativa in questione<sup>50</sup>, il sistema prevalente con cui si interviene resta quindi l'intervento in via di azione o ricorso giurisdizionale, col difetto della natura stocastica ed episodica che è propria di questo strumento (rispetto alle potenzialità "a tappeto" di un corretto impiego della potestà amministrativa, in autotutela o per atti generali).

In questa logica si inserisce la previsione in esame, che si aggiunge ad altre forme di valorizzazione del controllo "diffuso" rappresentato dalla cosiddetta *class action*. In proposito, si rammenta che:

- il comma 2 del medesimo articolo 139 del codice del consumo estende la legittimazione ad agire anche agli "organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee": trattandosi di legittimazione ad agire "ai sensi del presente articolo", deve ritenersi che anche ad essi si estenderà il nuovo ambito di operatività dell'azione di cui alla nuova lettera *b-bis*);

- le misure inibitorie di cui all'articolo 140 si rivolgono - dopo l'inserzione operata dalla norma in commento - sia alla controparte privata favorita dalla normativa anti-concorrenziale, sia alla pubblica amministrazione i cui atti mantengono la barriera all'accesso di altri operatori. In tale seconda direzione, peraltro, si pone un problema di rapporti con il decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198<sup>51</sup>, il quale all'articolo 1 appresta un apposito strumento al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un

---

<sup>48</sup> T.A.R. Sicilia (Palermo) sez. II, sentenza 9 settembre 2010, n. 10030, in *Foro amm.* TAR 2010, 9, 2979 (s.m.).

<sup>49</sup> Corte di Giustizia, 22 giugno 1989, causa 103/88, *Fratelli Costanzo*: la prevalenza del diritto comunitario vincola non solo i giudici nazionali, ma "tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti locali territoriali", a disapplicare le norme interne, statali e regionali, che si pongano in contrasto con il diritto comunitario.

<sup>50</sup> Cfr. Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, parere AS877 del 31 agosto 2011.

<sup>51</sup> *Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.*

servizio pubblico<sup>52</sup>. Il rapporto tra questo tipo di ricorso e quello di cui agli articoli 139 e 140 del codice del consumo è disciplinato all'articolo 2 di tale decreto n. 198: se il ricorso di cui al codice del consumo è precedente, il ricorso per violazione di *performance* non può essere proposto (così come non può esserlo se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge statale o regionale e preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte); se invece il ricorso ai sensi del codice del consumo è successivo, il giudice della *performance* della pubblica amministrazione si ferma. Indi il giudizio sulla *performance* riprende solo se riassunto al termine del giudizio svolto ai sensi del codice del consumo, e solo se in quella sede non è passata in giudicato una sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140.

---

<sup>52</sup> I titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio "nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di *performance* contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*) coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" .

## Articolo 14

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)*

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi *in vitro* e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione

di cui alla lettera b) in tutto il territorio nazionale;

d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche e di esperimenti bellici, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;

f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

g) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il presente articolo è stato inserito dalla Camera.**

Il **comma 1** reca specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, "sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici". Il **comma 2** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Si ricorda che la delega in esame deve essere esercitata entro il 10 settembre 2012 (in base all'**articolo 1, comma 1**, del presente disegno di legge ed all'art. 61, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 2010/63/UE).

L'attuale disciplina interna in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è posta dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, recante "attuazione della direttiva n. 86/609/CEE<sup>53</sup> in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", nonché dall'art. 1 della L. 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni<sup>54</sup>.

Riguardo alla direttiva 2010/63/UE oggetto di recepimento, che è contenuta nell'Allegato B al presente disegno di legge, si rinvia alla sintesi del suo contenuto, riportata nell'apposita sezione del presente dossier relativa alle singole direttive.

I principi e criteri direttivi di cui al **comma 1** del presente **articolo 14** sono i seguenti:

- formazione di personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi *in vitro* e nel miglioramento delle condizioni sperimentali (**lettera a**));
- presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici (**lettera a**) citata);
- divieto di impiego di scimmie antropomorfe, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione, ad eccezione dei casi ivi indicati (**lettera b**)). Si ricorda che sia la direttiva da recepire sia l'attuale disciplina legislativa interna recano alcune norme restrittive anche con riferimento ai primati non umani diversi dalle scimmie antropomorfe (cfr. altresì *sub* la successiva **lettera c**));
- divieto di allevamento di primati non umani, cani e gatti destinati alla sperimentazione (**lettera c**));
- definizione di "una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità

<sup>53</sup> La direttiva 86/609/CEE è abrogata secondo i termini temporali di cui all'art. 62 della direttiva 2010/63/UE in oggetto.

<sup>54</sup> Quest'ultima legge (*Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli)*) è stata interamente abrogata - ad eccezione di due commi dell'art. 1 - dall'art. 20 del citato D.Lgs. n. 116.

della manipolazione e dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente" (**lettera d**));

- divieto di impiego di animali negli àmbiti sperimentali di esercitazioni didattiche e di esperimenti bellici, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari (**lettera e**));
- divieto di esperimenti, dolorosi per gli animali, che non prevedano anestesia o analgesia (**lettera f**));
- definizione di "un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo" (**lettera g**)).

*Si osserva che i divieti di cui alle lettere c) ed e) non appaiono presenti nella direttiva 2010/63/UE né nell'attuale disciplina interna e che l'art. 2, paragrafo 1, della medesima direttiva sembra ammettere che le disposizioni interne assicurino una protezione più estesa degli animali (utilizzati a fini scientifici) solo qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010. Al riguardo, si rileva altresì che il divieto di cui alla lettera f) appare più generale e restrittivo rispetto alle norme in materia di anestesia ed analgesia poste dalla direttiva 2010/63/UE<sup>55</sup> e dall'attuale disciplina interna<sup>56</sup>.*

*Sotto il profilo formale, si osserva che nella lettera c) sarebbe preferibile usare - anziché il termine "primati" - la locuzione "primati non umani".*

---

<sup>55</sup> Cfr., in particolare, l'art. 14 della direttiva.

<sup>56</sup> Cfr., in particolare, l'art. 4, comma 3, e l'art. 9 del D.Lgs. n. 116 del 1992.



## **Articolo 15**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;

*b)* disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e

la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

*c)* razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea;

*d)* previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n.428/2009;

*e)* previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n.96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n.96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009, anche con riguardo alle fattispecie

sanzionatorie ivi stabilite, in quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le

amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo - **inserito dalla Camera** - reca una delega ad adottare un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

A differenza dell'esercizio della delega contenuta all'articolo 12 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - che era volta a dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 (che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa) - in questo caso si versa in un ambito disciplinabile con regolamenti comunitari, poiché la materia dei materiali "duali" rifluisce nella competenza primaria (sul mercato unico e la concorrenza) degli organi dell'Unione, in virtù della lettera *b*) dell'articolo 346 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea.

Il processo di europeizzazione risulta, per i materiali per la difesa, tuttora fortemente condizionato dall'art. 346 TFUE, che esclude esplicitamente questi materiali dal mercato interno; l'ultimo periodo della lettera *b*) della disposizione<sup>57</sup>, però, recepisce nella sostanza un'evoluzione fortemente sostenuta dalla Commissione<sup>58</sup>, secondo cui l'esclusione dalla disciplina europea della concorrenza è meno scontata nel settore dei "beni duali"<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> «Ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires»: cfr., per la sua portata, le dichiarazioni del competente ministro francese in Parlamento in sede di esame del disegno di legge di recepimento della direttiva 2009/43/CE (*Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3188. Rapport de M. Yves Fromion, au nom de la commission de la défense, n° 3311, p. 31, consultabile alla URL <http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r3311.pdf>*).

<sup>58</sup> Una comunicazione della Commissione europea del dicembre 2006 è però intervenuta per interpretare l'articolo 296 del Trattato istitutivo delle Comunità europee (ora art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), che escludeva dalla disposizioni del mercato interno le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno degli Stati membri. La finalità della comunicazione è stata quella di circoscrivere l'applicazione dell'articolo 296, che, nella interpretazione estensiva invalsa nella prassi degli scorsi decenni, aveva praticamente escluso tutto il settore della difesa dalle regole del mercato unico europeo.

<sup>59</sup> "Di fatto, le Forze Armate sono diventate il verificatore, il dimostratore "sul campo" della bontà del prodotto, oltre che veicolo di un possibile utilizzo, in campo civile, di materiale militare (secondo il



Nell'ambito di tale competenza, è stato emanato il regolamento (CE) n.428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, al quale il comma 1 tende ad adeguare la normativa nazionale. Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, per i quali si intendono i prodotti, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

Il regolamento prescrive che i prodotti a duplice uso (compresi i *software* e le tecnologie) siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall'Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo grazie ai servizi di intermediazione prestati da intermediari che risiedono o sono stabiliti nell'Unione. Il regolamento contiene criteri comuni da applicare nei procedimenti autorizzativi; regola forme di consultazione preventiva tra i Paesi membri con scambio informativo sui vari dinieghi di autorizzazione emessi; obbliga a munirsi di autorizzazione all'esportazione per tutti i materiali riportati nell'allegato I;disciplina differenti tipologie di autorizzazione di natura specifica individuale, globale individuale e generale nazionale e comunitaria; sottopone ad autorizzazione anche prodotti non inclusi nella lista comunitaria, quando ricorrano determinate circostanze.

Il regolamento sostituisce il precedente regolamento comunitario n. 1334 del 22 giugno 2000 (cui dava attuazione il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96); in precedenza, operavano il decreto legislativo n. 89 del 24 febbraio 1997, che aveva dato piena attuazione alla prima normativa comunitaria (il regolamento CE n. 3381 del 19 dicembre 1994), e la legge n. 222 del 27 febbraio 1992, che ha costituito la prima disciplina organica del settore. In realtà, però, tale legge recava principi speculari a quelli posti, per i trasferimenti di materiali d'armamento, dalla legge n. 185 del 1990 (la cui revisione è tra l'altro oggetto della delega di cui al citato articolo 12 della legge n. 217 del 2011).

Anche a seguito del regolamento n. 428/2009, come per il suo diretto precedente, si pone l'esigenza di adeguamento dell'ordinamento nazionale, se non altro per apprestare adeguata tutela penale delle sue disposizioni con la previsione di tre principali tipologie di sanzioni (nella parte in cui divergono da quelle contenute nel precedente decreto del 2003). Va però notato che tale regolamento è stato emendato in virtù della recente emanazione del regolamento (UE) n. 1232/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre

---

principio del *dual use*): così si legge nell'intervento del segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, tenuto nel corso della conferenza sul tema "Competenza, cooperazione e condivisione: i punti decisivi del *Procurement*" svoltasi presso il Centro Alti Studi per la Difesa il 14 maggio 2010. Vi si aggiunge anche che nel "rapporto difesa-industria, non solo si condivide l'onere finanziario, ma si compartecipa anche alle eventuali *royalties*, nel caso sia possibile lo sfruttamento commerciale del brevetto" (testo consultato alla URL [http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/Compiti\\_e\\_Activita/Interventi157/2010-05/Pagine/Competenza\\_cooperazione\\_e\\_co\\_1214Procurement.aspx](http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/Compiti_e_Activita/Interventi157/2010-05/Pagine/Competenza_cooperazione_e_co_1214Procurement.aspx)).

2011, che non trova diretta menzione nella norma di delega e che, invece, soddisfa ulteriori esigenze presentatesi in sede applicativa.

Come segnalato nei considerando iniziali, appare "opportuno applicare procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l'Unione per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori dell'Unione, armonizzare la portata delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e le condizioni relative al loro uso tra gli esportatori dell'Unione e garantire l'efficienza e l'efficacia dei controlli della sicurezza nell'Unione"; ciò avviene anche creando "nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti specifici a duplice uso verso determinate destinazioni specifiche", nonché attribuendo alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore "la facoltà di vietare il ricorso alle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione alle condizioni stabilite dal regolamento".

Il **comma 1** prescrive che la delega sia esercitata a fine di adeguamento al solo regolamento (CE) n.428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, tacendo delle modifiche. Invero, la lettera a) include in tale obbligo di adeguamento anche "gli accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa". Premesso che tale previsione non appare riferita al regolamento di modifica del 2011, in quanto produzione normativa di secondo grado degli organi dell'Unione stessa, sorge piuttosto il dubbio che ci si riferisca ai soli accordi di cui è parte l'Italia<sup>60</sup> ovvero anche ad eventuali accordi di cui fosse parte l'Unione europea nel suo insieme: l'ultimo periodo della lettera b) dell'articolo 346 TFUE potrebbe comportare - per quei materiali "duali" - anche una "comunitarizzazione" dei relativi negoziati interstatali di riconoscimento reciproco, almeno laddove nel diritto comune è conferita una competenza primaria agli organi dell'Unione (es. articolo 118 TFUE)<sup>61</sup>. In tal senso depone anche il citato regolamento (UE) n. 1232/2011 del

---

<sup>60</sup> Nell'intervento citato del segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, il 14 maggio 2010, si legge che "nonostante i richiami formali ed informali degli organismi comunitari, nulla sarebbe cambiato se non fosse mutato radicalmente il quadro situazionale. L'aumento dei costi degli equipaggiamenti militari, dovuto all'utilizzo di nuove tecnologie, e gli ingenti investimenti necessari per la ricerca e sviluppo, insieme alla generale diminuzione dei fondi che gli stati europei - ma non solo europei - possono destinare alla Difesa, hanno portato ad un fiorire di iniziative bilaterali e multilaterali (...) in materia di accordi internazionali, l'Italia ha sottoscritto 81 memoranda e 25 accordi tecnici" (*ibidem*).

<sup>61</sup> Implicitamente lo si desume dall'articolo 9 della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità di accesso al servizio pubblico regolamentato, offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo, adottata dalla Commissione l'8 ottobre 2010 [COM(2010) 550 definitivo]: tale disposizione prevede che le autorizzazioni contemplate nel regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di "prodotti a duplice uso" - di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 - non sono sufficienti a consentire le esportazioni di attrezzature o di tecnologie relative all'utilizzo del PRS: fossero anche inclusi nei prodotti di cui all'allegato I del predetto regolamento, tali attrezzature o

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che all'articolo 25 bis (fatte salve le disposizioni in materia di accordi di mutua assistenza amministrativa o i protocolli in materia doganale tra l'Unione e i paesi terzi), prevede che il Consiglio possa autorizzare la Commissione a negoziare con i paesi terzi accordi per il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni dei beni a duplice uso oggetto del presente regolamento e in particolare per eliminare gli obblighi di autorizzazione per le riesportazioni all'interno del territorio dell'Unione.

La lettera *b*) dei criteri di delega contempla l'unitarietà della disciplina risultante, mediante il coordinamento delle norme legislative vigenti ed operando per garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa; quanto alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, prescritta dalla lettera *c*), essa potrà avvenire solo nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea (alla stessa stregua di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148).

La lettera *d*) - procedimentalizzando il divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n.428/2009<sup>62</sup> - soddisfa un'esigenza che si poneva già per l'art. 14 del decreto n. 96/2003, nella parte in cui il divieto generale di prestazione di assistenza tecnica colpiva senza un dato formale di rango primario o sovraprimario<sup>63</sup>, dovendosi risalire in proposito ad atti secondari<sup>64</sup>.

---

tecnologie possono essere esportate solo nel quadro degli accordi con i paesi terzi (quindi stipulati dall'Unione nel suo insieme) indicati all'articolo 2, paragrafo 7 della proposta, o a norma delle modalità di sistemazione e funzionamento delle stazioni di riferimento di cui all'articolo 10 della medesima.

<sup>62</sup> Il quale costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare le intese di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.

<sup>63</sup> In proposito, si noti che già dal decreto n. 96/2003 assumono rilievo diretto le risoluzioni di cui al capo VII della Carta delle Nazioni Unite, che escludono dall'ambito di operatività dell'autorizzazione (e quindi vietano) l'esportazione di prodotti se l'esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro (nel quale è stabilito) che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari: ciò vale nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti a un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio europeo, da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tra le altre fonti scritte, quelle europee erano solo apparentemente solide, provenendo da "posizioni comuni" assunte al di fuori dell'ambito comunitario stretto (secondo il regime "a tre pilastri" del trattato di Amsterdam): solo ora il quadro di riferimento istituzionale è cambiato, visto che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli embarghi sulle armi nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione sono adottati mediante decisioni del Consiglio.

<sup>64</sup> Decreto del Ministero del commercio con l'estero n. 313 del 14 luglio 1990, il cui art. 1 disponeva che "l'importazione e l'esportazione delle merci sono libere, salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni internazionali e comunitari o per esigenze di interesse nazionale, con

La lettera e) impone di attingere - nel prevedere misure sanzionatorie nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti - nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n.96.

Pertanto deve ritenersi che anche le condotte elusive delle nuove fattispecie autorizzatorie (ovvero quelle riformulate) saranno assistite da sanzioni penali che si muovono entro i seguenti intervalli edittali:

- operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false: reclusione da due a sei anni o multa da 25.000 a 250.000 euro;
- operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni: reclusione da due a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro;
- mancato adempimento all'obbligo informativo da parte dell'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I: arresto fino a due anni;
- omissione della comunicazione delle variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, ovvero dell'indicazione sui documenti e registri commerciali degli elementi di legge, ovvero loro mancata conservazione: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro<sup>65</sup>;
- assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi: reclusione da due a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro;
- l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui sopra e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso dal Consiglio europeo o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: reclusione fino a due anni o multa da 10.000 a 50.000 euro;
- trasmissione via internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono - senza preventiva autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo

---

provvedimenti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Tali provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La cessione di merci individuate nei provvedimenti di cui al comma 1, da parte di soggetti residenti in Italia, può essere assoggettata ad autorizzazione anche quando il movimento delle merci avviene al di fuori del territorio doganale o in territori extra doganali e assimilati, con eccezione delle merci acquistate e rivendute nello stesso Paese. Possono essere altresì assoggettati ad autorizzazione i transiti indiretti delle merci suddette che danno luogo ad immissione in magazzini e depositi doganali e a successiva spedizione all'estero da parte di residenti in Italia”.

<sup>65</sup> Alla stessa sanzione è assoggettato colui il quale, su richiesta dell'Autorità competente, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di beni a duplice uso.

dichiarazioni o documentazioni false - di progetti, il design, le formule, il software e le tecnologie a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni di cui agli Allegati I e IV del regolamento: reclusione fino a due anni o multa da 10.000 a 50.000 euro.

Si segnala che nel decreto n. 96/2003 non è soggetta a preventiva autorizzazione la sola pubblicizzazione a scopo commerciale dei beni a duplice uso che non comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche del prodotto. Invece, nel regolamento n. 428/2009, al quale la presente norma intende adeguare la normativa nazionale, l'autorizzazione all'esportazione di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

Il **comma 2** disciplina la possibilità di decreti correttivi o integrativi, mentre il **comma 3** dispone che, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, resta in vigore il decreto n. 96/2003 citato, in quanto compatibile con il Regolamento (CE) n. 428/2009, con particolare riguardo alle fattispecie sanzionatorie.

Il **comma 4** prevede una doppia clausola di invarianza, sia finanziaria (dall'esercizio della delega non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) che generalmente amministrativa (si provvede all'adempimento dei nuovi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente). Le amministrazioni interessate, in proposito, erano individuate dal decreto n. 96/2003 con:

- l'indicazione di un'autorità nazionale competente, incaricata e del controllo e del rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni a duplice uso: essa è il Ministero delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, all'interno della IV divisione della direzione generale per la politica commerciale internazionale;
- la costituzione di un Comitato consultivo interministeriale, che esprime un parere su rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni, ovvero su questioni di carattere particolare e/o generale relative all'attività di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa; la specificità della potenzialità militare è riconosciuta nella presenza, nel Comitato, di un rappresentante del Ministero della difesa.



## Articolo 16

*(Recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, e ulteriori misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto)*

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, dopo la lettera *d*) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) alle cessioni, effettuate fino al 30 giugno 2015, di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *e-bis*), numeri 1) e 2), *q*) e *u*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003».

2. Al fine di contrastare l'evasione in materia di imposta sul valore aggiunto, al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*d-ter*) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;

*d-quater*) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79", e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164", pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n.205 del 1° settembre 2004».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

**L'articolo 16, inserito dalla Camera,** è diretto ad estendere l'ambito operativo del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*) a fini dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di dare attuazione alla direttiva

2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, e contrastare l'evasione in materia di IVA.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame, ai fini del recepimento della direttiva 2010/23/UE, modifica il DPR n. 633 del 26 ottobre 1972<sup>66</sup>, in particolare inserendo la lettera *d-bis*) al sesto comma dell'articolo 17 dedicato ai soggetti passivi IVA.

Per effetto di tale aggiunta viene disposta l'applicazione del *reverse charge*<sup>67</sup> alle seguenti operazioni di cessione:

- cessioni di quote di emissioni di gas serra, effettuate fino al 30 giugno 2015.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera p), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216<sup>68</sup>, per “quota di emissioni” si intende il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel periodo di riferimento, cedibile conformemente al medesimo D.Lgs. n. 216 del 2006;

- cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *e-bis*) del citato D.Lgs. n. 216 del 2006 per “credito di emissione” si intende l'unità di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto (comprendenti: unità del monte-emissioni assegnato - AAU; unità di rimozione delle emissioni- RMU); la successiva lettera q) definisce la riduzione delle emissioni certificate (CER) un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC<sup>69</sup> o del Protocollo di Kyoto; infine, la lettera u) qualifica l'unità di riduzione delle emissioni (ERU), un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.

Si ricorda che nel testo originario del disegno di legge presentato alla Camera (A.C. 4623), la direttiva 2010/23/UE era contenuta nell'allegato B.

---

<sup>66</sup> *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

<sup>67</sup> Si ricorda che il *reverse charge* è un meccanismo di inversione contabile, ai sensi del quale l'obbligo di versamento dell'imposta è trasferito all'acquirente, se soggetto passivo IVA, in luogo del cedente o prestatore.

<sup>68</sup> *Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.*

<sup>69</sup> Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change* - UNFCCC)



### **La direttiva 2010/23/UE**

La direttiva 2010/23/UE modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

La direttiva 2010/23/UE in particolare ha introdotto un nuovo articolo 199-*bis* alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell'IVA, al fine di consentire agli Stati membri di prevedere, per un periodo limitato di tempo, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra (come disciplinato dalla Direttiva 2003/87/CE). In sostanza, l'obbligo di versare l'IVA spetta al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni e non, come di norma previsto, al soggetto passivo che effettua l'operazione. Come emerge dai considerando della direttiva, l'obiettivo della norma è di combattere le frodi ai danni dell'IVA tramite una misura temporanea, che deroga alle norme vigenti nell'Unione.

Il nuovo articolo 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE, già in vigore dal 9 aprile 2010, stabilisce che fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, come definiti all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva.

Una volta introdotto il meccanismo del *reverse charge* gli Stati membri informano la Commissione in merito alla sua applicazione, presentando inoltre una relazione con una valutazione dettagliata dell'efficacia e dell'efficienza globali della misura. Ogni Stato membro che, a decorrere dal 9 aprile 2010, ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2014.

Gli Stati membri che scelgono di applicare il meccanismo di cui all'articolo 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE comunicano alla Commissione le disposizioni della misura di applicazione del meccanismo al momento dell'avvio di quest'ultimo.

La direttiva, dal momento che autorizza (senza obbligarli) gli Stati membri a prevedere il meccanismo dell'inversione contabile limitatamente ad alcune operazioni, non prevede un termine di recepimento.

*Si evidenzia che l'articolo in esame riprende i contenuti dell'articolo 15 del ddl comunitaria 2010 (A.S. 2322), espunto dal testo in sede di approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea della Camera.*

Anche il **comma 2** dell'articolo in esame modifica il DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 - al fine stavolta di contrastare l'evasione IVA - in particolare inserendo le lettere d-*ter*) e d-*quater*) al sesto comma dell'articolo 17.

Viene pertanto esteso il meccanismo dell'inversione contabile:

- alle cessioni di diritti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili<sup>70</sup> (c.d. certificati verdi) (lettera d-*ter*) del comma 6 dell'articolo 17 del DPR n. 633 del 1972);
- alle cessioni di titoli di efficienza energetica<sup>71</sup> (c.d. certificati bianchi) liberamente scambiabili tra gli operatori (lettera d-*quater*) del comma 6 dell'articolo 17 citato).

Si ricorda che i "certificati verdi" possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L'elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete, godendo della precedenza nel dispacciamento. In aggiunta, vengono rilasciati al produttore, su richiesta e previo riconoscimento all'impianto della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili, i certificati verdi, titoli comprovanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, che costituiscono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all'obbligo della quota minima devono dimostrare di avervi adempiuto.

I certificati verdi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell'elettricità, attraverso la piattaforma di negoziazione organizzata presso la società Gestore del mercato, oppure mediante contratti bilaterali.

Per quanto concerne i "titoli di efficienza energetica" o "certificati bianchi" si tratta di un meccanismo basato sull'imposizione ai distributori di energia elettrica e di gas naturale di maggiori dimensioni di obblighi annuali di risparmio energetico da realizzare attraverso progetti attuati presso i clienti finali, propri o altrui.

Tale meccanismo prevede in particolare la creazione di un mercato dei titoli di efficienza energetica, attestanti gli interventi realizzati, per certi versi simile a quello dei certificati verdi, a favore dei soggetti che hanno conseguito i risparmi energetici prefissati. L'emissione dei titoli da parte del Gestore dei mercati energetici (GME) viene effettuata sulla base di una comunicazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che certifica i risparmi conseguiti. La compravendita di questi titoli avviene tramite contratti bilaterali o in un mercato apposito istituito dal GME e regolato da disposizioni stabilite dal GME stesso d'intesa con l'Autorità.

---

<sup>70</sup> Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n. 79 del 1999 (*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*).

<sup>71</sup> Ai sensi degli articoli 10 dei due D.M. 20 luglio 2004 del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (recanti, rispettivamente, "*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164*", e "*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79*").

Gli obiettivi di incremento di efficienza energetica possono essere conseguiti dai distributori oltre che attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica - con conseguente emissione dei titoli - anche con l'acquisto dei certificati da altri soggetti. L'acquisto e lo scambio di titoli è consentito all'interno del mercato dei titoli di efficienza energetica organizzato e gestito dal GME.

Il **comma 3** subordina infine l'efficacia delle disposizioni recate dal comma precedente alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

L'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre speciali misure di deroga a quanto previsto dalla direttiva medesima, con la finalità di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

Lo Stato membro che desidera introdurre le misure in deroga deve inviare una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente e trasmette la domanda agli altri Stati membri. Entro i tre mesi successivi la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

La procedura deve comunque essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.



## Articolo 17

*(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE)*

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»;

b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;

c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra

costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori»;

d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;

e) all'articolo 23:

1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;

2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;

f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono soppressi.

**L'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, novella il decreto legislativo n. 188 del 2008<sup>72</sup>, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva europea 2006/66/CE<sup>73</sup> in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Tali modifiche sono volte ad ovviare alla messa in mora da parte della Commissione europea circa la non corretta trasposizione della suddetta direttiva 2006/66/CE nel decreto legislativo n. 188 del 2008, assunta con decisione del 26 gennaio 2012 (procedura di infrazione n. 2011/2218).

In particolare, le modifiche proposte riguardano:

- l'articolo 1, comma 1: si inserisce nell'articolo che delimita l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 188 del 2008 l'espresso divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;

- l'articolo 10, comma 6: si precisa che le operazioni di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori possono essere effettuate fuori dal territorio nazionale o

---

<sup>72</sup> Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, *Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE*.

<sup>73</sup> Dir. 6 settembre 2006, n. 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

comunitario solo se le relative spedizioni sono conformi alla normativa comunitaria in materia;

- l'articolo 11, comma 1: si attribuisce al Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori;

- l'articolo 12, comma 1: si consente lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei residui dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli solo se sottoposti sia a trattamento che a riciclaggio;

- l'articolo 23, commi 1 e 3: si estende la vigente disciplina in tema di etichettatura di pile e accumulatori anche ai cd. «pacchi batterie», anche prevedendo che i contrassegni di tali prodotti (pile, accumulatori e pacchi batterie) debbano avere le caratteristiche di visibilità, leggibilità e indelebilità;

- infine, all'Allegato II, parte B, che definisce i requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio, vengono soppressi i punti 1 e 2, che individuano, rispettivamente, le operazioni minime che devono intendersi ricomprese nell'attività di trattamento di pile e accumulatori esausti e le caratteristiche dei siti o dei contenitori nei quali può avere luogo il trattamento e lo stoccaggio di tali prodotti.

## **Articolo 18**

*(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)*

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (*Designazione degli aromi*).  
– 1. Fatte salve le disposizioni contenute nel capo IV del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, gli aromi sono designati con i seguenti termini:

a) “aromi“, o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma, se il componente aromatizzante contiene aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f) e h), del regolamento (CE) n. 1334/2008;

b) “aroma di affumicatura“, o “aromatizzanti di affumicatura“ prodotti da alimenti o da categorie o basi di alimenti, ovvero aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio, se il componente aromatizzante contiene aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

2. Il termine “naturale“ per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine “aroma“.

4. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino e la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine “aromi“, con la dicitura “incluso chinino“ o “inclusa caffeina“.

5. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la menzione: “Tenore elevato di caffeina“ deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda. Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100ml.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine “caffè“ o “tè“».

L'articolo - **inserito dalla Camera** - novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 1992, che aveva dato attuazione alla direttiva 89/395/CEE e alla direttiva 89/396/CEE in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e relativa pubblicità. Con specifico riguardo alle denominazioni degli aromi e di alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari, al fine della loro indicazione in etichetta, viene introdotta una nuova disciplina in materia di designazione degli aromi.

La modifica - apportata al **comma 1** - si rende necessaria per adeguare la normativa nazionale a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1334/2008, che ha dettato le nuove denominazioni con le quali gli aromi devono essere indicati in etichetta nell'elenco degli ingredienti presenti nei prodotti alimentari.

In particolare, ci si uniforma all'esigenza esposta dal 27° considerando del regolamento, secondo cui "se il sapore affumicato di un particolare alimento è dovuto all'aggiunta di aromatizzanti di affumicatura, i consumatori dovrebbero esserne informati. A norma della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura non dovrebbe indurre il consumatore a confondere un prodotto affumicato tradizionalmente con fumo fresco oppure con aromatizzanti di affumicatura". Pertanto, è "aroma di affumicatura", o "aromatizzante di affumicatura" quello<sup>74</sup> in cui il componente aromatizzante contiene aromi ottenuti mediante il frazionamento e la purificazione di un fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame primarie e/o aromatizzanti di affumicatura derivati<sup>75</sup> e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento è "naturale"<sup>76</sup> solo un aroma il cui componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali<sup>77</sup>. La descrizione è così formulata: «aroma naturale di "alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare"». Il termine «aroma naturale di "alimento o categoria di alimenti o materiale di base

---

<sup>74</sup> Prodotto da alimenti o da categorie o basi di alimenti, ovvero aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio.

<sup>75</sup> Quali definiti all'articolo 3, punti 1), 2) e 4) del regolamento (CE) n. 2065/2003, ai sensi dei quali si intende per: «condensati di fumo primari» la parte purificata a base acquosa di fumo condensato che rientra nella definizione di «aromatizzanti di affumicatura»; «frazione di catrame primaria» la frazione purificata della fase catramosa ad alta densità insolubile in acqua di fumo condensato che rientra nella definizione di «aromatizzanti di affumicatura»; «aromatizzanti di affumicatura derivati» gli aromatizzanti ottenuti dall'ulteriore trattamento dei condensati di fumo primari e delle frazioni di catrame primarie ed utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro l'aroma di affumicatura.

<sup>76</sup> Il termine «naturale» può essere utilizzato in associazione ad un riferimento ad un alimento, ad una categoria di alimenti o ad una fonte d'aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno il 95 % del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento.

<sup>77</sup> Il termine «sostanza aromatizzante naturale» può essere utilizzato solo per gli aromi il cui componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali.



alimentare" con altri aromi naturali» può essere utilizzato solo se il componente aromatizzante è parzialmente derivato dal materiale di base a cui è fatto riferimento, l'aroma del quale è facilmente riconoscibile. Il termine «aroma naturale» può essere utilizzato soltanto se il componente aromatizzante è derivato da materiali di base diversi e se un riferimento ai materiali di base non ne indica l'aroma o il sapore.

Misure *ad hoc* (loro menzione immediatamente dopo il termine “aroma”, ovvero, se del caso, con la dicitura “incluso chinino” o “inclusa caffeina”) coprono l'ambito di applicazione della direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina. Essa già rendeva obbligatoria la menzione della presenza di chinino e caffeina, anche se utilizzati soltanto come aroma: questa misura è destinata a tutelare la salute dei consumatori, che possono risentire dell'assunzione di caffeina o di chinino, in particolare nel caso di consumo di bevande diverse da quelle a base di caffè o di tè e di cui spesso è sconosciuto il tenore di caffeina.

Per la caffeina, in caso di superamento di una certa soglia (150 milligrammi per litro), sull'etichetta deve figurare, nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto, la menzione «Tenore elevato di caffeina», seguita dalla quantità: tale norma però non si applica alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine “caffè” o “tè”.



## **Articolo 19**

### *(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, del regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e con le disposizioni attuative delle direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle disposizioni vigenti in materia;

b) tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione e informazione del consumatore e tutela della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

c) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali;

d) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e di riconoscimento delle imprese del settore fitosanitario, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;

e) applicazione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle

disposizioni di cui ai commi 1 e 3, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Il presente articolo - inserito dalla Camera** - reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di produzione e distribuzione commerciale dei prodotti fitosanitari.

La delega appare intesa a coordinare la disciplina interna vigente con le disposizioni comunitarie, in particolare con alcune di recente adozione (cosiddetto "pacchetto pesticidi"), che hanno ampliato l'ambito della regolamentazione di livello comunitario in materia.

I regolamenti e le direttive comunitarie a cui fa riferimento la disciplina di delega sono menzionati nel **comma 1**. Si ricorda che la normativa interna di rango legislativo è posta, in via principale, dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194<sup>78</sup>.

La delega deve essere esercitata entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega sono stabiliti dal **comma 3** nonché mediante il rinvio, operato dal **comma 1**, ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59<sup>79</sup>, e successive modificazioni. Si ricorda che quest'ultimo articolo concerne decreti legislativi e regolamenti di riassetto normativo.

La procedura per l'esercizio della delega è oggetto dell'**alinea del comma 3**. Tuttavia, il precedente **comma 1** fa rinvio al suddetto art. 20 della L. n. 59, e successive modificazioni, anche per le modalità. *E' forse opportuno, in merito, un coordinamento tra i due commi, dal momento che l'art. 20, comma 5, della L. n. 59 stabilisce una procedura di emanazione diversa, relativamente alle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei singoli Ministri, e contempla anche il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali ed i successivi pareri delle Commissioni parlamentari competenti.*

I principi e criteri direttivi specifici di cui al summenzionato **comma 3** concernono: il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti; la tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, la tutela dell'ambiente, la protezione ed informazione del consumatore, la tutela della qualità dei prodotti (con la garanzia della libera circolazione degli stessi e della

---

<sup>78</sup> Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

<sup>79</sup> Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

competitività delle imprese); la determinazione, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese sia per le procedure di rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari sia per quelle di controllo ufficiale; la semplificazione delle procedure di registrazione e di riconoscimento delle imprese del settore; la definizione "di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive".

Il **comma 2** fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Il **comma 4** consente l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi rispetto a quelli emanati ai sensi della delega in esame.

I **commi 5 e 6** recano le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.



## Articolo 20

*(Modalità di trasmissione di dati al Parlamento su frodi e sofisticazioni in materia di alimenti e di bevande)*

1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

«5. I dati di cui al comma 1 sono inseriti nella relazione sul piano integrato

di controllo nazionale pluriennale elaborato, in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, dal Ministero della salute, che ne cura la trasmissione annuale al Parlamento».

**Il presente articolo - inserito dalla Camera** - modifica le modalità di trasmissione dei dati al Parlamento sulle frodi e sulle sofisticazioni in materia di alimenti e di bevande, dati raccolti<sup>80</sup> dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS) sulla base delle attività di tutte pubbliche amministrazioni competenti in materia.

La disciplina vigente<sup>81</sup> prevede che i dati vengano trasmessi annualmente al Parlamento.

La novella in esame dispone, invece, che i dati siano inseriti nella relazione sul piano integrato di controllo nazionale pluriennale - piano relativo alla struttura ed all'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali - e che la medesima relazione sia trasmessa annualmente al Parlamento.

Si ricorda che l'adozione del piano summenzionato è richiesta dall'art. 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004<sup>82</sup>.

Sia la relazione sia il piano sono redatti - come specifica la novella in esame - dal Ministero della salute.

*Si osserva che, in base alla formulazione letterale della novella, non appare chiaro se anche il piano debba esser trasmesso annualmente al Parlamento. Secondo la disciplina comunitaria<sup>83</sup>, in ogni caso, il piano concerne un arco di*

---

<sup>80</sup> Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1986, n. 462.

<sup>81</sup> Comma 5 del suddetto art. 8 del D.L. n. 282.

<sup>82</sup> *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.*

<sup>83</sup> Cfr. gli artt. 41, 42 e 44 del citato regolamento (CE) n. 882/2004.

tempo pluriennale ed è adattato ed aggiornato a seconda delle esigenze, mentre la relazione sul piano è presentata alla Commissione europea con cadenza annuale.



## Articolo 21

*(Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione)*

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (Cooperazione). – 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea

interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1».

**L'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** dà attuazione all'art. 10 della direttiva 2006/7/CE<sup>84</sup> relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, introducendo alcune forme di cooperazione tra gli Stati qualora il bacino idrografico comporti un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione.

L'articolo 10 della citata direttiva dispone che se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, gli Stati membri interessati collaborano, nel modo più opportuno, per attuare la presente direttiva, anche tramite l'opportuno scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

Il citato articolo 10 della direttiva non era stato, di fatto, trasposto nel testo del decreto legislativo n. 116 del 2008, di attuazione della citata direttiva del 2006, con il quale - all'articolo 13 - erano stati disciplinati solamente i casi di cooperazione interregionale.

Conseguentemente tale disposizione viene ora introdotta - attraverso la sostituzione dell'articolo 13 - prevedendo che le stesse procedure di cooperazione (anche tramite uno scambio di informazioni ed un'azione comune per limitare l'impatto) fra gli enti territoriali coinvolti nella gestione delle acque

---

<sup>84</sup> Dir. 15 febbraio 2006, n. 2006/7/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

interregionali siano poste in essere anche fra Stati membri dell'Unione europea, nel caso di bacini idrografici con un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione.

Il comma 2 del nuovo testo che si propone per l'articolo 13 riproduce sostanzialmente il comma 1 del vigente articolo 13, che disciplina la cooperazione interregionale, rinviando al comma per le relative procedure di collaborazione tra gli enti territoriali interessati.

Si segnala che la disposizione era già contenuta all'art. 26 del disegno di legge comunitaria 2010 (AC 4059-A) ed era stata soppressa nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera dei deputati.

## **Articolo 22**

### *(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di medicinali ad uso veterinario)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, con la vigente normativa in materia di medicinali per uso veterinario, nonché con i regolamenti (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e commercializzazione dei medicinali ad uso veterinario, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;

b) previsione di un sistema che consenta, ai fini della tutela della salute pubblica e del benessere animale, la

tracciabilità del medicinale ad uso veterinario nelle fasi di produzione, distribuzione e commercializzazione, attraverso l'implementazione della banca dati del farmaco umano del Ministero della salute e un nuovo modello di prescrizione medico-veterinaria;

c) snellimento delle procedure di collaborazione e interscambio delle informazioni concernenti la farmacovigilanza dei medicinali veterinari in commercio nell'Unione europea tra le amministrazioni coinvolte nelle attività di controllo;

d) riordino della disciplina dell'uso in deroga dei medicinali omeopatici veterinari tenuto conto delle nuove norme dell'Unione europea in materia di limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;

e) adeguamento delle disposizioni vigenti relative ai termini per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n.1234/2008;

f) razionalizzazione delle operazioni di registrazione eseguite dai soggetti interessati, quali in particolare la tenuta delle scorte di medicinali veterinari e i trattamenti effettuati sugli animali;

g) razionalizzazione del sistema delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per i servizi resi relativamente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari mediante procedure semplificate.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di

cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il presente articolo - inserito dalla Camera** - reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina sui medicinali ad uso veterinario.

La delega appare intesa in particolare a coordinare la disciplina interna vigente con alcuni regolamenti comunitari, menzionati nel **comma 1**.

Si ricorda che la normativa interna di rango legislativo è posta, in via principale, dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 (*Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari*).

La delega deve essere esercitata entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I principii e criteri direttivi per l'attuazione della delega sono stabiliti dal **comma 2** nonché in base al richiamo, operato dal **comma 1**, ai principii e criteri direttivi di cui al precedente **articolo 5**, il quale, a sua volta, fa un rinvio all'art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59<sup>85</sup>, e successive modificazioni. Si ricorda che quest'ultimo articolo concerne decreti legislativi e regolamenti di riassetto normativo.

La procedura per l'esercizio della delega è oggetto dell'**alinea** del **comma 2**. Tuttavia, il precedente **comma 1** fa rinvio all'**articolo 5** del disegno di legge e, di conseguenza, all'art. 20 della L. n. 59, e successive modificazioni, anche per le modalità. *E' forse opportuno, in merito, un coordinamento, dal momento che l'art. 20, comma 5, della L. n. 59 stabilisce una procedura di emanazione diversa (rispetto a quella di cui all'alinea del presente comma 2), relativamente alle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei singoli Ministri, e contempla anche il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali ed i successivi pareri delle Commissioni parlamentari competenti.*

I principii e criteri direttivi specifici di cui al summenzionato **comma 2** concernono: il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti; la "previsione di un sistema che consenta, ai fini della tutela della salute pubblica e del benessere animale, la tracciabilità del medicinale ad uso veterinario nelle fasi di produzione, distribuzione e commercializzazione, attraverso l'implementazione della banca dati del farmaco umano del Ministero della salute e un nuovo modello di prescrizione medico-veterinaria"; lo snellimento delle

---

<sup>85</sup> *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.*

procedure di collaborazione e d'interscambio delle informazioni concernenti la farmacovigilanza dei medicinali veterinari tra le amministrazioni coinvolte nelle attività di controllo; il riordino della disciplina dell'uso in deroga dei medicinali omeopatici veterinari, tenuto conto delle nuove norme dell'Unione europea in materia di limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale; l'adeguamento delle disposizioni relative ai termini per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali veterinari alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008<sup>86</sup>; la "razionalizzazione" delle operazioni di registrazione eseguite dai soggetti interessati; la "razionalizzazione" del sistema delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute in relazione alle procedure semplificate di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari.

Il **comma 3** consente l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi rispetto a quelli emanati ai sensi della delega in esame.

Il **comma 4** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

---

<sup>86</sup> *Regolamento della Commissione concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari.*



### **Articolo 23**

*(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni contenute nella direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, attuata con il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività;

b) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge, con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo

non sia inferiore a 500 euro né superiore a 500.000 euro.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, per gli affari regionali, il turismo e lo sport e dell'economia e delle finanze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo - **inserito dalla Camera** - delega il Governo a rivedere la disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole. La materia è già disciplinata dal decreto legislativo n. 267 del 2003<sup>87</sup>, con il quale si è data attuazione alla direttiva n. 1999/74/CE ed alla direttiva n. 2002/4/CE.

In particolare, per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio vigente, l'art. 7 del decreto legislativo prevede - salvo che il fatto costituisca reato - la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.550 a 9.300 euro per il proprietario o il detentore delle galline che violi le prescrizioni imposte dalla disciplina comunitaria. In caso di

---

<sup>87</sup> Attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

reiterazione delle violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere aumentata fino alla metà ed è disposta la sospensione dell'attività (da 1 a 3 mesi).

Per le violazioni inerenti alla registrazione dello stabilimento di allevamento, la normativa vigente<sup>88</sup> prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 515 a 3.090 euro.

Il **comma 1** della disposizione in esame, tuttavia, richiama soltanto le "prescrizioni contenute nella direttiva 1999/74/CE", con ciò giustificando la lettura secondo cui il legislatore delegato dovrà discernere, all'interno del decreto n. 267, le prescrizioni derivanti dalla direttiva del 1999 e quelle derivanti dalla direttiva del 2002, per poi assistere con la nuova disciplina sanzionatoria soltanto le prime. La conseguenza sarebbe particolarmente incongrua, considerando che dalla registrazione discendono conseguenze anche in tema di commercializzazione delle uova<sup>89</sup>, ai sensi dei regolamenti (CE) nn. 2295/2003, 1028/2006 e 557/2007, e dei decreti ministeriali attuativi<sup>90</sup>.

*Se la lettura testuale dovesse essere quella corretta, occorrerebbe però eliminare dalla rubrica il riferimento alla "registrazione dei relativi stabilimenti*

---

<sup>88</sup> Discendente dall'articolo 1 della direttiva 2002/4/CE, il cui comma 1 prevede che "gli Stati membri: a) stabiliscono un sistema di registrazione di tutti i siti di produzione (in appresso: gli stabilimenti) che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/74/CE, attribuendo loro un numero distintivo, conformemente all'allegato della presente direttiva; b) garantiscono che per ciascuno degli stabilimenti in parola siano fornite all'autorità competente dello Stato membro, entro una data da esso stabilita, almeno le informazioni di cui al punto 1 dell'allegato; tale data deve essere fissata prevedendo un lasso di tempo sufficiente per la registrazione degli stabilimenti conformemente alla lettera c); c) si adoperano affinché tutti gli stabilimenti per i quali le informazioni prescritte sono fornite entro la data fissata conformemente alla lettera b) siano registrati e ricevano un numero distintivo entro il 31 maggio 2003".

<sup>89</sup> Si tratta della disciplina secondo cui la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle uova sono effettuati solo dai centri di imballaggio che siano in possesso dei requisiti richiesti, e ricevano l'autorizzazione statale e la conseguente attribuzione di un codice d'identificazione. Per essa, i centri di imballaggio dovrebbero disporre, oltre che di un'attrezzatura tecnica appropriata che consenta la classificazione delle uova per categoria di qualità e di peso, anche delle attrezzature necessarie per garantire un'adeguata manipolazione delle uova che comprendano a seconda dei casi: un impianto per la speratura adatto all'uso, automatico o permanentemente assistito, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un'altra attrezzatura adeguata; un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria; una o più bilance omologate per pesare le uova; un sistema per la stampigliatura delle uova. Attualmente, sanzioni amministrative colpiscono l'inosservanza delle disposizioni in materia, comunitarie e nazionali, a carico, tra l'altro, di chi: effettui l'imballaggio oppure raccolga, produca o commercializzi uova senza le prescritte autorizzazioni; mescoli le uova di gallina con quelle di altre specie; ometta di comunicare agli enti competenti le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività; violi le norme relative all'indicazione della durata minima, al reimballaggio, alla stampigliatura delle uova importate, all'uso di diciture obbligatorie e facoltative, all'indicazione del tipo di alimentazione. Giova rammentare che, nell'articolo 14 del disegno di legge comunitaria 2010 (A.C. 4059-A), poi soppresso nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera, tale materia era tutta ricompresa nella delega introdotta in sede referente dalla XIV Commissione della Camera dei deputati (che apportava alcune modifiche all'articolo 37 della legge n. 88 del 2009, relativo all'attuazione della normativa comunitaria sulla commercializzazione delle uova e la protezione delle galline ovaiole).

<sup>90</sup> V. art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 4 marzo 2005 ("i detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione dell'allevamento"), sostituito dal decreto ministeriale 13 novembre 2007 (che sul punto non ha innovato: cfr. art. 6 comma 1) a sua volta sostituito dal decreto ministeriale 11 dicembre 2009 (che sul punto non ha innovato: articolo 11 comma 1).



di allevamento", *in quanto derivante dalla direttiva 2002/4/CE; in caso contrario, il riferimento alla direttiva 2002/4/CE dovrebbe essere incluso nel testo della norma di delega.*

Nell'esercizio della delega, il Governo, ai sensi del comma 1, è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività;

b) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), del disegno di legge comunitaria in esame, con previsione di una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 500.000 euro.

Il **comma 2** prevede, per la proposta, la contitolarità dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, con un ampio concerto interministeriale. Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre il **comma 4** prevede che l'adempimento, in ordine ai compiti conseguenti dalla nuove norme, sia a carico delle amministrazioni pubbliche interessate, con le risorse disponibili a legislazione vigente.



## Articolo 24

*(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, a seguito dell'apertura del caso EU Pilot 1254/10/MOVE per mancata applicazione della direttiva 2004/49/CE in materia di indagini sugli incidenti ferroviari)*

1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:  
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata a» sono sostituite dalle seguenti: «è svolta in coordinamento con»;

2) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
«2-bis. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
«3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione europea e nazionale. A tal fine, e comunque in

considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede. L'esercizio delle attività e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale può modificare, alterare o distruggere tali elementi, è richiesto il preventivo accordo tra l'Autorità giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorità giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;

b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo con l'Autorità».

**L'articolo 24** novella il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162<sup>91</sup> (si veda il testo a fronte in calce alla presente scheda) in ordine alla collaborazione fra investigatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed Autorità giudiziaria, nelle indagini sugli incidenti, la cui inefficacia, secondo la

---

<sup>91</sup> Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".

Commissione europea, si sarebbe manifestata nell'incidente ferroviario di Viareggio, avvenuto nel giugno del 2009.

La Commissione ha aperto una procedura - Caso *EU Pilot* 1254/10/MOVE - per il non corretto recepimento della direttiva 2004/49/CE<sup>92</sup> da parte dell'Italia.

Il sistema *EU Pilot* è volto a migliorare l'assistenza prestata a cittadini e imprese per l'applicazione del diritto dell'Unione europea. Si tratta di una procedura con la quale la Commissione richiede informazioni agli Stati membri, al fine di trovare soluzioni ed evitare il ricorso a procedure di infrazione.

In particolare, la Commissione europea rileva che gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 162/2007, sopra citato, nel disciplinare le procedure investigative in relazione agli incidenti ferroviari, hanno previsto un rapporto di subordinazione degli investigatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nei confronti dell'Autorità giudiziaria, mentre l'articolo 20 della direttiva prevede che fra tali soggetti sussista un rapporto di collaborazione.

**Il comma 1, lettera a)** novella l'articolo 20 del decreto-legislativo 162/2007.

**Il comma 1, lettera a) numero 1)** novella il comma 1 disponendo che l'attività degli investigatori dell'agenzia venga svolta in coordinamento con quella della polizia giudiziaria, sostituendo la formulazione vigente, secondo cui la predetta attività resta comunque subordinata a quella della polizia.

**Il comma 1, lettera a) numero 2)** novella il comma 2 sopprimendo la necessità di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, con riferimento alle attività consentite agli investigatori incaricati, autorizzazione che la norma vigente prevede in caso di investigazioni connesse a fatti che costituiscono reato.

**Il comma 1, lettera a) numero 3)** inserisce un nuovo comma 2-*bis* con il quale si prevede che quando l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisano ipotesi di reato, l'Autorità stessa dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti indicati dal comma 2 dello stesso articolo 20.

**Il comma 1, lettera a) numero 4)** sostituisce il comma 3. Il testo vigente si limita a prevedere che la competenza per il rilascio dell'autorizzazione agli investigatori appartiene al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, e al giudice che procede dopo la chiusura delle indagini. Il nuovo testo dispone che, ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove,

---

<sup>92</sup> Direttiva 29-04-2004, n. 2004/49/CE “*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)*”.

gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza vigenti; le attività degli investigatori non devono comunque pregiudicare l'indagine giudiziaria. Ove l'esame di alcuni elementi di prova possa determinarne la modifica, l'alterazione o la distruzione, è necessario l'accordo preventivo tra l'Autorità giudiziaria e gli investigatori incaricati. Infine, si prevede che accordi possano essere conclusi fra l'Organismo investigativo - previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 162/2007 - e l'Autorità giudiziaria, al fine di disciplinare l'utilizzo e lo scambio di informazioni.

**Il comma 1, lettera b)** novella l'articolo 21, comma 1, del decreto-legislativo 162/2007. Il testo vigente prevede che, in caso di incidente, l'organismo investigativo, per avviare la propria indagine, nei casi connessi ad un fatto che costituisce reato, debba ottenere la previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria; nel nuovo testo, la necessità di autorizzazione viene sostituita dal previo accordo fra i due soggetti.

<b>Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162</b>	
<i>Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</i>	
Articolo 20	
<i>Status dell'indagine</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Gli investigatori incaricati di svolgere il loro compito hanno lo status di pubblici ufficiali, e l'indagine è condotta in modo indipendente rispetto ad ogni eventuale indagine relativa a procedimenti penali. L'attività degli investigatori resta comunque subordinata a quella necessaria alla polizia giudiziaria per acquisire la notizia di reato e assicurare le fonti di prova, secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale.	1. Gli investigatori incaricati di svolgere il loro compito hanno lo status di pubblici ufficiali, e l'indagine è condotta in modo indipendente rispetto ad ogni eventuale indagine relativa a procedimenti penali. L'attività degli investigatori <b>è svolta in coordinamento con</b> quella necessaria alla polizia giudiziaria per acquisire la notizia di reato e assicurare le fonti di prova, secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale.
2. Gli investigatori, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente <b>e comunque previa espressa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, ove l'attività investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, ed in collaborazione con le Autorità stesse, possono quanto prima:</b>	2. Gli investigatori <b>incaricati, nel rispetto</b> di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:

<b>Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162</b>	
<i>Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</i>	
Articolo 20	
<i>Status dell'indagine</i>	
Testo vigente	Testo modificato
a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente nonchè al materiale rotabile coinvolto, alla relativa infrastruttura e agli impianti di segnalamento e di controllo del traffico;	a) <i>identica;</i>
b) ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la rimozione sotto controllo di rottami, impianti o componenti dell'infrastruttura a fini di esame o di analisi;	b) <i>identica;</i>
c) acquisire e utilizzare il contenuto dei registratori di bordo e delle apparecchiature di registrazione dei messaggi verbali e la registrazione dei dati di funzionamento del sistema di segnalamento e controllo del traffico;	c) <i>identica;</i>
d) accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime;	d) <i>identica;</i>
e) accedere ai risultati dell'esame del personale viaggiante e di ogni altro componente del personale ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;	e) <i>identica;</i>
f) interrogare il personale ferroviario coinvolto e altri testimoni;	f) <i>identica;</i>
g) accedere a qualsiasi informazione o registrazione pertinente in possesso del gestore dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie coinvolte e dell'Agenzia.	g) <i>identica;</i>
	<b>2-bis. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a</b>

<b>Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162</b> <i>Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</i>	
Articolo 20 <i>Status dell'indagine</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2.</b>
3. Competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede.	<b>3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione europea e nazionale. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede. L'esercizio delle attività e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale può modificare, alterare o distruggere tali elementi, è richiesto il preventivo accordo tra l'Autorità giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorità giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.</b>
4. L'Organismo investigativo compie indagini sugli incidenti/inconvenienti	<b>4. Identico.</b>

<b>Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162</b> <i>Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</i>	
Articolo 20 <i>Status dell'indagine</i>	
Testo vigente	Testo modificato
avvenuti sul sistema ferroviario nazionale. Qualora non sia possibile stabilire in quale Stato membro si sia verificato l'incidente o l'inconveniente o qualora si sia verificato in un impianto o nei pressi di un impianto situato al confine fra due Stati comunitari, gli Organismi investigativi competenti decidono di comune accordo quale di essi svolgerà l'indagine oppure decidono di indagare in collaborazione. Nel primo caso l'altro Organismo è autorizzato a partecipare all'indagine e ad avere accesso a tutti i risultati. Gli Organismi investigativi di altri Stati membri sono invitati a partecipare ad un'indagine ogniqualvolta sia implicata un'impresa ferroviaria che è stabilita in detti Stati.	

<b>Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162</b> <i>Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</i>	
Articolo 21 <i>Procedura investigativa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Per ciascun incidente o inconveniente l'Organismo investigativo, previa espressa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente ove l'attività investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, predispone i mezzi e le prove tecniche necessarie a cura e spese dell'Impresa Ferroviaria o del Gestore dell'infrastruttura interessati.	1. Per ciascun incidente o inconveniente l'Organismo investigativo, <b>previo accordo con</b> l'Autorità giudiziaria procedente ove l'attività investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, predispone i mezzi e le prove tecniche necessarie a cura e spese dell'Impresa Ferroviaria o del Gestore dell'infrastruttura interessati.



<b>Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162</b>	
<i>Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</i>	
Articolo 21	
<i>Procedura investigativa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>2. L'indagine è condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati. Il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolti, l'Agenzia, le vittime e i loro parenti, i proprietari di beni danneggiati, i fabbricanti, i servizi di soccorso intervenuti e i rappresentanti del personale e degli utenti sono regolarmente informati dell'indagine e dei relativi progressi e devono, per quanto fattibile, poter presentare i loro pareri e opinioni sull'indagine ed essere autorizzati a esprimere osservazioni sulle informazioni in progetti di relazione.</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>
<p>3. L'organismo investigativo conclude i suoi esami sul luogo dell'incidente il più rapidamente possibile, in modo da consentire al gestore dell'infrastruttura di ripristinarla e aprirla al più presto ai servizi di trasporto ferroviario.</p>	<p><i>3. Identico.</i></p>



## **Articolo 25**

*(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)*

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n.117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione

adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, e, quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella

misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e

penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

**L'articolo 25, introdotto nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera dei deputati in seguito all'approvazione dell'emendamento 30.052<sup>93</sup>, novella l'articolo 2 della legge n. 117 del 1988<sup>94</sup>, in materia di responsabilità civile dei magistrati<sup>95</sup>.**

L'intervento normativo in esame - analogamente a quello inserito e poi espunto dal disegno di legge comunitaria 2010 - è collegato alla procedura di infrazione comunitaria (2009/2230) ed è volto ad adeguare l'ordinamento italiano all'ordinamento comunitario in considerazione di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle sentenze 30 settembre 2003, emessa nella causa C-224/01 (Kobler), e 13 giugno 2006, emessa nella causa C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo SpA).

Al fine di una compiuta valutazione delle modifiche proposte alla citata legge n. 117 del 1988 appare utile far precedere l'esame dell'articolo 25 in questione da un sintetico riepilogo del vigente quadro normativo in materia e da una breve

---

<sup>93</sup> L'emendamento, presentato dall'On. Gianluca Pini (Lega) è stato approvato dall'Aula della Camera dei deputati il 2 febbraio 2012 tramite votazione segreta (Presenti 476, Votanti 475, Astenuti 1, Maggioranza 238, Voti favorevoli 264, Voti contrari 211); *cfr.* il relativo resoconto stenografico al seguente link:  
[http://leg16.intra.camera.it/resoconti/dettaglio\\_resoconto.asp?idSeduta=0581&resoconto=stenografico&indice=cronologico&tit=00030&fase=#sed0581.stenografico.tit00030.sub00060](http://leg16.intra.camera.it/resoconti/dettaglio_resoconto.asp?idSeduta=0581&resoconto=stenografico&indice=cronologico&tit=00030&fase=#sed0581.stenografico.tit00030.sub00060)

<sup>94</sup> Legge 13 aprile 1988, n. 117, recante *'Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati'*.

<sup>95</sup> Si ricorda che già il disegno di legge comunitaria 2010 (A.C. 4059-A) conteneva una specifica disposizione in materia (art. 18), incidente sui presupposti della responsabilità civile dei magistrati. Dopo il rinvio del disegno di legge in Commissione Politiche dell'Unione europea disposto il 6 aprile 2011 dall'Assemblea della Camera dei deputati, il provvedimento tornò all'esame dell'Aula il successivo 26 luglio, dove l'approvazione di un emendamento della Commissione di merito dispose la soppressione dell'articolo 18 sulla responsabilità civile dei magistrati. Si ricorda, inoltre, che la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha in corso l'esame di una serie di proposte di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati (C. 1956 Brigandi, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Labocchetta e C. 3592 Santelli), in relazione alle quali ha anche proceduto allo svolgimento di audizioni. Infine una disposizione (art. 14) del disegno di legge costituzionale A.C. 4275 riguarda specificatamente la responsabilità dei magistrati. La disposizione si inserisce nell'ambito del menzionato disegno di legge costituzionale, presentato dal Governo con il fine di operare una complessiva riforma del titolo IV della parte II della Costituzione, relativo alla magistratura, ed il cui esame è stato avviato dalle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati il 3 maggio 2011.

esposizione del contenuto delle richiamate sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

### **Il vigente quadro normativo**

La legge n. 117 del 1988, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della medesima, si applica a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali che esercitano attività giudiziaria, ivi compresi i magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Il legislatore, all'articolo 13 della citata legge n. 117, ha previsto che i magistrati rispondano direttamente nella sola ipotesi di danni derivanti da fatti costituenti reato, commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Nelle altre ipotesi in cui è prevista la risarcibilità dei danni derivanti dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, il danneggiato può agire solo verso lo Stato, al quale è poi attribuita una limitata azione di rivalsa.

Le ipotesi in cui è ammessa l'azione contro lo Stato - e quindi la rivalsa contro il magistrato - sono tassativamente determinate dagli articoli 2 e 3 della legge. A norma dell'articolo 2 chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Secondo l'espressa previsione dell'articolo costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

L'articolo dispone poi che non può dare luogo a responsabilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.

L'altra tassativa ipotesi in cui è ammessa l'azione di responsabilità è costituita dal diniego di giustizia, regolato dall'articolo 3, a norma del quale costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Tale termine può essere prorogato, con decreto motivato, dal capo dell'ufficio, mentre è ridotto a cinque giorni, ed è improrogabile, in tema di libertà personale dell'imputato.

Ai sensi dell'articolo 4, l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#). L'azione contro lo Stato, nei casi previsti dall'articolo 2, può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari d'impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, o quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. L'azione può comunque essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tale termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto si è verificato. In ogni caso l'azione va esercitata, a pena di decadenza, nel termine di due anni ed è previsto, ai sensi dell'articolo 5, un giudizio preliminare di ammissibilità della stessa, inteso a verificare che siano rispettati i termini o i presupposti di cui gli articoli 2, 3 e 4 e che non sussista la manifesta infondatezza della domanda.

L'articolo 7 dispone quindi che, entro un anno dall'avvenuto risarcimento, lo Stato eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. Anche in questo caso, ai sensi del successivo articolo 8, è competente il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo. Lo stesso articolo 8 prevede poi che la misura della rivalsa, esclusi i casi di responsabilità del magistrato per dolo, non può superare una somma pari al terzo di un'annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento di rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.

Più in generale va poi evidenziato che l'impostazione fatta propria dalla citata legge n. 117 del 1988 non rappresenta un *unicum* nell'ordinamento italiano. Al riguardo deve infatti rammentarsi che l'articolo 61, comma 2, della legge n. 312 del 1980 prevede che gli insegnanti statali, per le ipotesi di *culpa in vigilando*, non sono responsabili personalmente verso i terzi, nei cui confronti risponde invece l'amministrazione, sulla quale gravano in via diretta le “*responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi*”. Lo Stato – secondo un meccanismo analogo a quello previsto per la magistratura - può rivalersi sugli insegnanti ove il difetto di vigilanza sia ascrivibile a dolo o colpa grave e, in tali

ipotesi, potrà anche agire contro essi per i danni arrecatigli direttamente dal comportamento degli alunni<sup>96</sup>.

Sotto un ulteriore profilo, ancora di ordine generale, deve infine tenersi presente che la restrizione della responsabilità civile dei pubblici funzionari, per quanto concerne l'elemento soggettivo, ai soli casi di "*dolo o colpa grave*" non è l'eccezione, ma la regola che, salve diverse disposizioni speciali, vale per tutti i pubblici dipendenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, secondo cui il "*danno ingiusto*" fonte di responsabilità – ai sensi dell'articolo 22 del medesimo decreto – del pubblico impiegato è quello "*derivante da ogni violazione dei diritti del terzo che l'impiegato abbia commesso per dolo o colpa grave*"<sup>97</sup>; manca ovviamente per la generalità dei dipendenti pubblici la tassativa determinazione delle ipotesi che danno luogo a colpa grave e la previsione per cui non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, elementi caratterizzanti dal punto di vista sostanziale - come già sottolineato - la disciplina speciale recata dalla legge n. 117 del 1988.

Passando a considerare la giurisprudenza costituzionale rilevante nell'ambito in esame, si rammenta innanzitutto che, con la [sentenza 14 marzo 1968, n. 2](#) - relativa al regime della responsabilità civile dei magistrati anteriore al referendum del 1987 e alla legge n. 117 del 1988 - la Corte costituzionale fissò alcuni principi di fondo in ordine alle problematiche in questione. Più specificamente la Corte ebbe ad affermare che l'articolo 28<sup>98</sup> della Costituzione, con l'espressione "*funzionari e dipendenti dello Stato*", ha inteso riferirsi anche ai magistrati e che, in secondo luogo, il principio generale, stabilito dal citato

---

<sup>96</sup> Tale disposizione è stata giudicata dalla Corte Costituzionale pienamente conforme al dettato di cui all'articolo 28 della Costituzione (si veda in tal senso Corte costituzionale n. 64 del 1992).

<sup>97</sup> Secondo gli articoli 18, 22 e 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 - articoli nei quali si rinviene, come accennato, la normativa generale di riferimento in tema di responsabilità civile dei dipendenti pubblici - l'impiegato statale che nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla legge o dai regolamenti cagioni ad altri un danno ingiusto è personalmente obbligato a risarcirlo (art. 22, primo comma). E' danno ingiusto (inquadabile nella sfera dell'art. 2043 del codice civile) quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti (art. 23, primo comma). L'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato statale può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato (art. 22, primo comma). Nel caso che, in seguito all'esperimento dell'azione diretta, l'Amministrazione abbia risarcito il danno, e prevista l'azione in rivalsa contro il dipendente (art. 22, secondo comma e 18, primo comma). Tale sommaria esposizione della disciplina generale valevole per i pubblici dipendenti consente altresì di evidenziare le differenze anche di carattere processuale che intercorrono fra questa e quella speciale relativa al personale di magistratura di cui alla più volte citata legge n. 117 del 1988.

<sup>98</sup> Si riporta qui di seguito, per completezza, il testo dell'articolo 28 della Costituzione: "*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici*".

articolo 28, della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti, compresi i magistrati, non esclude, stante il rinvio alle leggi ordinarie, che tale responsabilità sia disciplinata variamente per categorie e per situazioni. In tale prospettiva la peculiarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari, la stessa posizione *super partes* del magistrato, legittimano la previsione di condizioni e limiti alla sua responsabilità, purché non si giunga ad una negazione totale di essa, che si porrebbe in contrasto con l'articolo 28 della Costituzione ed anche con l'articolo 3, per l'irragionevole differenza di trattamento rispetto agli altri pubblici funzionari e dipendenti pubblici.

A proposito poi della responsabilità dello Stato, la Corte costituzionale - nella medesima sentenza - statuì che, in materia di danni derivanti dall'attività giudiziaria, a norma dell'articolo 28 della Costituzione, lo Stato deve rispondere necessariamente ove, secondo la disciplina vigente, debba rispondere il giudice, mentre, *"quanto alle altre violazioni di diritti soggettivi"*, cagionate dal giudice fuori delle ipotesi in cui egli debba rispondere, *"il diritto al risarcimento nei riguardi dello Stato non trova garanzia nel precetto costituzionale"*, ma può derivare da principi generali dell'ordinamento o da una specifica legge ordinaria.

Successivamente<sup>99</sup>, con la sentenza n. 18 del 19 gennaio 1989, la Corte costituzionale, nel ritenere la conformità a Costituzione dell'impianto della legge n. 117 del 1988, riassunse il quadro d'insieme dei valori costituzionali alla cui tutela tale normativa è diretta rilevando che *"Il principio dell'indipendenza è volto a garantire l'imparzialità del giudice, assicurandogli una posizione super partes che escluda qualsiasi, anche indiretto, interesse alla causa da decidere. A tal fine la legge deve garantire l'assenza, in ugual modo, di aspettative di vantaggi e di situazioni di pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione. La disciplina dell'attività del giudice deve perciò essere tale da rendere quest'ultima immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, mirando altresì, per quanto possibile, a renderla "libera da prevenzioni, timori, influenze che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza"* fermo restando che *"l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del giudice non pongono l'una al di là dello Stato, quasi legibus soluta, né l'altro fuori dall'organizzazione statale. Il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione, ma è soggetto alla legge: alla Costituzione innanzi tutto, che sancisce, ad un tempo, il principio di indipendenza (artt. 101, 104 e 108) e quello di responsabilità (art. 28), al fine di assicurare che la posizione super partes del magistrato non sia mai disgiunta dal corretto esercizio della sua alta funzione ... La garanzia costituzionale della sua indipendenza è diretta infatti a tutelare, in primis, l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto"*.

---

<sup>99</sup> Si vedano peraltro anche Corte costituzionale n. 88 del 1963 e Corte costituzionale n. 26 del 1987.



## La giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia dell'Unione europea

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea rilevante ai fini della normativa in esame, si rammenta in primo luogo che nella sentenza 30 settembre 2003, emessa nella causa C-224/01 (Kobler), la Corte di giustizia ha affermato che *"il principio della responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato (sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90, C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 35; Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 31; 26 marzo 1996, causa C-392/93, British Telecommunications, Racc. pag. I-1631, punto 38; 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I-2553, punto 24; 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-4845, punto 20; 2 aprile 1998, causa C-127/95, Norbrook Laboratories, Racc. pag. I-1531, punto 106, e Haim, cit., punto 26)... che questo principio ha valore in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario commessa da uno Stato membro, qualunque sia l'organo di quest'ultimo la cui azione od omissione ha dato origine alla trasgressione (sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 32; 1° giugno 1999, causa C-302/97, Konle, Racc. pag. I-3099, punto 62, e Haim, cit., punto 27)... Se nell'ordinamento giuridico internazionale lo Stato la cui responsabilità sorgerebbe in caso di violazione di un impegno internazionale viene considerato nella sua unità, senza che rilevi la circostanza che la violazione da cui ha avuto origine il danno sia imputabile al potere legislativo, giudiziario o esecutivo, tale principio deve valere a maggior ragione nell'ordinamento giuridico comunitario, in quanto tutti gli organi dello Stato, ivi compreso il potere legislativo, sono tenuti, nell'espletamento dei loro compiti, all'osservanza delle prescrizioni dettate dal diritto comunitario e idonee a disciplinare direttamente la situazione dei singoli (sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 34)... In considerazione del ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti che ai singoli derivano dalle norme comunitarie, la piena efficacia di queste ultime verrebbe rimessa in discussione e la tutela dei diritti che esse riconoscono sarebbe affievolita se fosse escluso che i singoli possano, a talune condizioni, ottenere un risarcimento allorché i loro diritti sono lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato membro"* (punti 30-33 della citata sentenza).

Inoltre, poiché nel procedimento conclusosi con la predetta sentenza Kobler alcuni governi avevano presentato osservazioni volte ad escludere l'ammissibilità della sopra esposta conclusione anche in considerazione dell'esigenza di tutela dell'indipendenza del potere giudiziario, sul punto la Corte di giustizia ha rilevato che *"il principio di responsabilità di cui trattasi riguarda non la responsabilità personale del giudice, ma quella dello Stato. Ora, non sembra che la possibilità che sussista, a talune condizioni, la responsabilità dello Stato per decisioni giurisdizionali incompatibili con il diritto comunitario comporti rischi*

*particolari di rimettere in discussione l'indipendenza di un organo giurisdizionale di ultimo grado"* (punto 42 della citata sentenza).

Dopo aver affermato - sulla base delle considerazioni sopra sinteticamente riassunte - che il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario che sono loro imputabili si applica anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, la Corte di giustizia si è interrogata sulle condizioni che devono sussistere affinché nell'ipotesi in questione sorga la responsabilità dello Stato.

Al riguardo la Corte di giustizia ha affermato che, *"Per quanto riguarda le condizioni nelle quali uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili, emerge dalla giurisprudenza della Corte che esse sono tre, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione grave e manifesta e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi (sentenza Haim, cit., punto 36)... La responsabilità dello Stato per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado che viola una norma di diritto comunitario è disciplinata dalle stesse condizioni... Per quanto riguarda più in particolare la seconda di queste condizioni e la sua applicazione al fine di stabilire un'eventuale responsabilità dello Stato per una decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, occorre tener conto della specificità della funzione giurisdizionale nonché delle legittime esigenze della certezza del diritto ... La responsabilità dello Stato a causa della violazione del diritto comunitario in una tale decisione può sussistere solo nel caso eccezionale in cui il giudice abbia violato in maniera manifesta il diritto vigente... Al fine di determinare se questa condizione sia soddisfatta, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento dei danni deve tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato... Fra tali elementi compaiono in particolare il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l'inescusabilità dell'errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria nonché la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234, terzo comma, CE... In ogni caso, una violazione del diritto comunitario è sufficientemente caratterizzata allorché la decisione di cui trattasi è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in questa materia (v., in tal senso, sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 57)... Le tre condizioni richiamate ... sono necessarie e sufficienti per attribuire ai singoli un diritto al risarcimento..."* (punti 51-57 della citata sentenza).

Successivamente la Corte di giustizia nella sentenza 13 giugno 2006, emessa nella causa C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo SpA), è stata investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale in ordine al medesimo tema, sollevata dal tribunale di Genova nell'ambito di una causa intentata contro la Repubblica

italiana al fine di ottenere il risarcimento del danno che la parte attrice (cioè la citata Traghetti del Mediterraneo SpA) aveva subito a causa di un'erronea interpretazione, da parte della suprema Corte di cassazione, delle norme comunitarie relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato.

Dopo aver riassunto il quadro normativo interno e la complessiva vicenda in esito alla quale era stata presentata la domanda di risarcimento dei danni, la Corte di giustizia nella ricordata sentenza rilevava, tra l'altro, come la Repubblica italiana contestava la ricevibilità della predetta azione di risarcimento basandosi sul tenore della legge n. 117 del 1988 e, in particolare, sul disposto del comma 2 dell'articolo 2, ai sensi del quale nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove (punto 18 della citata sentenza).

Più specificamente la domanda pregiudiziale sollevata dal tribunale di Genova chiedeva alla Corte di giustizia se uno Stato membro debba rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei singoli cittadini degli errori dei propri giudici nell'applicazione del diritto comunitario o della mancata applicazione dello stesso e, in particolare, del mancato assolvimento da parte di un giudice di ultima istanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e - in caso di risposta affermativa alla prima questione - se osti all'affermazione di tale responsabilità una legislazione nazionale che escluda la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado, per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale, e che, inoltre, limiti la stessa responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice.

Essendo successivamente intervenuta la citata sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Kobler, il tribunale di Genova, sentite le parti sul punto, ha preso atto che tale sentenza già forniva una risposta esauriente alla prima delle due questioni testé riassunte, di modo che non risultava più necessario che la Corte di giustizia si pronunciasse su di essa. Il tribunale di Genova riteneva invece che l'esigenza di tale pronuncia permaneva in ordine alla seconda delle anzidette questioni.

Nella motivazione della sentenza del 13 giugno 2006 la Corte di giustizia, dopo aver ribadito le conclusioni alle quali era pervenuta nella citata sentenza Kobler, ha ritenuto che considerazioni analoghe, connesse alla necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti loro conferiti dalla normativa comunitaria, ostano a che la responsabilità dello Stato non possa sorgere per il solo motivo che una violazione manifesta del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado risulti da un'attività di interpretazione di norme di diritto ovvero di valutazione dei fatti e delle prove (punti 33-40 della citata sentenza).

Per quel che riguarda invece la limitazione della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, la Corte, rifacendosi ancora una volta

alla sentenza Kobler, ha ribadito che le condizioni nelle quali uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili, sono le tre condizioni individuate sempre dalla sentenza Kobler e già sopra richiamate. La Corte ha altresì ribadito che le tre condizioni in questione sono necessarie e sufficienti per attribuire ai singoli un diritto al risarcimento, senza tuttavia escludere che la responsabilità dello Stato possa essere accertata a condizioni meno restrittive sulla base del diritto nazionale. Sulla base dalle considerazioni che precedono la Corte ha conseguentemente ritenuto incompatibile con il diritto comunitario una normativa che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza Kobler<sup>100</sup> (punti 42-45 della citata sentenza).

Le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nelle due sentenze sulle quali ci si è soffermati sono state di recente ulteriormente ribadite nella sentenza della Corte medesima del 24 novembre 2011, nella causa C-379/10, che ha concluso la ricordata procedura di infrazione comunitaria (2009/2230). Con tale decisione la Corte di giustizia ha riaffermato nei termini sopra esposti che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti, in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione europea da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado, per effetto delle previsioni contenute nella citata legge n. 117 del 1988, laddove queste escludono tale responsabilità qualora questa risulti da un'attività di interpretazione di norme di diritto ovvero di valutazione dei fatti e delle prove e laddove le stesse la limitano ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice.

---

<sup>100</sup> Per completezza si ritiene opportuno richiamare brevemente le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza costituzionale in tema di rapporti fra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale. In proposito si rammentano, tra le altre, Corte costituzionale n. 170 del 1984, n. 113 del 1985, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991 e n. 125 del 2009 (si vedano anche Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007). Si ricorda, in sintesi, che la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante - in ordine al tema dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno - nel senso di ritenere che i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dai trattati istitutivi. Le norme derivanti dalla fonte comunitaria vengono a ricevere, ai sensi degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, diretta applicazione nel territorio italiano, ma rimangono estranee al sistema delle fonti interne e, se munite di efficacia diretta, precludono al giudice nazionale di applicare la normativa interna con esse ritenuta inconciliabile. Per quanto concerne poi, più in particolare le pronunce della Corte di giustizia, con la ricordata [sentenza n. 113 del 1985](#) è stata ritenuta l'immediata applicabilità delle statuizioni delle sentenze interpretative della Corte pronunciate in via pregiudiziale. Successivamente analoga efficacia è stata riconosciuta, con la [sentenza n. 389 del 1989](#), anche alle norme comunitarie come interpretate in pronunce rese dalla medesima Corte in sede contenziosa

## **La modifica normativa proposta dall'articolo 25 del disegno di legge comunitaria 2011**

La prima novella all'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, **recata dal comma 1, lettera a), dell'articolo in esame**, sostituisce il comma 1 del richiamato articolo 2. Rispetto al testo vigente la prima novità è rappresentata dall'introduzione della possibilità - per chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni nelle ipotesi considerate nel medesimo articolo 2, ovvero per diniego di giustizia - di agire non solo contro lo Stato, ma anche contro il soggetto riconosciuto colpevole, per ottenere il risarcimento dei danni. Un'ulteriore innovazione è poi l'introduzione dell'ipotesi della "*violazione manifesta del diritto*", aggiuntiva rispetto ai già previsti titoli di imputazione della responsabilità (dolo o colpa grave), un'innovazione evidentemente connessa - alla luce delle considerazioni sopra riportate - a quanto statuito dalla Corte di giustizia nelle più volte ricordate sentenze 30 settembre 2003, emessa nella causa C-224/01 (Kobler), e 13 giugno 2006, emessa nella causa C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo SpA). L'ultima innovazione è infine rappresentata dall'aggiunta di un ultimo periodo al comma in questione, con il quale viene esplicitamente specificato che costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto.

La seconda novella all'articolo 2 della legge n. 117, **recata dal comma 1, lettera b), dell'articolo in esame**, sostituisce il comma 2 del richiamato articolo ed è volta a sopprimere la disposizione che attualmente esclude la configurabilità della responsabilità in presenza di attività di interpretazione di norme di diritto<sup>101</sup>. Il suddetto comma 2 viene infatti riformulato prevedendo che, salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-*bis* del medesimo articolo 2, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non possa dar luogo a responsabilità la sola attività di valutazione del fatto e delle prove.

La terza e ultima novella all'articolo 2, **recata dal comma 1, lettera c), dell'articolo in commento**, aggiunge a tale disposizione il comma 3-*bis*, con il fine - anche in questo caso - di adeguare l'ordinamento nazionale a quanto statuito dalla Corte di giustizia nella sentenze sopra richiamate. Il comma 3-*bis* stabilisce infatti che, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto

---

<sup>101</sup> Si rammenta che formulazioni analoghe a quella vigente contenuta nel comma in questione sono rinvenibili nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006 in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati, nonché nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 in tema di valutazione della professionalità del personale di magistratura.

dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

I **commi 2 e 3**<sup>102</sup> dettano poi norme di copertura per gli effetti finanziari derivanti dall'articolo in esame.

Nello specifico, **il comma 2** dispone che, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provveda come segue:

- quanto a 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 262 del 2006<sup>103</sup>;
- quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dal 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004<sup>104</sup>, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Trattandosi di normativa comportante nuovi o maggiori oneri, **il comma 3** stabilisce, infine, che il Ministro della giustizia provveda - ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009<sup>105</sup> - al monitoraggio degli oneri

<sup>102</sup> Il testo di tali commi è identico a quello degli analoghi commi 2 e 3 dell'articolo 18 della già citata legge comunitaria per il 2010 (*cf.* nota n. 1), introdotti il 13 aprile 2011 nel corso del nuovo esame in Commissione XIV della Camera dei deputati, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 6 aprile 2011. Derivanti dall'approvazione dell'emendamento 18.100 del Relatore, i commi 2 e 3 erano volti a recepire le condizioni formulate dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

<sup>103</sup> Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante *'Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria'*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286. Il citato articolo 1 (*Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria*) stabilisce, al comma 14, che gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali siano impegnati ad orientare le attività operative alla riduzione della base imponibile evasa e al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 14, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo e alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

<sup>104</sup> Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante *'Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica'*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il menzionato articolo 10 (*Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi*) stabilisce, al comma 5, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del citato Fondo, alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 10.

<sup>105</sup> Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *'Legge di contabilità e finanza pubblica'*. Il citato articolo 17 (*Copertura finanziaria delle leggi*) stabilisce, al comma 12, che la clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti eccedenti le previsioni debba essere effettiva e automatica. Essa deve indicare

derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, riferendo in merito al Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di adeguare tali oneri agli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. Il comma in esame prevede, quindi, che - qualora si verificino (o siano in procinto di verificarsi) scostamenti rispetto alle previsioni formulate dal precedente comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili<sup>106</sup> nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure necessarie alla copertura dei maggiori oneri.

*Le più volte richiamate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea - al di là della possibilità che sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale sia praticabile la disapplicazione delle norme interne contrastanti con le statuizioni in esse contenute<sup>107</sup> - paiono sollevare, anche in considerazione della già ricordata procedura di infrazione attualmente pendente, l'esigenza di una riflessione ad hoc in ordine all'adeguamento alle medesime delle previsioni dell'ordinamento interno.*

*In questa prospettiva va evidenziato che - alla luce del contenuto delle richiamate pronunce della Corte di giustizia - ciò che viene immediatamente in rilievo è un intervento modificativo concernente l'area in cui è configurabile la responsabilità dello Stato, area che, come evidenziato dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 2 del 1968, non necessariamente deve coincidere con l'ambito in cui è configurabile la responsabilità del pubblico funzionario, fermo restando che - conformemente al disposto dell'ultimo periodo dell'articolo 28*

---

le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale devono essere esposte le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

<sup>106</sup> Secondo la Legge n. 196 del 2009, il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività; per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

<sup>107</sup> Si veda in particolare la già citata Corte costituzionale n. 113 del 1985. In tale pronuncia la Corte costituzionale, estendendo l'ambito di operatività dei principi affermati nella sentenza n. 170 del 1984, ebbe ad affermare che "la normativa comunitaria entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e ciò tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata applicabilità. Questo principio...vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti...dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia (adottate in via pregiudiziale)".

della Costituzione - ogni qualvolta sia configurabile una responsabilità del funzionario questa si estende anche allo Stato.

Passando ad esaminare più specificamente le modifiche apportate dalla disposizione in esame al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, per quanto riguarda la prima di queste, l'introduzione della possibilità di agire direttamente contro il soggetto riconosciuto colpevole parrebbe - ad una prima lettura - richiedere alcune ulteriori modifiche di coordinamento. Infatti il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non interviene sugli articoli 4 e 8 della legge in questione. In conseguenza di ciò le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 (che individuano il giudice competente per l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato e prevedono i termini entro cui, a pena di decadenza, tale azione deve essere esperita) non sarebbero applicabili all'azione proposta direttamente contro il magistrato, o quantomeno potrebbero sorgere dubbi e incertezze circa la loro applicabilità. Analogamente il mancato intervento sull'articolo 8 implicherebbe - quantomeno sul piano letterale - che i limiti alla rivalsa da tale disposizione previsti non sarebbero applicabili all'azione diretta contro il magistrato.

In proposito va evidenziato che la possibilità di un'azione diretta contro il magistrato, come in precedenza ricordato, è già contemplata dalla legge n. 117 nell'ipotesi di cui all'articolo 13<sup>108</sup> della stessa. Tale disposizione prevede, in particolare, che chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti. Nell'ipotesi di cui al citato articolo 13 le differenze di regime con le ipotesi di cui agli articoli 2 e 3 della medesima legge n. 117 del 1988 possono presumibilmente considerarsi giustificate per il fatto che si tratta di fatti che costituiscono reato, mentre il rischio di lacune normative non sussiste in virtù del rinvio espresso alle norme ordinarie. Per quanto riguarda poi l'individuazione del giudice competente, trova applicazione il disposto dell'articolo 30-bis del codice di procedura civile<sup>109</sup>, ai sensi del quale le cause relative alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, che sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi [dell'articolo 11 del codice di procedura](#)

---

<sup>108</sup> In tal senso si veda, a titolo esemplificativo, Cass. civ. Sez. I, sent. n. 11044 del 04-11-1998.

<sup>109</sup> Come risultante per effetto della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2004.



*penale*, previsione questa analoga a quelle sulla competenza contenute negli articoli 4 e 8 della legge n. 117.

*Le considerazioni che precedono non sarebbero invece riferibili - quantomeno sulla base del dato testuale - all'ipotesi di azione diretta nei confronti del magistrato, che verrebbe introdotta con l'articolo in esame. In questa prospettiva sussisterebbe, almeno a prima lettura, il rischio di lacune normative suscettibili di determinare incertezze e difficoltà sul piano applicativo, con la conseguente opportunità di un ulteriore approfondimento in merito all'ipotesi di interventi di coordinamento aggiuntivi.*

*In ordine alla seconda e alla terza delle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 117, parrebbe meritevole di approfondimento il modo in cui le stesse si rapportano fra di loro. La giurisprudenza della Corte di giustizia nella sentenza Traghetti del Mediterraneo SpA è infatti esplicita nel ritenere che, laddove ricorrono le tre condizioni individuate nella sentenza Kobler quali presupposti per la responsabilità dello Stato, la sussistenza del dolo o della colpa è irrilevante e non può portare in nessun caso ad escludere la responsabilità dello Stato medesimo. Non appare allora di immediata evidenza il motivo per cui la terza modifica sopra ricordata ricolleggi il profilo soggettivo del dolo al caso della violazione del diritto. Ove la norma venisse interpretata nel senso che, perché questa rilevi, deve sussistere un requisito restrittivo come quello del dolo intenzionale, essa parrebbe in contrasto con la giurisprudenza comunitaria e con la stessa formulazione della seconda modifica apportata al comma 1 dell'articolo 2 citato. Ove invece si intendesse attribuire rilievo all'elemento soggettivo solo per quel che riguarda la responsabilità del magistrato, mentre per quella dello Stato tale requisito sarebbe irrilevante ovvero rilevante solo nei limiti desumibili dalla citata giurisprudenza comunitaria, parrebbe opportuna una ulteriore riflessione sulla formulazione del testo.*

*Per quanto riguarda infine le modifiche apportate al comma 2, non appaiono di immediata comprensione le ragioni per cui si espunge il riferimento all'attività di interpretazione di norme di diritto, mentre si conserva quello all'attività di valutazione del fatto e delle prove al di fuori dei casi di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 2. Infatti, al di fuori dei casi di cui ai commi 3 e 3-bis, non sembrerebbero esservi problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario, per cui come si conserva una previsione negli stessi limiti parrebbe potersi conservare anche l'altra.*



## Articolo 26

*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, concernente le apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1B, al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi e di grandi dimensioni)» sono soppresse;

b) all'allegato 1B, al numero 1.18, dopo le parole: «d'aria» sono aggiunte le seguenti: «e per il condizionamento»;

c) all'allegato 1B, dopo il numero 8.9 è inserito il seguente:

«8.9-bis Test di fecondazione».

L'articolo in esame - **inserito dalla Camera** - al **comma 1** novella il D.Lgs. 151/2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

L'8 ottobre 2009 la Commissione dell'Unione europea inviò una lettera di messa in mora all'Italia contestando la non conformità di talune delle disposizioni italiane di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE) (procedura 2009/2264). La Commissione rilevava infatti, nell'allegato I B del decreto legislativo n. 151/2005 che ha trasposto la direttiva nell'ordinamento nazionale, alcune differenze con l'allegato I B della direttiva RAEE: esse apparivano dare luogo ad una trasposizione scorretta o incompleta. La Commissione confermò l'esistenza della procedura d'infrazione nella risposta scritta all'interrogazione P-006462/2011, data il 12 agosto 2011 dal Commissario UE Janez Potočnik.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della direttiva 27 gennaio 2003, n. 2002/96/CE, le sue previsioni si sarebbero applicate alle "apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'allegato I A, purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'allegato I B contiene un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato I A". In effetti, l'allegato I B reca un "elenco di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della presente direttiva e che rientrano nelle categorie dell'allegato I A".

Al suo interno, al n. 1 sono previsti i "grandi elettrodomestici", ma il corrispondente allegato I B del decreto n. 151 inopinatamente aggiungeva a tale sintagma la seguente parentesi: "(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)". Tale delimitazione è ora eliminata dall'articolo in esame (che però interpola con la congiunzione "e", collocata tra le parole "quelli fissi" e "di grandi dimensioni", congiunzione inesistente nel testo del decreto n. 151).

Al numero 1.18, poi, l'allegato alla direttiva prevedeva (in aggiunta agli "apparecchi per il condizionamento") "altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento". Il decreto n. 151, invece, dopo aver delimitato l'ambito del numero 1.17 (ai soli "apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003"), si limitava a prevedere "altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria": a queste ultime parole, ora, la norma in esame aggiunge le ulteriori "e per il condizionamento".

Infine, nel paragrafo 8 - attinente ai dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) - si inseriscono i "Test di fecondazione", presenti nella direttiva ed assenti nel decreto. Si segnala, in proposito, che la parola "test" della lingua italiana designa prevalentemente una procedura ovvero il suo risultato, mentre l'apparecchio che consente di svolgerla mantiene una sua autonomia semantica. Alla stessa stregua, nella versione tedesca della direttiva n. 2002/96/CE il punto è reso dal sintagma "Fertilisations-Testgeräte", traducibile approssimativamente con la locuzione "apparecchiatura per lo svolgimento di *test* di fecondazione".

## Articolo 27

(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Legge comunitaria 2010)

1. Alla legge 15 dicembre 2011, n.217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono premessi i seguenti:

«Art. 01. – (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). – 1. Ove non diversamente previsto nei successivi articoli, i decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 3 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dalla presente legge ovvero dal comma 4 del presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, di cui alla presente legge, che comportino

conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 1, 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

5. I decreti legislativi adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n.11.

6. I decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati alle

condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n.11.

7. Il Ministro per gli affari europei, nel caso in cui una o più deleghe di cui alla presente legge non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, di cui alla presente legge, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 02. - (*Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa*). – 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II, e in aggiunta ai principi e criteri direttivi contenuti nelle direttive da attuare ai sensi della presente legge, i decreti legislativi di cui alla presente legge sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente

interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei

limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

*d)* eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme

necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183;

*e)* all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

*f)* nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

*g)* quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

*h)* quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi»;

b) all'articolo 24, il comma 1 è abrogato.

**L'art. 27** in esame - introdotto a seguito dell'esame dell'Assemblea della Camera - inserisce nel testo della già vigente legge comunitaria 2010 (n. 217 del 2011) **due articoli: 01 e 02**. Il primo contiene disposizioni procedurali sulla delega al Governo all'attuazione delle direttive comunitarie di cui alla citata legge comunitaria 2010; il secondo contiene i relativi principi e criteri direttivi generali.

Si opera sostanzialmente così una reintroduzione di norme di carattere generale sul procedimento (art. 01) e sui principi e criteri (art. 02) di deleghe già concesse al Governo. La legge comunitaria 2011 attualmente utilizza, per mezzo di un rinvio, le corrispondenti norme della legge comunitaria 2009; tale soluzione normativa viene contestualmente abrogata.

Il testo normativo in esame (approvato con l'emendamento 30.0100 - versione corretta - della Commissione referente alla Camera, introduttivo di un art. 30-*bis*) corrisponde, per la gran parte, a quello contenuto negli articoli 1 e 2 del disegno di legge A.S. 2322 (Legge comunitaria 2010), approvato dal Senato il 2 febbraio 2011 e quindi divenuto A.C. 4059.

Tale testo, pervenuto identico all'esame dell'Assemblea di Montecitorio dopo la fase referente, fu respinto - quanto all'art. 1 - nella seduta di mercoledì 29 giugno 2011 (n. 493); nel corso della seduta di martedì 26 luglio 2011 (n. 507) fu poi soppresso l'art. 2<sup>110</sup>.

Con lo stesso emendamento con cui fu soppresso l'art. 2, fu approvato "conseguentemente" il testo dell'attuale art. 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010) a norma del quale - nell'esercizio delle deleghe di cui alla legge stessa - si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009). Il citato art. 24 viene, come detto, abrogato dall'art. 02 introdotto dall'art. 27 qui in esame, ultima lettera.

Un testo a fronte tra i due articoli aggiuntivi ed il corrispondente testo dell'A.C. 4059-A è allegato alla fine della presente scheda.

Tra le differenze più evidenti vi è quella relativa agli allegati A e B, tradizionalmente contenenti i testi delle direttive da attuare, cui l'A.C. 4059-A fa frequente riferimento, al contrario del testo in esame che si riferisce invece al complesso delle direttive direttamente considerate nell'articolato della legge comunitaria 2010.

Il descritto disposto normativo interviene, tra l'altro, su procedimenti e termini (da tre a ventiquattro mesi a seconda delle deleghe) già in corso.

---

<sup>110</sup> Si rinvia alle schede relative ai precedenti articoli per l'analisi delle altre disposizioni corrispondenti ad altre già presenti nel disegno di legge comunitaria 2010 C. 4059-A e sopresse nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera.



Casi di modifica/integrazione di principi e criteri di delega legislativa (o di modifica dell'oggetto), a termini di delega ancora aperti non sono infrequenti:

- la legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 4, comma 1, ha ampiamente riformulato la delega alla semplificazione della legislazione (art. 14 legge n. 246 del 2005), a termini di delega ancora aperti;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, articolo 2, comma 6, ha integrato la delega, ancora in corso, in materia di federalismo fiscale (art. 2 della legge n. 42 del 2009);
- la legge 28 dicembre 2005 n. 262, articolo 39, comma 4, ha inserito un nuovo criterio di delega nell'art. 4 della legge di semplificazione 2001 (n. 229 del 2003).

Una forma di raccordo con gli articoli successivi a quelli introdotti viene operato in *incipit* degli stessi artt. 01 e 02 in esame che si pongono come norme di carattere residuale (l'art. 01 recita; "ove non diversamente previsto nei successivi articoli" e l'art. 02 fa salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II).

**L'articolo 01** è rubricato come "delega al Governo". In effetti il testo non contiene formalmente alcuna delega, non essendo tra l'altro riprodotto il primo comma dell'art 1 che - nel testo A. C. 4059-A - costituiva in effetti delega.

Le deleghe sono state già altrove disposte nella legge 217 del 2011.

**L'articolo 01, comma 1**, in esame disegna il procedimento con riferimento a quanto previsto dall'art. 14 della legge 400/1988 per l'adozione dei decreti legislativi, i quali sono emanati dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

L'articolo riproduce, con pochissime variazioni formali, il testo del comma 2 dell'A.C. 4059-A, ma si riferisce già direttamente ai decreti legislativi di cui alla legge comunitaria 2010 (all'interno della quale si pone) e si pone - come detto - quale norma residuale, riferendo il procedimento previsto all'ipotesi che non sia diversamente previsto nei successivi articoli.

**L'articolo 01 comma 2** riproduce, con alcune variazioni, il testo del comma 3 dell'A.C. 4059-A. Esso contiene la disciplina per l'espressione dei pareri, ed in particolare dei pareri parlamentari, estendendo a tutti gli schemi di decreto ciò che il comma 3 soppresso prevedeva solo per l'attuazione delle direttive incluse nell'allegato B e i decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi fosse previsto il ricorso a sanzioni penali.

È previsto che, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare venga a spirare nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine

per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega sia prorogato di tre mesi. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Tale ultima previsione normativa si applica anche ai decreti legislativi integrativi o correttivi previsti dal successivo comma 4, nonché alle ipotesi di eventuale "doppio parere" previste dai commi 3 e 8 di cui si dirà tra breve.

Il testo prevede che il parere parlamentare debba essere richiesto dopo aver già acquisito tutti gli altri pareri previsti dalla legge, in linea con la prassi affermata nelle scorse legislature, soprattutto a partire dal 1998, a seguito dei reiterati interventi dei Presidenti delle Camere nei confronti del Governo, volti ad ottenere che il testo trasmesso per il parere parlamentare avesse completato la fase procedimentale interna all'esecutivo.

**L'articolo 01 comma 3** riproduce, con poche variazioni, il testo del comma 4 dell'A.C. 4059-A.

Il comma reca una disposizione (già contenuta nelle leggi comunitarie a partire dal 2004), che prevede modalità procedurali specifiche per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie. I relativi schemi di decreto legislativo:

- dovranno essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge 196/2009 (art. 17, comma 3);
- saranno oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto riguarda la prima condizione, va segnalato che l'obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è contemplato in via generale dalla suddetta legge 196/2009.

L'art. 17, comma 3, della legge 196/2009 prevede che "i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo

con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche”.

Il comma prevede, altresì, che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, Cost., deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni.

Viene così introdotto il cosiddetto “doppio parere”, limitatamente alla fattispecie finanziaria. Una misura analoga è prevista, come si vedrà, per gli schemi di decreto che prevedono sanzioni penali (comma 8).

**L'articolo 01 comma 4** riproduce, con pochissime variazioni, il testo del comma 5 dell'A.C. 4059-A.

Il comma autorizza il Governo ad adottare con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3, entro 24 mesi dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal provvedimento in esame.

**L'articolo 01 comma 5** riproduce, con poche variazioni, il testo del comma 6 dell'A.C. 4059-A.

Il comma dispone che, per i decreti legislativi emanati dal Governo (non altrimenti specificati; nella disposizione soppressa si faceva riferimento alle direttive comunitarie comprese negli allegati), in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni e le procedure di cui all’art. 11, comma 8, della legge 11/2005. Tale ultima norma prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell’attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza.

Per quanto concerne l’attuazione della normativa comunitaria, l’art. 117, quinto comma, Cost. stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

L’art. 11, comma 8, della legge 11/2005 prevede un’articolata garanzia per le Regioni e Province autonome, in forza della quale gli atti statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono su materie rimesse alla competenza legislativa – concorrente o residuale generale – delle regioni o delle province autonome:

- entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione;
- perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale (o provinciale) di attuazione delle direttive comunitarie, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma e devono recare l’esplicita indicazione

della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute;

- sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Analogamente, l'art. 13, comma 2, della medesima legge 11/2005 stabilisce che i provvedimenti in materia di adeguamenti tecnici possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa regionale in caso di inerzia delle regioni e province autonome. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano:

- per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione;
- a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria.

Essi perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Infine, l'art. 16, comma 3, in riferimento all'attuazione regionale delle direttive comunitarie, chiarisce che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari in materie di competenza regionale si applicano "alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8". La disciplina applicabile in questi casi è quindi desumibile dalla norma citata, che viene richiamata esclusivamente per quanto riguarda le condizioni e la procedura di attuazione, ma non per le tipologie di atti statali sostitutivi che essa presuppone.

**L'articolo 01 comma 6** riproduce, con poche variazioni, il testo del comma 7 dell'A.C. 4059-A.

Tale comma 7 specificava che quanto previsto in via generale per i decreti legislativi di attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, si applicasse anche per i decreti legislativi recanti sanzioni adottati ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento originario, sempre che attenessero a materie di competenza regionale o delle province autonome. Si trattava di una norma inserita per la prima volta nella legge comunitaria, non richiamata dalla relazione illustrativa.

*La formulazione del comma 6 in esame non è più riferito all'art. 3 e potrebbe essere ritenuto (nella sua nuova formulazione di carattere generale) di non agevole coordinamento rispetto al comma precedente, di identico tenore generale, con il quale sembra potersi sovrapporre.*

**L'articolo 01 comma 7** riproduce, senza sostanziali variazioni, il testo del comma 8 dell'A.C. 4059-A.

Il comma prevede l'obbligo per il Ministro per le politiche europee di trasmettere:

- una relazione a ciascuna delle Camere qualora una o più deleghe conferite dal comma 1 non risultino esercitate entro il termine previsto;
- un'informativa periodica (con cadenza semestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (una previsione di questo tenore è stata inserita, per la prima volta, nella legge comunitaria 2007).

**L'articolo 01 comma 8** riproduce, con poche variazioni, il testo del comma 9 dell'A.C. 4059-A.

Il comma concerne i pareri parlamentari aventi ad oggetto le disposizioni penali introdotte negli schemi di decreti legislativi (con riferimento alle direttive di cui alla legge, non a quelle di cui ai precedenti - e non più presenti - allegati A e B) e prevede che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri, debba ritrasmettere alle Camere gli schemi con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni competenti esprimono il parere definitivo entro 20 giorni, decorsi i quali i decreti sono comunque emanati.

**L'articolo 02** riproduce, con poche variazioni, il testo del soppresso articolo 2 dell'A.C. 4059-A.

Va tuttavia, fin d'ora, sottolineata la disposizione di cui all'ultima lettera dell'articolo in esame che abroga l'articolo 24, comma 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che faceva riferimento alla legge comunitaria 2009 per i principi e criteri di delega, in quanto compatibili, nonché per le procedure.

L'articolo 02 detta, per il resto, i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie (senza più riferimento ai - non più presenti - allegati A e B) del provvedimento.

Si tratta di principi e criteri in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie.

La disposizione, prima di elencare tali principi generali, richiama due ulteriori categorie di principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe:

- si tratta, innanzitutto, degli specifici criteri di delega previsti dal Capo II del provvedimento in esame, contenente disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa;
- in secondo luogo, sono fatti salvi principi e criteri contenuti nelle singole direttive da attuare.

Venendo ai criteri generali di delega, quello di cui alla lettera a) prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione dei decreti legislativi

avvalendosi delle loro strutture ordinarie, seguendo il principio della massima semplificazione procedimentale ed organizzativa: si ripropone così un principio introdotto nelle leggi comunitarie 2008 e 2009 in coerenza con gli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi posti anche dalla Commissione europea.

La lettera b) dispone l'introduzione delle modifiche necessarie per un migliore coordinamento con le discipline vigenti nei singoli settori interessati dall'attuazione delle direttive comunitarie. Analogamente alle ultime leggi comunitarie, la norma in esame fa salvi "i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione".

Norme specifiche per l'introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi, sono previste nella lettera c). La scelta che il Governo è autorizzato ad operare, in sede di attuazione della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati o come illeciti amministrativi, è ancorata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- introduzione di nuove fattispecie al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti;
- introduzione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali, sanzionate – in via alternativa o congiunta – con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a 3 anni, nei casi in cui siano lesi o esposti a pericolo "interessi costituzionalmente protetti". Quest'ultima formula è stata per la prima volta introdotta nella legge comunitaria per il 2002 (L. 3 febbraio 2003, n. 14). Le leggi comunitarie precedenti facevano, invece, riferimento ad "interessi generali dell'ordinamento interno, compreso l'ecosistema". In particolare, le pene citate dovranno essere previste come alternative per le infrazioni che esponano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; viceversa, si applicherà la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità;
- irrogabilità, nelle ipotesi testé dette, delle sanzioni alternative di cui agli artt. 53 e ss. del decreto legislativo 274/2000, applicandosi la relativa competenza del giudice di pace; tali sanzioni sono quelle consistenti nell'obbligo di permanenza domiciliare (il sabato e la domenica), nel divieto di accesso a determinati luoghi e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (solo su richiesta del contravventore);
- introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, per le violazioni che ledano o esponano a pericolo beni giuridici diversi da quelli sopra indicati;
- nell'ambito del minimo e del massimo previsti, determinazione della pena edittale in ragione delle diverse potenzialità lesive dell'interesse protetto che le infrazioni presentano in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole – con particolare riferimento a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza – e del vantaggio patrimoniale che

l'infrazione può recare al colpevole (o all'ente o alla persona nel cui interesse agisce);

- entro i limiti di pena sopra indicati, previsione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività (la previsione dei limiti rende pertanto astrattamente possibile la differenziazione punitiva fra fattispecie omogenee e di pari offensività);
- riserva di determinazione regionale delle sanzioni amministrative, nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ossia nelle materie rimesse alla potestà legislativa "residuale" delle regioni.

L'articolo in esame prevede inoltre due criteri che non erano presenti nelle leggi comunitarie precedenti:

- ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, possono essere previste sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione (licenze commerciali, permessi di costruzione, porto d'armi, ecc.) nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale

Le pene accessorie previste dal codice penale (art. 19) per i delitti sono: l'interdizione dai pubblici uffici; l'interdizione da una professione o da un'arte; l'interdizione legale; l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego; la decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa. Per le contravvenzioni le pene accessorie sono: la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Per delitti e contravvenzioni è pena accessoria la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

- al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, c.p. e dall'art. 20 della legge 689/1981.

L'art. 240 c.p., terzo comma prevede che, nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ovvero delle cose che costituiscono il prezzo del reato quando queste appartengano a persona estranea al reato;

In base al quarto comma, la confisca delle cose la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna, non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

L'art. 20 della legge 689/1981 prevede che l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione obiettiva con un reato, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento (ma ciò non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa).

Il principio di delega di cui alla lettera d) fa riferimento alla copertura finanziaria delle norme delegate. Al riguardo, si stabilisce che le spese derivanti dall'attuazione delle direttive, ove non contemplate dalle leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni interessate, possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse.

Per la relativa copertura (anche con riferimento alle eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione) si farà ricorso alle disponibilità sussistenti sul fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 183/1987 (vedi *infra*), ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. Analoghe disposizioni sono contenute nelle più recenti leggi comunitarie.

La citata legge 183/1987<sup>111</sup> istituisce, tra gli organi del coordinamento delle politiche comunitarie, il Fondo di rotazione. Ai sensi dell'art. 5 di tale legge, confluiscono nel fondo le somme erogate dalle istituzioni comunitarie, le somme individuate annualmente in sede di legge finanziaria e altre somme determinate con la legge di bilancio (nonché altre somme specifiche). Le risorse presenti sul fondo vengono erogate, su richiesta e secondo limiti di quote determinate dal CIPE, alle amministrazioni pubbliche e ad altri operatori pubblici e privati per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria.

Le procedure finanziarie riguardanti le erogazioni concesse dal Fondo di rotazione delle politiche comunitarie sono state modificate dall'art. 65, comma 2, della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388). Richiamando le nuove procedure finanziarie previste dai regolamenti comunitari per il ciclo di interventi dei Fondi

---

<sup>111</sup> *Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.*



strutturali 2000-2006, la norma ha autorizzato il Fondo di rotazione ad anticipare alle amministrazioni centrali l'acconto dei contributi comunitari previsto dall'art. 32, par. 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, direttamente in base ai programmi operativi previsti dai regolamenti comunitari, anziché, come in precedenza, in base ai progetti in cui si articolano i programmi di intervento. La norma intende facilitare l'avvio da parte delle amministrazioni centrali degli interventi, ovviando alla mancanza di disponibilità di cassa in attesa del ricevimento dell'acconto da parte comunitaria, fermo restando il successivo reintegro al Fondo stesso degli accreditati provenienti dall'Unione europea. I ritardi nell'avvio dell'attuazione degli interventi comportano, infatti, secondo quanto espressamente previsto dal regolamento, il disimpegno automatico delle risorse comunitarie.

Criteri legati all'armonizzazione delle deleghe legislative sono contenuti nelle lettere e) e f). In particolare, si dispone che:

- l'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate avvenga per mezzo di modifiche apportate ai testi legislativi di attuazione di tali direttive (ove ciò non determini ampliamento della materia regolata);
- nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione si tenga conto delle eventuali modifiche delle direttive intervenute fino al momento del concreto esercizio della delega.

Criteri connessi all'univocità dei processi decisionali, quando i decreti legislativi investano trasversalmente diverse competenze ed amministrazioni, sono contenuti nella lettera g), che si pone inoltre l'obiettivo di garantire, attraverso specifiche forme di coordinamento, anche la trasparenza nell'azione amministrativa e la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità. Sono espressamente richiamati il rispetto delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché l'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Si ricorda che i primi tre principi qui menzionati (sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza), già posti dalla legge 59/1997 a fondamento della ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari livelli di governo, hanno assunto rilievo costituzionale in virtù della legge cost. 3/2001, di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Quest'ultima, nel novellare l'art. 118 Cost., ha infatti posto i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza alla base della ripartizione delle funzioni amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Il principio di leale collaborazione, pur non espressamente menzionato dall'art. 118 Cost., è tuttavia riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale quale principio essenziale informatore dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali (v. per tutte la sent. C. Cost. 303/2003).

La lettera h) fissa il principio secondo cui deve darsi attuazione con un unico decreto legislativo alle direttive che:

- riguardino le stesse materie;
- pur riguardando materie diverse, comportino modifiche degli stessi atti normativi.

Tale principio di “attuazione unitaria” è destinato a operare qualora non siano “di ostacolo” i diversi termini di recepimento delle direttive.

Dell'ultima lettera si è già detto *in incipit* del commento riferito all'art. 2.

### Testo a fronte

<b>Art. 27 in esame</b>	<b>Articoli 1 e 2 dell'A.C. 4059-A (non approvati dalla Camera)</b>
<p style="text-align: center;">Art. 27. (Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Legge comunitaria 2010)</p> <p>1. Alla legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 1 sono premessi i seguenti: «Art. 01. – (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). –</p>	<p style="text-align: center;">Art.1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)</p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine così determinato sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è</p>

Art. 27 in esame	Articoli 1 e 2 dell'A.C. 4059-A (non approvati dalla Camera)
<p>1. Ove non diversamente previsto nei successivi articoli,</p> <p>i decreti legislativi di cui alla presente legge</p> <p>sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.</p> <p>2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi <b>3</b> e <b>8</b> scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dalla presente legge ovvero dal comma <b>4</b> del presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.</p>	<p>delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1</p> <p>sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del <b>Ministro per le politiche europee</b> e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.</p> <p>3. Gli schemi dei decreti legislativi <b>recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali</b>, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini</p>

Art. 27 in esame	Articoli 1 e 2 dell'A.C. 4059-A (non approvati dalla Camera)
<p>3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, <b>di cui alla presente legge</b>, che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.</p> <p>4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi <b>1, 2 e 3</b>, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma <b>5</b>.</p> <p>5. I decreti legislativi adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di</p>	<p>di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.</p> <p>4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.</p> <p>5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.</p> <p>6. I decreti legislativi, <b>relativi alle direttive elencate negli allegati A e B</b>, adottati, ai sensi dell'articolo 117,</p>

Art. 27 in esame	Articoli 1 e 2 dell'A.C. 4059-A (non approvati dalla Camera)
<p>competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p> <p>6. I decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p> <p>7. <b>Il Ministro per gli affari europei</b>, nel caso in cui una o più deleghe di cui alla presente legge non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>8. Il Governo, ove non intenda</p>	<p>quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p> <p>7. I decreti legislativi adottati ai sensi <b>dell'articolo 3</b> della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della citata legge n. 11 del 2005.</p> <p>8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>9. Il Governo, ove non intenda</p>

Art. 27 in esame	Articoli 1 e 2 dell'A.C. 4059-A (non approvati dalla Camera)
<p>conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, <b>di cui alla presente legge</b>, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.</p> <p>Art. 02. - (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).</p> <p>1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II, e in aggiunta <b>ai principi e criteri direttivi</b> contenuti nelle direttive da attuare <b>ai sensi della presente legge</b>, i decreti legislativi di cui alla presente legge sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:</p> <p>a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;</p> <p>b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di</p>	<p>conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive <b>elencate negli allegati A e B</b>, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.</p> <p>Art. 2. - (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).</p> <p>1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:</p> <p>a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;</p> <p>b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di</p>

<b>Art. 27 in esame</b>	<b>Articoli 1 e 2 dell'A.C. 4059-A (non approvati dalla Camera)</b>
<p>semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;</p> <p>c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva</p>	<p>semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;</p> <p>c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva</p>

Art. 27 in esame	Articoli 1 e 2 dell'A.C. 4059-A (non approvati dalla Camera)
<p>dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e <b>successive modificazioni</b>. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;</p>	<p>dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;</p>



Art. 27 in esame	Articoli 1 e 2 dell'A.C. 4059-A (non approvati dalla Camera)
<p>d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;</p> <p>e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;</p> <p>f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive <b>dell'Unione europea</b> comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;</p> <p>g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni</p>	<p>d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;</p> <p>e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;</p> <p>f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;</p> <p>g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni</p>

<b>Art. 27 in esame</b>	<b>Articoli 1 e 2 dell'A.C. 4059-A (non approvati dalla Camera)</b>
<p>diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;</p> <p>h) quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi»;</p> <p><b>b) all'articolo 24, il comma 1 è abrogato.</b></p>	<p>diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;</p> <p>h) quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.</p>

## **SINTESI DELLE DIRETTIVE**



## **ALLEGATO A**



**DIRETTIVA 2009/156/CE (CONDIZIONI DI POLIZIA SANITARIA PER I MOVIMENTI DEGLI EQUIDI) (DIRETTIVA DI CODIFICA)**

La direttiva del 30 novembre 2009, n. 2009/156/CE, introdotta al Senato durante l'esame della legge Comunitaria 2010 e successivamente stralciata, riguarda le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. La direttiva, entrata in vigore il 12 agosto 2010, è composta di 24 articoli e sei allegati.

In particolare, la direttiva in esame codifica la direttiva 90/426/CEE, e, conseguentemente, costituisce un provvedimento che integra ed abroga gli atti oggetto della codificazione medesima, senza cambiarne la sostanza.

La materia in esame è stata disciplinata dalla citata direttiva 26 giugno 1990, n. 90/426/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 243, e successivamente attuata dal regolamento comunitario del 6 giugno 2008 n. 504/2008, applicato a decorrere dal 1° luglio 2009.

L'articolo 22 della presente direttiva abroga la citata direttiva 90/426/CEE, modificata dagli atti elencati nell'allegato V, parte A, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato V, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva in esame e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

L'adozione della direttiva 2009/156 è volta ad aggiornare e razionalizzare la disciplina recata dalla direttiva 90/426/CEE, che ha subito nel tempo, diverse e sostanziali, modificazioni, al fine di stabilire norme comuni, in materia di polizia sanitaria, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi ed aumentare la produttività del settore. In particolare, la direttiva in esame fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri (artt. 3-10) e quelle per le importazioni di equidi da Paesi terzi (artt. 11-19), prevedendo inoltre una possibile regionalizzazione delle misure restrittive, per le importazioni da Paesi terzi (artt. 12, 13 e 14).

Di seguito, sono descritti i principali articoli.

L'articolo 3 stabilisce che uno Stato membro autorizza il movimento nel proprio territorio di equidi registrati e spedisce equidi verso un altro Stato membro, soltanto se soddisfatte determinate condizioni di polizia sanitaria, al fine di evitare la propagazione di malattie infettive o contagiose (articoli 4 e 5), consentendo, tuttavia, specifiche deroghe.

L'articolo 7 prevede che il trasporto degli animali sia effettuato assicurando una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1/2005<sup>112</sup>.

L'articolo 9 applica le norme della direttiva 90/425/CEE<sup>113</sup> segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

Gli articoli 8 e 16 prevedono che gli equidi siano scortati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale.

L'articolo 10 consente agli esperti veterinari della Commissione di procedere a controlli in loco.

L'articolo 12 autorizza l'importazione di equidi unicamente da un elenco di paesi terzi, la cui scelta deve rispettare criteri di ordine generale, come lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente.

L'articolo 18 affida ad esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione controlli in loco, per verificare l'applicazione della presente direttiva.

Per quanto riguarda i sei allegati alla direttiva, l'Allegato I reca l'elenco delle malattie soggette a obbligo di denuncia, gli Allegati II e III presentano i modelli dell'attestato sanitario e del certificato medico che accompagnano i movimenti degli equidi. Infine, l'Allegato IV reca le procedure di diagnosi riguardante la peste equina.

---

<sup>112</sup> Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

<sup>113</sup> Direttiva del Consiglio relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.



## **ALLEGATO B**



**DIRETTIVA 2006/112/CE (RETTIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE: IVA (PUBBLICATA NELLA GUUE L N. 74/3 DEL 19/3/2011))**

La rettifica della direttiva 2006/112/CE, in materia di IVA, consiste in un intervento di natura lessicale volto a modificare il concetto di "domicilio" ai fini IVA in "indirizzo permanente", adeguando così il testo delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE a quelle del Regolamento UE n. 282/2011 (in vigore dal 1° luglio 2011).

In particolare l'articolo 12 del Regolamento n. 282/2011 (Regolamento di esecuzione del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto) prevede che ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, per "indirizzo permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.

A tal fine la rettifica sostituisce ove presente nel testo della direttiva 2006/112/CE l'espressione "domicilio" con quella di "indirizzo permanente".

La direttiva 2006/112/CE ha proceduto alla rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, contenute principalmente nella direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (cosiddetta "sesta direttiva IVA"), più volte modificata nel corso degli anni da numerose direttive. La direttiva 2006/112/CE costituisce pertanto una sorta di testo unico di tutte le norme sul sistema comune di IVA, razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche intervenute nel tempo.

Il nuovo testo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 in tutti i Paesi dell'Unione europea.



**DIRETTIVA 2009/101/CE (GARANZIE RICHIESTE, NEGLI STATI MEMBRI, ALLE SOCIETÀ A MENTE DELL'ARTICOLO 48, SECONDO COMMA, DEL TRATTATO PER PROTEGGERE GLI INTERESSI DEI SOCI E DEI TERZI) (VERSIONE CODIFICATA)**

La direttiva 2009/101/CE abroga la direttiva 68/151/CEE del Consiglio codificando la materia da essa trattata in ordine alle garanzie richieste negli Stati membri alle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi. La direttiva, in particolare, è volta al coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti le società in merito a:

- la pubblicità degli atti e dei dati più rilevanti;
- la validità degli obblighi della società;
- le ipotesi di nullità della società.

Per quanto concerne il profilo della pubblicità, la direttiva prescrive che le società debbano rendere pubblici determinati atti e indicazioni, vertenti in particolare su: l'atto costitutivo e lo statuto e le loro modifiche; la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che hanno il potere di rappresentare la società in giudizio e che partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società; l'importo del capitale sottoscritto; il trasferimento della sede sociale; lo scioglimento della società; la liquidazione della società. Tali elementi sono registrati in un fascicolo costituito presso un registro centrale o presso un registro di commercio o un registro delle imprese. Tale dossier può essere disponibile in formato elettronico o su supporto cartaceo.

Sotto il profilo della validità degli obblighi della società si prevede che qualora una società in formazione compia degli atti prima di acquistare la personalità giuridica, la responsabilità di tali atti grava sulle persone che li hanno compiuti e non sulla società stessa. Quando la società acquisisce la personalità giuridica gli atti compiuti dai suoi organi, ciò costituisce obbligo nei confronti dei terzi, anche qualora i predetti atti oltrepassino i limiti dell'oggetto sociale, a meno che essi eccedano i poteri conferiti ai predetti organi. Anche in caso di adempimento delle formalità di pubblicità relative ai soggetti dotati del potere di obbligare la società, le irregolarità riguardanti la nomina di tali persone non sono opponibili ai terzi. La società potrà far valere tale pubblicità esclusivamente fornendo la prova che i terzi erano a conoscenza di tali irregolarità.

La nullità di una società può essere dichiarata unicamente nei casi indicati, vale a dire:

- mancanza dell'atto costitutivo;
- carattere illecito o contrario all'ordine pubblico dell'oggetto della società;

- mancanza di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
- inosservanza delle disposizioni della legislazione nazionale relative al versamento minimo del capitale sociale;
- incapacità di tutti i soci fondatori;
- numero dei soci fondatori inferiore a due.

Dopo il riconoscimento ufficiale della nullità, la società è liquidata. Tuttavia, i possessori di quote o di azioni devono versare il capitale sottoscritto o non versato nei confronti dei creditori.

**La direttiva non prevede un termine di recepimento. In tali casi, l'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del disegno di legge comunitaria in esame, fissa il termine di recepimento in dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.**

### **Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE**

Il 24 febbraio 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva riguardante l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (COM(2011)79). La proposta, che modifica tra l'altro la direttiva 2009/101/CE, è intesa a facilitare l'accesso alle informazioni ufficiali sulle imprese che operano in un contesto transfrontaliero attraverso l'interconnessione elettronica dei registri. Tale iniziativa è destinata ad integrare il portale europeo sulla giustizia elettronica che costituirà il principale punto di accesso alle informazioni di tipo legale, alle istituzioni giuridico-amministrative, ai registri, alle banche dati e ad altri servizi esistenti all'interno dell'Unione europea.

*La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, è stata approvata dal Parlamento europeo in prima lettura il 14 febbraio 2012.*

**DIRETTIVA 2009/102/CE (DIRITTO DELLE SOCIETÀ (S.R.L. CON UN UNICO SOCIO) (VERSIONE CODIFICATA)**

La direttiva 2009/102/CE abroga la dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio codificando, in materia di diritto delle società, le disposizioni relative alle società a responsabilità limitata con un unico socio. Come emerge dai *considerando* della direttiva, l'obiettivo della direttiva è di coordinare, al fine di rendere equivalenti in tutta la Comunità, alcune garanzie che sono richieste negli Stati membri, al fine di proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.

Una società a responsabilità limitata può avere un socio unico all'atto della sua costituzione o in seguito alla riunione di tutte le sue quote in capo a un unico socio (società unipersonale). In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, agli Stati membri è attribuita la facoltà di prevedere disposizioni speciali o sanzioni qualora:

- a) una persona fisica sia il socio unico di più società;
- b) il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica.

L'obiettivo di tale facoltà è di tener conto delle particolarità esistenti in talune legislazioni nazionali.

Gli Stati membri possono, per casi specifici, prevedere limitazioni all'accesso alla società unipersonale oppure una responsabilità illimitata per il socio unico. Gli Stati membri sono liberi di elaborare norme per far fronte ai rischi che una società unipersonale può presentare data l'esistenza di un unico socio, in particolare per assicurare la liberazione del capitale sottoscritto.

La riunione di tutte le quote in capo a un unico socio e l'identità del socio unico devono essere oggetto di pubblicità in un registro accessibile al pubblico. È necessario che tutte le decisioni prese dal socio unico in qualità di assemblea dei soci rivestano la forma scritta. Anche i contratti tra il socio unico e la società da lui rappresentata devono essere redatti per iscritto, sempreché non riguardino operazioni correnti concluse a condizioni normali.

**La direttiva non prevede un termine di recepimento. In tali casi, l'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del disegno di legge in esame, fissa il termine di recepimento in dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.**





**DIRETTIVA 2009/158/CE (POLIZIA SANITARIA PER LE IMPORTAZIONI DI POLLAME E UOVA DA COVA) (DIRETTIVA DI CODIFICA)**

La direttiva 2009/158/CE, composta da tre Capi, 38 articoli e sette Allegati, provvede alla codificazione della direttiva 90/539/CE<sup>114</sup> del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova, che ha subito numerose e sostanziali modificazioni al fine di garantire chiarezza e razionalizzazione della disciplina. La direttiva in esame è entrata in vigore l'11 gennaio 2010.

L'interesse e la necessità nello stabilire a livello comunitario delle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di tali prodotti (volatili e uova destinate all'incubazione) ha come finalità ultima la garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame, rientrando nel quadro delle attività agricole come fonte di reddito per parte della popolazione rurale, e l'aumento in tal modo della produttività del settore. Ulteriore finalità nel predisporre una normativa comune applicabile anche alle importazioni in provenienza dai paesi terzi è la riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri con conseguente miglioramento e sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari.

La direttiva in esame stabilisce dei criteri per l'accreditamento degli stabilimenti di produzione volti a garantire la sicurezza sanitaria delle strutture attraverso la predisposizione di controlli restrittivi finalizzati ad evitare rischi di contagio da malattie alle quali il pollame è sensibile. La facoltà di riconoscere e contrassegnare da un numero distintivo e riconoscibile gli stabilimenti che soddisfano le norme tecniche della presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro corretta applicazione è lasciata alle autorità competenti degli Stati membri. Ogni Stato deve redigere e tenere aggiornato un elenco di tali enti riconosciuti e dei loro numeri di registrazione al fine di metterlo a disposizione degli altri Stati e del pubblico. La Commissione si riserva comunque la possibilità di controlli in collaborazione con le competenti autorità statali.

Requisiti di polizia sanitaria sono previsti nello specifico anche per il pollame stesso e le uova sul presupposto che gli stessi prodotti possono essere veicolo principale per la diffusione di malattie contagiose, nonché vengono fissate delle norme anche per il trasporto. A tal proposito possono essere oggetto di scambio solo i volatili e le uova da cova accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e destinato ad accompagnare i prodotti fino al luogo di destinazione

Per quanto riguarda le disposizioni comunitarie per la definizione di un regime applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, la direttiva delinea la necessità di compilare un elenco di paesi terzi legittimati alle importazioni sulla base di una verifica dello stato sanitario del pollame e degli altri animali,

---

<sup>114</sup> Direttiva recepita con D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587.

l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la normativa sanitaria vigente, escludendo per prevenzione i paesi contaminati o indenni da troppo poco tempo da malattie contagiose del pollame. Anche i prodotti provenienti da paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un determinato modello come garanzia di applicazione e di adeguamento alla normativa comunitaria. Al fine di porre gli Stati membri nelle condizioni di tutelare la salute degli uomini e degli animali, la direttiva consente di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova sul territorio della Comunità.

Al fine di garantire l'attualità della disciplina, la direttiva obbliga gli Stati destinatari ad un periodico adattamento dei metodi di lotta contro le malattie del pollame in linea con la costante evoluzione delle tecniche avicole.

**Essendo una direttiva di codificazione (un atto, cioè, che integra e abroga gli atti oggetto della codificazione, costituiti dalla direttiva 90/539/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI), non è previsto un termine di recepimento espresso.**

Da ultimo si ricorda che, con la decisione della Commissione del 1 aprile 2011, sono stati modificati gli allegati da II a IV della direttiva in esame.

## **DIRETTIVA 2010/18/UE (ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO SUL CONGEDO PARENTALE)**

La direttiva 2010/18/UE dell'8 marzo 2010, del Consiglio, attua l'accordo-quadro riveduto sul congedo parentale (di seguito Accordo), concluso il 18 giugno 2009 dalle tre organizzazioni generali europee interprofessionali delle parti sociali (CES, CEEP e BUSINESSSEUROPE) e dall'organizzazione europea interprofessionale delle parti sociali che rappresenta una determinata categoria di imprese (UEAPME). L'accordo è posto in allegato alla direttiva stessa.

Esso costituisce la revisione dell'accordo quadro del 14 dicembre 1995. Di conseguenza, la nuova direttiva provvede anche ad abrogare - a decorrere dall'8 marzo 2012 - la direttiva 96/34/CE, la quale ha attuato il richiamato accordo-quadro del 1995.

La direttiva risponde alla necessità (*considerando* n. 4) di “migliorare ulteriormente la conciliazione di vita professionale, vita privata e vita familiare e, in particolare, la legislazione comunitaria vigente in tema di protezione della maternità e congedo parentale, nonché alla possibilità di introdurre nuove forme di congedo per ragioni familiari”.

**La direttiva deve essere recepita, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, entro l'8 marzo 2012.** In alternativa, i Paesi membri possono accertarsi che, entro tale data, le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo. Gli Stati membri possono inoltre fruire (articolo 3, paragrafo 2) di un periodo supplementare non superiore a un anno, ove sia necessario in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione tramite contratto collettivo.

L'Accordo si applica a parità di condizioni a tutti i lavoratori di ambo i sessi, aventi un contratto o rapporto di lavoro definito dalla legge, dalla contrattazione collettiva e/o dalle prassi vigenti negli Stati membri; non sono inoltre previste esclusioni dall'applicazione in ordine a particolari fattispecie lavorative (es. lavoro a tempo parziale o a tempo determinato (clausola 1, punti 1 e 2).

In particolare, ai lavoratori è riconosciuto il diritto individuale ad un congedo parentale per la nascita o l'adozione di un figlio, affinché possano averne cura fino a un'età stabilita dalla normativa nazionale e/o dai contratti collettivi, ma non superiore a otto anni (clausola 2, punto 1). Il congedo parentale è riconosciuto per un periodo minimo di quattro mesi. Secondo l'accordo, andrebbe prevista, in linea di principio, la non trasferibilità da un genitore all'altro; in ogni caso, almeno uno dei quattro mesi è attribuito in forma non trasferibile (clausola 2, punto 2).

La definizione delle condizioni di accesso e delle modalità di applicazione del congedo è operata dalle legislazioni nazionali e/o dai contratti collettivi (Clausola 3, punto 1). In particolare, gli Stati membri e/o le parti sociali possono:

- prevedere che il congedo parentale sia accordato a tempo pieno, a tempo parziale, in modo frammentato o nella forma di un credito di tempo, al fine di tener conto delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- subordinare il diritto ad una determinata anzianità, la quale non può superare un anno (in caso di più contratti a tempo determinato, il periodo deve essere calcolato tenendo conto di tutti i successivi contratti a termine intercorsi con lo stesso datore di lavoro);
- definire le circostanze in base alle quali un datore di lavoro sia autorizzato a differire la concessione del congedo, per ragioni giustificabili connesse al funzionamento dell'organizzazione;
- consentire accordi particolari, intesi a soddisfare le esigenze operative e organizzative delle piccole imprese.

Spetta agli Stati membri definire i termini di preavviso per l'esercizio del diritto di congedo parentale (clausola 3, punto 2), nonché la valutazione della necessità di adeguare l'accesso e l'applicazione del congedo parentale alle esigenze dei genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso (clausola 3, punto 3), e di adottare ulteriori misure per rispondere alle esigenze specifiche dei genitori adottivi (clausola 3, punto 4).

Al termine del congedo parentale, il lavoratore ha diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, a un lavoro equivalente o analogo (clausola 5, punto 1). Restano immutati i diritti acquisiti, o in via di acquisizione, da parte del lavoratore, alla data di inizio del congedo parentale, e, dopo la conclusione del periodo di congedo, essi si applicano con le eventuali modifiche derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi e/o dalle prassi nazionali (clausola 5, punto 2).

Gli Stati membri e/o le parti sociali definiscono il regime del contratto e del rapporto di lavoro durante il periodo di congedo parentale (clausola 5, punto 3). La disciplina deve in ogni caso assicurare:

- l'esclusione di un trattamento meno favorevole - per il lavoratore - o del licenziamento, causati dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale (clausola 5, punto 4);
- la possibilità per i lavoratori, al termine del periodo di congedo, di richiedere modifiche dell'orario lavorativo e/o dell'organizzazione della vita professionale per un periodo determinato (clausola 6, punto 1);
- adeguate misure di reintegrazione, decise tra le parti interessate (clausola 6, punto 2).

Infine, gli Stati membri e/o le parti sociali sono obbligati ad autorizzare i lavoratori ad assentarsi per cause di forza maggiore (clausola 7, punto 1).

L'Accordo in esame non contempla diritti dei lavoratori e delle lavoratrici ulteriori o più favorevoli rispetto a quelli già stabiliti dalla disciplina interna vigente (posta dal "testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternità e della paternità", di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Si rileva, tuttavia, che la clausola 6 dell'accordo, concernente la "ripresa dell'attività professionale", prevede che gli Stati membri (o le parti sociali) garantiscano ai lavoratori, rientranti dal congedo parentale, la possibilità di richiedere modifiche dell'orario lavorativo e/o dell'organizzazione della vita professionale per un periodo determinato e che i datori di lavoro prendano in considerazione tali richieste e vi rispondano "alla luce delle proprie esigenze e di quelle dei lavoratori".



## **DIRETTIVA 2010/31/UE (PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA)**

La presente direttiva, già contenuta nell'Allegato A del disegno di legge originario, è volta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari<sup>115</sup>, ai fini della riduzione dei consumi energetici che nel settore edilizio rappresentano il 40% del consumo totale di energia nell'Unione europea (UE). La loro riduzione costituisce, pertanto, una priorità nell'ambito degli obiettivi "20-20-20" in materia di efficienza energetica.

Le disposizioni della direttiva, con la quale si provvede ad una rifusione della direttiva 2002/91/CE – che è stata modificata più volte e che necessita di ulteriori modifiche sostanziali (*considerando* 1) - riguardano in particolare: il quadro comune generale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica; l'applicazione di requisiti minimi alla suddetta prestazione energetica; i piani nazionali per l'aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica.

**Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 9 luglio 2012.**

### ***Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici***

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che dovrà tener conto di determinati aspetti (cfr. All. I), tra cui:

- le caratteristiche termiche dell'edificio e delle sue divisioni interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo ecc.);
- l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
- gli impianti di condizionamento d'aria;
- l'impianto di illuminazione incorporato;
- le condizioni climatiche interne.

Va anche tenuto conto di altri aspetti come le condizioni locali di esposizione al sole, l'illuminazione naturale, i sistemi di cogenerazione dell'elettricità e gli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento urbano o collettivo. Inoltre, il calcolo della prestazione energetica deve essere differenziato a seconda della categoria di edificio (abitazioni monofamiliari, condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, esercizi commerciali).

---

<sup>115</sup> Ai sensi della definizione recata dall'articolo 2, per "prestazione energetica di un edificio" dovrà intendersi la "quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione".

### ***Requisiti minimi***

Compete agli Stati membri fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica per edifici o unità immobiliari, in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica dovranno essere rivisti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e se necessario aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.

Gli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica di tale involucro (gli infissi, ad esempio) devono anch'essi rispettare i requisiti minimi in materia di prestazione energetica quando sono rinnovati o sostituiti, in modo da raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.

Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

Gli Stati possono escludere dall'applicazione dei requisiti minimi:

- gli edifici ufficialmente protetti (ad esempio gli edifici storici);
- gli edifici adibiti a luoghi di culto;
- i fabbricati temporanei;
- gli edifici residenziali destinati ad essere utilizzati per un periodo limitato dell'anno (meno di 4 mesi);
- i fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m<sup>2</sup>.

Entro il 30 giugno 2011 la Commissione europea provvede a stabilire un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali, in funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica degli edifici ed elementi edilizi. Il quadro metodologico distinguerà tra edifici nuovi ed esistenti e tra diverse tipologie edilizie. Gli Stati membri calcoleranno i livelli ottimali avvalendosi del quadro comparativo e di altri parametri - condizioni climatiche, accessibilità delle infrastrutture energetiche - e compareranno i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Entro il 30 giugno 2012, gli Stati trasmetteranno alla Commissione la prima relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati. Se i requisiti minimi vigenti risulteranno sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali, gli Stati dovranno giustificare tale differenza per iscritto alla Commissione e ridurre il divario.

Sarà cura degli Stati membri adottare le misure necessarie affinché gli edifici nuovi rispettino i requisiti, garantendo che prima dell'inizio dei lavori di costruzione sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza basati su: fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore.



Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi.

In caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento, i sistemi tecnici per l'edilizia, quali gli impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di acqua calda, gli impianti di condizionamento d'aria e i grandi impianti di ventilazione, devono anch'essi rispettare i requisiti in materia di prestazione energetica.

In caso di costruzione o rinnovamento di un edificio, la direttiva in esame incoraggia fortemente l'introduzione di sistemi intelligenti per la misurazione del consumo energetico, conformemente alla direttiva relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 2009/72/CE.

Si ricorda che tale direttiva è stata recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93<sup>116</sup>.

### ***Edifici a energia quasi zero***

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

La Commissione promuove l'incremento degli edifici di questo tipo tramite l'attuazione di piani nazionali, elaborati dagli Stati membri, che comprendono i seguenti elementi:

- l'indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero;
- gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015;
- informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Alla Commissione compete la valutazione dei piani nazionali entro il 31 dicembre 2012 (e successivamente ogni 3 anni) e la pubblicazione di una relazione sui progressi realizzati.

### ***Incentivi finanziari e barriere di mercato***

La direttiva sottolinea l'importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e incentivi per favorire l'efficienza energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero. Pertanto gli Stati membri

---

<sup>116</sup> Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

devono adottare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali ed entro il 30 giugno 2011 devono redigere un elenco degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti - compresi quelli finanziari - che promuovono il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni.

La Commissione valuta l'efficacia delle misure esistenti o proposte. Sulla base della valutazione essa può fornire consulenza o raccomandazioni e su richiesta anche assistenza agli Stati membri nell'elaborazione di programmi di sostegno finanziario.

### ***Attestati di prestazione energetica***

Gli Stati membri adottano un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato può comprendere informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi.

In caso di vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato di prestazione energetica va riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.

In caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'attestato va mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo locatario.

Per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m<sup>2</sup> è occupata da enti pubblici e per gli edifici con una superficie totale di oltre 500 m<sup>2</sup> abitualmente frequentati dal pubblico, l'attestato di prestazione energetica va affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico (il 9 luglio 2015 la soglia sarà abbassata a 250 m<sup>2</sup>).

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici (artt. 11-15).

La direttiva in esame abroga la direttiva 2002/91/CE con effetto dal 1° febbraio 2012.

Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 9 luglio 2012, mentre il termine di applicazione delle relative disposizioni è fissato al 9 gennaio 2013. In relazione al termine di applicazione sono previste alcune eccezioni: al 9 luglio 2013 è fissato il termine per l'applicazione agli edifici che non sono pubblici delle norme sui requisiti minimi, sul calcolo dei livelli ottimali e sull'ispezione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento d'aria; al 31 dicembre 2015 è fissato il termine per l'applicazione delle norme sul rilascio dell'attestato di prestazione energetica in riferimento a singole unità immobiliari in locazione.

### **Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE**

Il 22 giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2011)370) in materia di efficienza energetica nella quale si propone che gli Stati membri, tenendo conto dei requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla direttiva 2010/31/UE garantiscano ogni anno la ristrutturazione di almeno il 3% della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici, a partire dal 2014.

### **Procedure di contenzioso**

Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato complementare (procedura di infrazione n. 2006/2378) contestandole la non completa attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici entro il termine massimo consentito del 4 gennaio 2009.

Si ricorda che la direttiva 2010/31/UE provvede alla rifusione della sopracitata direttiva 2002/91/CE con il regolamento CE n. 1137/2008, facendo salvi gli obblighi degli Stati membri per ciò che concerne i termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva 2002/91/CE.

In particolare, la Commissione contesta all'Italia di non aver soddisfatto nel proprio ordinamento quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva - concernente l'obbligo di presentare un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o locazione di un immobile - né l'obbligo di garantire l'indipendenza degli esperti certificatori (art. 10). Inoltre, nell'avviso della Commissione, l'Italia non avrebbe finora adottato alcuna misura relativa all'obbligo di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria la cui potenza nominale sia superiore a 12 kW per valutarne il rendimento, previsto dall'articolo 9 della medesima direttiva.



**DIRETTIVA 2010/32/UE (IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, CONCLUSO DA HOSPEEM E FSESP, IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLE FERITE DA TAGLIO O DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO)**

La direttiva 2010/32/UE del 10 maggio 2010 attua l'accordo quadro firmato il 17 luglio 2009 dalle parti sociali HOSPEEM<sup>117</sup> e FSESP<sup>118</sup>, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

L'obiettivo della direttiva è di garantire la massima sicurezza possibile dell'ambiente di lavoro tramite la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti (punture di ago comprese) e tramite la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario.

In particolare, l'Accordo allegato alla direttiva prevede a tal fine le seguenti misure preventive e di protezione:

- definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati;
- prevenzione del rischio di infezione grazie all'applicazione di sistemi di lavoro sicuri;
- messa in atto di procedure efficaci di eliminazione dei rifiuti e installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale d'iniezione usa e getta;
- divieto della pratica di reincappucciamento degli aghi;
- utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- vaccinazione;
- informazione e formazione.

L'articolo 2 prevede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva in esame.

**L'articolo 3 indica come limite temporale per il recepimento l'11 maggio 2013;** termine entro il quale gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva o si accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo.

---

<sup>117</sup> Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario.

<sup>118</sup> Federazione sindacale europea dei servizi pubblici.



## **DIRETTIVA 2010/40/UE (DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTE)**

La direttiva 2010/40/UE - che si compone di 20 articoli e 2 allegati – istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell'ambito dell'Unione europea, mediante azioni specifiche all'interno di settori prioritari, illustrati all'interno della direttiva stessa (articolo 1).

I sistemi di trasporto intelligenti sono definiti dall'art. 4 quali sistemi in cui sono applicate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità.

I settori prioritari ai quali dovranno applicarsi le azioni specifiche, e indicati dall'articolo 2, sono:

- l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
- la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
- le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto;
- il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto.

In tale ambito, costituiscono azioni prioritarie ai sensi dell'articolo 3:

- la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
- la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
- i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
- la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (*eCall*) interoperabile;
- la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
- la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

L'articolo 5 prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le specifiche, adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, siano applicate agli ITS all'atto della loro diffusione, conformemente ai principi di cui all'Allegato II, fermo restando il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel suo territorio.

Secondo l'art. 6, la Commissione adotta, entro il 27 febbraio 2013, le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS inizialmente per le azioni prioritarie.

La direttiva prevede inoltre - articolo 7 – che la Commissione possa adottare atti delegati, per quanto riguarda le specifiche, in conformità alle disposizioni della direttiva.

E' ancora da segnalare l'articolo 10, in base al quale gli Stati membri assicurano che il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avvenga nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, assicurando che i dati personali siano protetti contro utilizzi impropri.

Entro il 27 agosto 2011 – termine peraltro già scaduto - gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione sulle attività e sui progetti nazionali riguardanti i settori prioritari, ed entro il 27 agosto 2012 dovranno comunicare alla Commissione stessa informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di ITS per i successivi cinque anni (art. 17).

**Il termine di recepimento della direttiva è stabilito al 27 febbraio 2012 (art. 18).**

Gli Allegati I e II dettagliano, rispettivamente, la normativa contenuta nella direttiva sulle Azioni e settori prioritari e quella sui Principi per le specifiche e la diffusione degli ITS.

Va ricordato che la IX Commissione della Camera ha esaminato la proposta di direttiva istitutiva del quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale, unitamente al Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa. L'esame si è concluso il 25 marzo 2009 con l'approvazione di un documento nel quale si sottolineava con favore la scelta di affrontare in termini sistematici e originali temi di assoluta priorità, quali sono il decongestionamento e la sicurezza nei trasporti, e si valutavano positivamente le iniziative adottate in sede europea, anche in quanto rispettose del principio di sussidiarietà, laddove investono profili transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente dai singoli Stati membri. Il documento formulava inoltre alcune raccomandazioni, volte a:

- sollecitare la rapida definizione dell'iter delle proposte adottate a livello europeo in modo da consentire la tempestiva adozione di eventuali atti legislativi;
- privilegiare, nella scansione temporale delle fasi di attuazione dei programmi, i sistemi in grado di assicurare più rapidi e consistenti vantaggi, in primo luogo in termini di sicurezza della circolazione e in secondo luogo in termini di decongestionamento delle reti di trasporto e di riduzione delle emissioni inquinanti;
- valorizzare le iniziative già avviate a livello europeo concernenti l'applicazione dei sistemi di trasporto intelligenti alle varie tipologie di trasporto;
- definire un quadro finanziario adeguato all'obiettivo di assicurare la più rapida e diffusa applicazione dei sistemi di trasporto intelligenti;



- prevedere un periodico monitoraggio dei risultati conseguiti da ciascuno degli Stati membri nell'attuazione dei programmi prospettati.



## **DIRETTIVA 2010/41/UE (PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI AUTONOMI)**

La direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, ha lo scopo di applicare il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma.

Contestualmente, la direttiva in esame abroga la direttiva 86/613/CEE, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità, che, secondo quanto affermato nel *considerando* n. 1, non si è dimostrata molto efficace ai fini del riconoscimento del principio richiamato.

In particolare, la direttiva in esame vuole salvaguardare i diritti relativi alla condizione di madre o padre dei lavoratori autonomi e dei coniugi che li assistono (*considerando* n. 3) nonché rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e di migliorare la situazione dei coniugi dei lavoratori autonomi (*considerando* n. 4).

Inoltre, si specifica che la direttiva non dovrebbe applicarsi a settori già disciplinati da altre direttive in materia (*considerando* nn. 7 e 10).

In relazione a ciò, l'articolo 1 stabilisce che la direttiva in esame stabilisce un quadro per l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che svolgono un'attività autonoma o che contribuiscono all'esercizio di un'attività autonoma, per gli aspetti che non sono disciplinati dalle direttive 2006/54/CE e 79/7/CEE<sup>119</sup>. Inoltre, l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura resta disciplinata dalla direttiva 2004/113/CE.

**La direttiva, ai sensi dell'articolo 16, deve essere attuata entro il 5 agosto 2012.** Lo stesso articolo dispone altresì che gli Stati membri, per particolari difficoltà, possano usufruire di un periodo supplementare di due anni – e quindi fino al 5 agosto 2014 – per conformarsi alle disposizioni di protezione sociale (articolo 7) e per la prestazioni di maternità relativamente ai conviventi di lavoratori autonomi.

L'articolo 2 definisce l'ambito soggettivo di applicazione precisando che la direttiva si applica ai lavoratori autonomi, ai coniugi di lavoratori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, i conviventi di lavoratori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari.

---

<sup>119</sup> Riguardanti, rispettivamente, l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ed alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.

L'articolo 4 reca il principio di parità di trattamento, consistente nel divieto di porre in atto qualsiasi discriminazione fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, né direttamente né indirettamente, "ad esempio per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma".

Il successivo articolo 6 prevede specifiche misure da parte degli Stati membri volte a rendere identiche - e non più restrittive - le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi, o tra conviventi a quelle per la costituzione di una società tra altre persone.

L'articolo 7 estende il sistema di protezione sociale per i lavoratori autonomi ai coniugi e conviventi, riconoscendo tuttavia la facoltà, per gli stessi Stati, di applicare la protezione sociale su base obbligatoria o volontaria.

L'articolo 8 disciplina le prestazioni di maternità, disponendo la concessione, alle lavoratrici autonome e alle coniugi o conviventi, di un'indennità di maternità sufficiente, tale da consentire "interruzioni nella loro attività lavorativa in caso di gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane".

Tale indennità, che può essere concessa su base obbligatoria o volontaria, è ritenuta sufficiente se assicura redditi almeno equivalenti a:

- l'indennità che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi al suo stato di salute; e/o
- la perdita media di reddito o di profitto in relazione ad un periodo precedente comparabile, entro i limiti di un'eventuale massimale stabilito dalla legislazione nazionale; e/o
- qualsiasi altra indennità connessa alla famiglia prevista dalla legislazione nazionale, entro i limiti di un eventuale massimale stabilito dalla legislazione nazionale.

Si prevede, inoltre, un sistema di indennizzo in caso di discriminazione (articolo 10), nonché la competenza degli organismi per la parità, di cui alla direttiva 2006/54/CE, in relazione alla parità di trattamento delle persone contemplate nella direttiva in esame (articolo 11). Infine, gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva (articolo 13).

**DIRETTIVA 2010/45/UE (MODIFICA DIRETTIVA 2006/112/CE (FATTURAZIONE AI FINI IVA))**

La direttiva 2010/45/UE modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. In particolare sono introdotte modifiche in tema di esigibilità dell'IVA e di semplificazione della fatturazione.

Sotto il primo profilo, gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2012, potranno introdurre un regime di contabilità di cassa che consente di pagare l'IVA solo quando il pagamento ad essa relativo viene effettivamente incassato.

Come emerge dai *considerando* della direttiva, tale regime ha lo scopo di aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a versare l'IVA prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti. In tal modo, si afferma, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà ad incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.

Sarà inoltre possibile emettere "fatture semplificate" per importi inferiori ai 100 euro. Dal 1° gennaio 2013 sono introdotte disposizioni di omologazione a livello europeo del contenuto della fattura, sia cartacea che in forma elettronica, con l'obiettivo di renderne uniforme l'utilizzo e la comprensione da parte dell'emittente e del destinatario, ancorché identificati ai fini IVA in Stati membri diversi dell'Unione.

La direttiva prende spunto da una relazione della Commissione Europea che ha evidenziato alcune difficoltà inerenti la fatturazione elettronica e ha richiamato l'attenzione su altri settori in cui occorre semplificare le norme IVA al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno. Al fine di armonizzare e garantire la certezza del diritto, sono stabilite regole più precise per individuare gli obblighi che le imprese devono seguire in tema di fatturazione: normalmente si applicheranno le norme dello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.

Le disposizioni incoraggiano, inoltre, il ricorso alla fatturazione elettronica mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione dei documenti dematerializzati. La direttiva introduce un principio in base al quale ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura: i soggetti passivi, pertanto, non saranno obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di fatturazione elettronica. Per motivi di certezza, viene riconosciuta agli Stati membri la possibilità di richiedere che la conservazione elettronica delle fatture sia obbligatoriamente accompagnata dalla conservazione di quei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura.

Viene introdotta una diversa definizione di fattura elettronica. La precedente definizione ("trasmissione o messa a disposizione per via elettronica dei dati di

fatturazione”) è sostituita con “fattura emessa e ricevuta in formato elettronico”. Si afferma dunque la piena parificazione tra le fatture cartacee e quelle elettroniche.

Vengono inoltre stabilite regole più precise per determinare gli obblighi per le imprese in tema di fatturazione: normalmente si applicheranno le norme dello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.

Sono modificati gli obblighi relativi alle informazioni che devono figurare sulle fatture per permettere un miglior controllo dell'imposta, garantire un trattamento più uniforme alle cessioni di beni/prestazioni di servizi e contribuire a promuovere la fatturazione elettronica.

**Le norme dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2012 per rendere applicabili le nuove disposizioni dal successivo 1° gennaio 2013.**

## **DIRETTIVA 2010/53/UE (QUALITÀ ORGANI UMANI DESTINATI AI TRAPIANTI)**

La direttiva 2010/53/UE, composta da sette Capi, 33 articoli, un allegato e due Dichiarazioni comunitarie, si inserisce nel processo di rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri, previsto dal Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015) (COM (2008) 819).

Essa delimita un quadro comune relativo alle norme di qualità e sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto nel corpo umano. Non si applica al sangue, ai componenti sanguigni, alle cellule e ai tessuti umani, agli organi, ai tessuti e alle cellule di origine animale.

La direttiva mira inoltre a proteggere i donatori e a ottimizzare gli scambi tra Paesi membri e Paesi terzi, contribuendo indirettamente anche alla lotta contro il traffico di organi tramite l'istituzione di autorità competenti, l'autorizzazione di centri per i trapianti e la fissazione di condizioni in materia di reperimento e di sistemi di tracciabilità.

La direttiva si applica a tutte le fasi del processo, ovvero la donazione, il reperimento, l'analisi, la caratterizzazione, il trasporto e l'utilizzo di organi. Essa non si applica ad organi destinati alla ricerca a meno che essi siano destinati al trapianto nel corpo umano.

In particolare, la direttiva mira a migliorare le attività svolte dalle varie organizzazioni operanti in materia di trapianti, mediante l'introduzione di programmi nazionali di qualità che definiscono le procedure operative in materia di identità di donatori, di consenso, di caratterizzazione (ovvero raccolta di informazioni sulle caratteristiche dell'organo), di reperimento, di conservazione, di etichettatura degli organi e trasporto degli stessi, nonché di formazione del personale incaricato di tali attività.

Per quanto riguarda il reperimento, gli Stati membri dovranno provvedere affinché questo avvenga attraverso appositi organismi, in luoghi idonei e sotto la supervisione di un medico. La caratterizzazione degli organi e dei donatori dovrà fornire le informazioni e i dati più puntuali possibile, mentre il trasporto degli organi dovrà garantire l'integrità degli stessi e la minima durata. La direttiva prevede norme in materia di etichettatura degli organi trasportati, in base alle quali sui contenitori utilizzati dovranno essere indicati i dati dell'organismo di reperimento, le condizioni di trasporto, eventuali istruzioni di sicurezza, nonché i dati del centro di trapianti destinatario. Spetterà a quest'ultimo verificare la caratterizzazione dell'organo e il rispetto delle condizioni di trasporto. Al fine di salvaguardare la salute dei riceventi e dei donatori, gli Stati membri dovranno adottare dei sistemi che garantiscano la tracciabilità degli organi dal donatore al ricevente e viceversa, pur nel rispetto del principio dell'anonimato dei donatori.

La direttiva contiene anche misure specifiche volte a proteggere i donatori e i riceventi, stabilendo innanzitutto i principi che regolano le donazioni, in base ai

quali esse dovranno essere volontarie, non remunerate ed effettuate da organismi senza fini di lucro. Un indennizzo può, tuttavia, essere concesso per coprire le spese e le perdite di reddito connesse alla donazione, purché sia escluso qualsiasi incentivo finanziario. E' inoltre vietata qualsiasi pubblicità riguardante la disponibilità di organi. Per quanto riguarda i donatori viventi, si stabilisce che essi vengano adeguatamente informati e che si tenga un registro dei donatori viventi, al fine di raccogliere le informazioni su eventuali possibili complicazioni a breve, medio e lungo termine. Agli Stati membri è lasciata invece competenza sul consenso al prelievo, nel rispetto delle differenze esistenti. E' inoltre garantito il rispetto dei dati personali, nonché l'anonimato sia dei donatori che dei riceventi.

Gli Stati membri devono poi designare una o più autorità competenti, responsabili, tra l'altro, dell'attuazione della direttiva, dell'aggiornamento del programma nazionale di qualità e del controllo periodico dei centri di trapianto. Tali autorità dovranno inoltre tenere un registro degli organismi di reperimento e dei centri per i trapianti, nonché delle loro attività, pubblicando una relazione annuale. Al fine di favorire la cooperazione europea in questo settore, la Commissione europea istituisce altresì autorità competenti per la condivisione delle informazioni riguardanti le esperienze in merito all'attuazione della direttiva. Per quanto riguarda gli scambi di organi da o verso i paesi terzi, gli Stati membri provvedono affinché lo scambio di organi con paesi terzi sia controllato sia per quanto riguarda la loro tracciabilità sia per il rispetto dei parametri di qualità e sicurezza stabiliti dalla direttiva stessa. A tal fine, l'autorità competente e le organizzazioni europee per lo scambio di organi possono stipulare accordi con le controparti nei paesi terzi.

La direttiva lascia infine agli Stati membri il compito di determinare il sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato rispetto delle norme nazionali di attuazione della direttiva, asserendo che esse dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

**La direttiva, entrata in vigore il 26 agosto 2010, reca, come termine ultimo per il recepimento negli Stati membri, il 27 agosto 2012.**



## **DIRETTIVA 2010/63/UE (PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI)**

La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, composta da sei Capi, 66 articoli, e otto Allegati, è entrata in vigore il 9 novembre 2010, al fine migliorare il benessere degli animali utilizzati nelle procedure scientifiche, rafforzando le norme minime per la loro tutela, in linea con i più recenti sviluppi scientifici.

La direttiva 86/609/CEE<sup>120</sup>, che disciplinava precedentemente la materia, è stata adottata per eliminare le disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Essendo emerse divergenze tra gli Stati membri nell'applicazione della suddetta disciplina - alcuni Stati membri hanno adottato misure nazionali di attuazione che garantiscono un elevato livello di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, mentre altri si limitano ad applicare i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 86/609/CEE - la Comunità europea ha ritenuto opportuno emanare norme più dettagliate, al fine di ridurre le disparità, ravvicinando le norme applicabili in tale settore, anche al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti e delle sostanze ottenuti attraverso la sperimentazione animale.

Di seguito, sono descritte le norme principali presenti nella direttiva.

Nel Capo I (articolo 1-6), riguardante le disposizioni generali, l'articolo 1 stabilisce, in particolare, la sostituzione e la riduzione dell'uso di animali e la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che ne prevedono l'uso. La normativa si applica ai seguenti animali: a) vertebrati vivi non umani; b) cefalopodi vivi<sup>121</sup>, escludendo dall'applicazione della disciplina determinate pratiche, veterinarie ed effettuate negli allevamenti<sup>122</sup>. L'articolo 2 consente di mantenere nella disciplina nazionale misure nazionali più rigorose, informandone la Commissione prima del 1° gennaio 2013; tuttavia, lo Stato in questione, non può vietare/ostacolare la fornitura, l'uso di animali allevati/tenuti o l'immissione sul mercato di prodotti derivanti da un altro Stato membro che agisce in conformità della presente direttiva. L'articolo 4 stabilisce il principio della sostituzione della procedura di sperimentazione sugli animali, della riduzione del loro uso e del perfezionamento

---

<sup>120</sup> *Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*, recepita con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.

<sup>121</sup> Seppie, calamari, totani, polpi e i moscardini.

<sup>122</sup> E' fatta salva dall'applicazione delle norme in esame, la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, *concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici*, oggetto di rifusione ad opera del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

dell'allevamento, della sistemazione e della cura, e dei metodi usati nelle procedure<sup>123</sup>. L'articolo 5 reca le finalità delle procedure:

- a) la ricerca di base;
- b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi:
  - i) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
  - ii) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante; oppure
  - iii) il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini agronomici;
- c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;
- d) la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;
- e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;
- f) l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;
- g) le indagini medico-legali.

Infine, l'articolo 6 disciplina i metodi di soppressione, elencati nell'allegato IV, assicurando che gli animali siano soppressi negli stabilimenti di un allevatore, fornitore o utilizzatore, da personale competente.

Il Capo II (articoli 7-11) reca disposizioni sull'uso di taluni animali nelle procedure. L'articolo 8 restringe l'uso dei Primati non umani a procedure adottate per determinati scopi previsti, o quando è impossibile raggiungere lo scopo della procedura, utilizzando specie diverse dai primati non umani. Le scimmie antropomorfe non sono utilizzate nelle procedure, ad eccezione dei casi riguardanti la preservazione della specie, o in relazione alla comparsa improvvisa nell'uomo di un'affezione debilitante o potenzialmente letale<sup>124</sup>.

---

<sup>123</sup> L'articolo 13 della direttiva in esame riguarda la scelta dei metodi:

- a) usano il minor numero possibile di animali;
- b) prevedono l'utilizzo di animali con la minore capacità di provare dolore, angoscia sofferenza o danno prolungato;
- c) causano il meno possibile di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.

Per quanto possibile occorre evitare la morte come punto finale di una procedura, preferendo punti finali più precoci e più umanitari. Laddove la morte come punto finale è inevitabile, la procedura è concepita in modo tale da:

- a) comportare la morte del minor numero possibile di animali; e
- b) ridurre al minimo possibile la durata e l'intensità della sofferenza dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.

<sup>124</sup> Clausola di salvaguardia di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Il Capo III disciplina le procedure (articoli 12-19). L'articolo 12 prevede che le procedure possono essere effettuate unicamente nel progetto. L'articolo 15 reca la classificazione della gravità delle procedure, secondo i criteri di assegnazione di cui all'allegato VIII. L'articolo 14 disciplina l'uso dell'anestesia nelle procedure, prevedendo, salvo determinati casi, l'anestesia totale o locale o altro metodo. L'articolo 13 stabilisce che nelle procedure occorre evitare la morte, preferendo punti finali più precoci e più umanitari, e comportando, come conseguenza, la morte del minor numero possibile di animali, la riduzione al minimo possibile della durata e dell'intensità della sofferenza dell'animale, e garantendo, per quanto possibile, una morte senza dolore. L'articolo 16 prevede il riutilizzo di un animale, come mezzo per ridurre l'uso di animali da laboratorio, e la sua regolamentazione, per una nuova procedura, considerando la gravità delle procedure combinate, la salute dell'animale e il parere del veterinario. L'articolo 17 disciplina la fine della procedura. Conclusa una procedura, il veterinario o una persona competente decide se l'animale può essere mantenuto in vita. Gli animali tenuti in vita ricevono cure adeguate e una sistemazione adeguata<sup>125</sup>.

Il Capo IV disciplina la materia dell'autorizzazione (articoli 20-45), stabilendo i requisiti per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori (Sezione 1 – articoli 20-33), le ispezioni (Sezione 2 – articoli 34-35) e i requisiti relativi ai progetti (Sezione 3 – articoli 36-45). L'articolo 20 prevede che gli allevatori, fornitori ed utilizzatori devono essere autorizzati e registrati presso l'autorità competente. L'articolo 22 stabilisce che tutti gli stabilimenti autorizzati devono disporre di impianti e attrezzature adeguati. L'articolo 32 indica che cani, gatti e primati non umani, sono contrassegnati, con un marchio permanente di identificazione individuale. L'articolo 30 stabilisce che gli animali introdotti sono segnati in registri, contenenti specifiche informazioni (quantità, origine, date, allevamenti, decessi) e tenuti per un minimo di cinque anni. L'articolo 31 prevede che cani, gatti e primati non umani, abbiano un fascicolo personale, riguardante la situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e i progetti nei quali è utilizzato. L'articolo 26 obbliga ciascun allevatore, fornitore e utilizzatore a costituire un organismo preposto al benessere degli animali. L'articolo 34 prevede ispezioni regolari per i diversi stabilimenti, al fine di verificare la loro conformità, con frequenza adattata in base a determinati criteri di rischio. Gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione almeno una volta l'anno ed una percentuale di ispezioni è effettuata senza preavviso. L'articolo 36 stabilisce l'obbligo per la realizzazione dei progetti dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente che compie la valutazione, a priori e a posteriori, del progetto (articoli 37-38).

Il Capo V reca le misure per evitare duplicazioni e approcci alternativi (articoli 46-49). L'articolo 49 istituisce i Comitati nazionali per la protezione degli animali usati a fini scientifici, consulenti per le autorità competenti e per gli

---

<sup>125</sup> Vedi l'Allegato III.

organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche.

Il Capo VI reca le disposizioni finali (articoli 50-66). L'articolo 57 prevede una Relazione della Commissione sull'attuazione della presente direttiva, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 10 novembre 2019, e successivamente ogni cinque anni.

L'articolo 60 prevede l'adozione di sanzioni da parte degli Stati membri che notificano alla Commissione entro il 10 febbraio 2013.

L'articolo 62 abroga la direttiva 86/609/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad eccezione dell'articolo 13 che è abrogato a decorrere dal 10 maggio 2013.

L'articolo 61 reca la disciplina per l'attuazione delle norme in esame. **Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 10 novembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.**

## **DIRETTIVA 2010/64/UE (DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE NEI PROCESSI PENALI)**

La direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, individua norme minime comuni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, con l'obiettivo di rafforzare la fiducia reciproca tra i paesi dell'Unione europea e di garantire il diritto ad un processo equo<sup>126</sup>.

Il diritto a un processo equo è affermato dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. Inoltre, l'art. 48, paragrafo 2, della stessa Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.

La direttiva in esame si inserisce in questo contesto ed è riconducibile ad un pacchetto più ampio di misure volte a rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali in ambito europeo<sup>127</sup>.

Si rammenta peraltro che il testo della direttiva riprende in gran parte la proposta della Commissione di decisione-quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, dell'8 luglio 2009. Si ricorda, infatti, che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e il venir meno del c.d. terzo pilastro, anche la cooperazione giudiziaria penale deve essere ora disciplinata a livello europeo con l'ordinaria procedura legislativa e dunque con l'approvazione di direttive (in luogo delle precedenti decisioni-quadro).

Per quanto riguarda il campo d'applicazione, la direttiva stabilisce le norme minime comuni per i paesi dell'Unione europea sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti per l'esecuzione del mandato di arresto europeo (art. 1).

Le disposizioni si applicano dunque a coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale cui sono sottoposti: il diritto matura allorché la persona è avvisata di essere indagata per un reato e

---

<sup>126</sup> Si ricorda che la proposta di direttiva (PE-CONS 1/10) è stata sottoposta in fase ascendente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari. In particolare, la 14° Commissione permanente del Senato ha approvato il 23 aprile 2010 una risoluzione (doc. XVIII-*bis*, n. 1) con osservazioni favorevoli e alcuni rilievi.

<sup>127</sup> In particolare, il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali; seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia ha invitato ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E). La tabella, valutata positivamente dal Consiglio europeo, è stata integrata nel programma di Stoccolma (punto 2.4), adottato il 10 dicembre 2009. Peraltro, nella stessa sede, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare ulteriori elementi in materia di diritti procedurali minimi per gli indagati e gli imputati, nonché a valutare la necessità di affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione d'innocenza, in modo da promuovere una migliore cooperazione in tale settore.

permane sino alla conclusione del procedimento (ovvero fino alla decisione definitiva).

Il diritto all'interpretazione e alla traduzione non si estende dunque alla fase successiva alla conclusione del procedimento, ovvero all'esecuzione della pena.

In particolare, il diritto all'interpretazione comporta per i paesi dell'UE l'obbligo di rendere disponibile agli interessati un interprete per le comunicazioni con il loro avvocato, nonché per qualsiasi interrogatorio o audizione (es. davanti alla polizia) durante il procedimento o all'atto della presentazione di un ricorso e in ogni fase del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Lo stesso diritto dovrà essere garantito alle persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio (art. 2).

Gli Stati dovranno inoltre individuare apposite procedure per accertare se l'interessato abbia davvero bisogno dell'interpretazione e dovranno consentirgli – a fronte del diniego del diritto – di impugnare la relativa decisione; l'interessato potrà altresì contestare la qualità dell'interpretazione qualora la ritenga insufficiente a tutelare l'equità del procedimento.

Il diritto alla traduzione scritta di tutti i documenti del procedimento è inoltre affermato dall'art. 3 della direttiva, che lo prevede in particolare per i seguenti atti:

- le decisioni che privano una persona della propria libertà;
- gli atti contenenti i capi d'imputazione;
- le sentenze.

La traduzione dovrà essere effettuata «entro un periodo di tempo ragionevole». Caso per caso, le autorità competenti potranno decidere di tradurre altri documenti, anche previa istanza di parte. In casi eccezionali è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.

L'art. 4 della direttiva stabilisce che - indipendentemente dall'esito del procedimento - gli Stati membri sostengono i costi di interpretazione e di traduzione.

I paesi dell'Unione dovranno garantire che la qualità dell'interpretazione e della traduzione sia sufficiente per permettere agli interessati di capire i capi di imputazione loro contestati e di esercitare il proprio diritto alla difesa. A tale scopo, gli Stati membri devono prendere misure concrete e in particolare si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati (art. 5).

In base all'art. 7 gli Stati dovranno far sì che, attraverso la verbalizzazione, si prenda nota del fatto che la persona interessata:

- è stata sottoposta ad interrogatori o ad udienze con l'assistenza di un interprete;
- ha ricevuto una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti fondamentali;
- ha rinunciato al diritto alla traduzione di documenti.

**La direttiva, entrata in vigore il 15 novembre 2010, dovrà essere recepita dagli Stati entro il 27 ottobre 2013.** Come specificato dall'art. 8, l'attuazione della direttiva non dovrà comportare in nessun modo un arretramento nelle tutele già attualmente previste dai singoli ordinamenti.

Per quanto concerne il recepimento di questa direttiva nell'ordinamento italiano si ricorda che già attualmente l'art. 111, terzo comma, della Costituzione afferma che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia «assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo».

Inoltre, il codice di procedura penale, agli articoli 143-147 riconosce il diritto per l'imputato (e l'indagato) che non conosce la lingua italiana di «farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa». Sarà l'autorità procedente a provvedere alla nomina dell'interprete – attraverso il ricorso ad appositi albi tenuti presso il tribunale – ed a conferirgli anche il compito di procedere a traduzione di atti.

Il diritto all'interprete nell'ambito di un processo penale costituisce quindi una condizione indispensabile per porre in essere un diritto fondamentale dell'imputato, quello alla difesa e alla «parità fra le parti».

Rispetto alle disposizioni della direttiva, peraltro, la normativa statale vigente può presentare profili di lacunosità per quanto concerne:

- la *distinzione tra le figure e le competenze dell'interprete e del traduttore*;

L'art. 143, comma 2, prevede infatti la nomina di un interprete laddove si renda necessaria la traduzione di uno scritto in lingua straniera. L'art. 147 c.p.p. conferma la confusione tra le due figure ove tratta dei termini che l'interprete deve rispettare per la consegna di traduzioni scritte. Nemmeno l'art. 242 c.p.p., che regola la traduzione di documenti e nastri magnetofonici, fa riferimento alla figura del traduttore, limitandosi a rimandare all'art. 143 c.p.p. La legge richiama dunque sempre ed esclusivamente la figura dell'interprete, affidandogli entrambi i compiti, ossia l'attività prettamente traduttiva e quella interpretativa in senso stretto.

- i criteri per *valutare il grado di conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato/imputato*;

La normativa vigente non fornisce indicazioni precise né circa il grado minimo di competenza linguistica richiesto a un imputato, né circa la soglia oltre la quale si riveli necessaria un'assistenza linguistica in suo favore. Va infatti precisato che,

contrariamente a quanto avviene per i cittadini italiani appartenenti a minoranze etnico-linguistiche riconosciute, i quali usufruiscono della tutela linguistica a prescindere dalla loro conoscenza della lingua italiana, il solo fatto che un imputato straniero non posseda la cittadinanza italiana non è di per sé presupposto unico e sufficiente per l'assegnazione di un interprete. Il cittadino straniero, infatti, ha diritto a tale assistenza previa dimostrazione della sua insufficiente conoscenza dell'italiano. Al contempo, però, la normativa non suggerisce procedure specifiche volte a verificare la sua competenza linguistica, né tanto meno fissa parametri di riferimento per la valutazione delle stesse, con questo attribuendo all'autorità procedente un ampio potere discrezionale.

- i criteri per *accertare l'idoneità e le competenze dell'interprete*.

La normativa vigente non fornisce indicazioni circa i criteri di scelta e di nomina dell'interprete, al di là dell'art. 143 c.p.p., che tuttavia si limita a definire le caratteristiche che rendono un candidato interprete non idoneo piuttosto che stabilire i requisiti che questi dovrebbe possedere per fornire un servizio di qualità. L'interprete viene generalmente scelto tra coloro che si sono iscritti nell'albo dei periti del tribunale ma i requisiti di iscrizione variano da un ufficio giudiziario ad un altro.



## **DIRETTIVA 2010/65/UE (FORMALITÀ DI DICHIARAZIONI DELLE NAVI)**

La direttiva 2010/65/UE è finalizzata alla semplificazione e all'armonizzazione delle procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi, attraverso l'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione.

Ai fini della direttiva, per formalità di dichiarazione si intendono le informazioni, elencate nell'allegato, che devono essere fornite, per fini amministrativi e procedurali, dai comandati (o da altre persone abilitate dall'armatore) alle autorità competenti, designate dai singoli Stati membri.

Le informazioni sono fornite su formulari standard (denominati nella direttiva formulari FAL), conformi alla Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata il 9 aprile 1965 (c.d. Convenzione FAL)

Per l'adempimento delle formalità di dichiarazione si dovrà adottare il formato elettronico, al più tardi entro il 1° giugno 2015. Entro il medesimo termine la trasmissione delle formalità dovrà avvenire attraverso un'interfaccia unica che collega anche *SafeSeaNet*<sup>128</sup>, la dogana elettronica e altri sistemi elettronici, in modo tale che le informazioni siano dichiarate una sola volta e messe a disposizione delle diverse autorità competenti (articolo 5). Si prevede inoltre lo scambio di informazioni tra Stati membri, da realizzare attraverso il sistema *SafeSeaNet* (articolo 6).

La direttiva si applica alle formalità di dichiarazione alle quali sono tenute le navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri. Sono esentate le navi che:

- rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE<sup>129</sup>;
- e
- operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione;
- e
- non provengono, non fanno scalo o non si recano in un porto situato al di fuori dell'Unione o in una zona franca (articolo 9).

L'articolo 8 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e riservate che siano state fornite in conformità alla direttiva.

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano le procedure di modifica dell'allegato della direttiva, attribuendo alla Commissione il potere di adottare atti delegati, per

---

<sup>128</sup> *SafeSeaNet* è un sistema per lo scambio in formato elettronico di informazioni relative alla sicurezza portuale e marittima, alla protezione dell'ambiente marino e all'efficienza del traffico e del trasporto marittimi.

<sup>129</sup> La direttiva 2002/59/CE si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, ad esclusione delle navi da guerra, delle navi da pesca e dei bunker, fino a 1.000 tonnellate di stazza lorda.

garantire che si tenga conto delle eventuali modifiche ai formulari FAL, che dovessero essere introdotte dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO)

La direttiva 2010/65/UE abroga la direttiva 2002/6/CE<sup>130</sup>, anch'essa relativa alle formalità di dichiarazione delle navi. La nuova direttiva si differenzia dalla precedente per la previsione dell'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni.

**Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 19 maggio 2012.**

---

<sup>130</sup> La direttiva 2002/6/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 24 dicembre 2004, n. 335, recante *“Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità”*.

## **DIRETTIVA 2010/75/UE (EMISSIONI INDUSTRIALI)**

La direttiva 2010/75/UE integra la direttiva 2008/1/CE (cd. direttiva IPPC), la cui corrispondente disciplina nazionale è contenuta nel Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), e sei altre direttive sulle emissioni industriali in una sola direttiva.

Il campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE (ai sensi dell'art. 2) riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, elencate nei Capi da II a VI della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.). Nel novero delle esclusioni dal campo di applicazione rientrano le attività di ricerca e sviluppo nonché le sperimentazioni di nuovi prodotti e processi.

La direttiva prevede (all'art. 11) il rispetto dei seguenti obblighi fondamentali per le installazioni industriali che svolgono attività enumerate nell'allegato I:

- adottare tutte le misure di prevenzione dell'inquinamento;
- applicare le migliori tecniche disponibili (BAT);
- non causare alcun fenomeno di inquinamento significativo;
- recuperare, riciclare o smaltire i rifiuti nella maniera meno inquinante possibile;
- massimizzare l'efficienza energetica;
- prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- ripristinare i siti al momento della cessazione definitiva delle attività.

La direttiva prevede inoltre (all'art. 4) l'obbligo di autorizzazione di ogni installazione<sup>131</sup> e di ogni impianto di combustione, di incenerimento dei rifiuti o di coincenerimento dei rifiuti. Tale autorizzazione deve prevedere le misure necessarie per garantire il rispetto dei citati obblighi fondamentali da parte dell'esercente e le norme di qualità ambientale. Tali misure includono almeno (ai sensi dell'art. 14):

- valori limite di emissione per le sostanze inquinanti;
- disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti;
- requisiti di controllo delle emissioni che specificano la metodologia di misurazione, la frequenza, la procedura di valutazione;

---

<sup>131</sup> L'art. 3 della direttiva definisce "installazione" l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I o nell'allegato VII, parte I (attività che utilizzano solventi organici), e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento.

- l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente ed almeno una volta l'anno i risultati del controllo;
- disposizioni per la manutenzione e la verifica del suolo e delle acque sotterranee;
- misure relative a talune circostanze (perdite, disfunzioni, arresti temporanei e arresto definitivo, ecc.);
- disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere;
- condizioni per valutare la conformità con i valori limite di emissione.

La direttiva contiene inoltre, nei Capi III, IV, V e VI (artt. 28-70) disposizioni particolari per alcune tipologie di impianti (grandi impianti di combustione, aventi potenza non inferiore a 50 MW; impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti; taluni impianti e talune attività che utilizzano solventi organici; installazioni che producono biossido di titanio). I valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione di cui all'allegato V della direttiva sono generalmente più severi rispetto a quelli della direttiva 2001/80/CE. Una certa flessibilità (piano nazionale transitorio, deroga limitata nel tempo) è introdotta per gli impianti esistenti.

La direttiva prevede (art. 23) che gli Stati membri organizzino un sistema di ispezioni ambientali delle installazioni interessate. Tutte le installazioni devono essere considerate in un piano di ispezione ambientale che va periodicamente riveduto e aggiornato. Sulla base dei piani d'ispezione, l'autorità competente dovrà redigere periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di installazioni. Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati.

Le direttive sostituite in via definitiva dalla direttiva 2010/75/UE sono (a decorrere dal 7 gennaio 2014) le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE (relative all'industria del biossido di titanio e di carbonio), nonché la direttiva 1999/13/CE sulle emissioni di composti organici volatili (COV), la direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti e la direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). La direttiva (art. 81) sostituisce, inoltre, a partire dal 1° gennaio 2016, anche la direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

**Il termine per il recepimento delle disposizioni indicate dall'art. 80 della direttiva è fissato al 7 gennaio 2013.**

### **Procedure di contenzioso**

La direttiva 2010/75/UE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento da fonti industriali rifonde in un unico testo numerose norme

in materia, tra le quali la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC). In relazione a quest'ultima, il 31 marzo 2011 la Corte di giustizia dell'UE ha emesso una sentenza che riconosce l'Italia responsabile di non aver adottato, entro i termini previsti dalla direttiva, le misure necessarie affinché le autorità competenti controllassero, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva IPPC - ovvero mediante il riesame aggiornato delle prescrizioni - che gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti imposti dalla normativa UE.

La Corte ha rilevato il mancato rispetto del termine del 30 ottobre 2007, entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto assicurare che gli impianti industriali potenzialmente molto inquinanti fossero soggetti al controllo e all'autorizzazione al funzionamento in conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva stessa. In base alle informazioni comunicate dall'Italia, inoltre, la Corte ha rilevato che nell'aprile 2009 molti degli impianti esistenti erano in funzione senza essere dotati dell'autorizzazione prevista dalla direttiva, dal momento che soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e aggiornata, e che per 608 impianti preesistenti le autorità non avevano ritenuto necessario riesaminarne le autorizzazioni.



## **DIRETTIVA 2010/84/UE (CODICE COMUNITARIO DEI MEDICINALI PER USO UMANO)**

La direttiva 2010/84/UE, composta di 5 articoli, modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE<sup>132</sup>, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, che stabilisce norme armonizzate per l'autorizzazione, il controllo e la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano all'interno dell'Unione, ed ha i seguenti principali obiettivi: impedire l'ingresso di farmaci contraffatti nella filiera farmaceutica legale, regolamentare le vendite via *Internet*, introdurre nuovi dispositivi di sicurezza e misure di tracciabilità e loro armonizzazione in ambito comunitario.

**Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano, entro il 21 luglio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva.** La direttiva è entrata in vigore il 20 gennaio 2011.

Le principali novità riguardano le disposizioni introdotte dall'articolo 1 della direttiva in esame nella direttiva 2001/83/CE:

- le definizioni (articolo 1). In particolare: l'effetto collaterale negativo, che comporta obbligo di segnalazione, è considerata reazione nociva e non voluta ad un medicinale, al fine di garantire che copra effetti nocivi e non voluti conseguenti non solo all'uso autorizzato di un medicinale a dosi normali, ma anche agli errori terapeutici e agli usi non conformi alle indicazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in commercio, incluso l'uso improprio e l'abuso del medicinale; il sistema di gestione del rischio, considerato l'insieme delle attività di farmacovigilanza e degli interventi mirati ad individuare, caratterizzare, prevenire o minimizzare i rischi connessi ad un medicinale, inclusa la valutazione dell'efficacia di tali attività ed interventi; il piano di gestione del rischio, descrizione dettagliata del sistema di gestione dei rischi; il sistema di farmacovigilanza, quale sistema di controllo e di segnalazione usato dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e dagli Stati membri, volto a monitorare la sicurezza dei medicinali autorizzati e a rilevare eventuali cambiamenti del loro rapporto rischio/beneficio; il documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza, che rappresenta una descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza usato dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in relazione ad uno o più medicinali autorizzati;
- la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, che deve contenere tra l'altro: la certificazione che il

---

<sup>132</sup> Recepita con D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219. Si ricorda che la direttiva citata è stata modificata recentemente dalla direttiva 2011/62, che ha regolamentato tra l'altro la vendita a distanza al pubblico dei medicinali (articoli 85 *quater* e *quinquies*).

- richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza e di un piano di gestione dei rischi (articolo 8);
- le disposizioni speciali relative ai medicinali vegetali tradizionali (articoli 16 *bis-decies*). L'etichettatura e il foglietto illustrativo (articolo 16-*octies*) devono, inoltre, indicare che: a) il prodotto è un medicinale vegetale d'uso tradizionale da utilizzare per una o più indicazioni specifiche fondate esclusivamente sull'impiego di lunga data; b) l'utilizzatore dovrebbe consultare un medico o un operatore sanitario qualificato nel caso di persistenza dei sintomi durante l'impiego del medicinale in questione o qualora insorgano effetti collaterali negativi non riportati nel foglietto illustrativo;
  - l'autorizzazione all'immissione in commercio per un medicinale (articoli 17-26). In particolare, le autorità nazionali competenti rendono pubbliche: l'autorizzazione all'immissione in commercio unitamente al foglio illustrativo, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, la relazione di valutazione con la motivazione del loro parere e con una sintesi, comprensibile per il pubblico, e con una sezione relativa alle condizioni di utilizzazione del medicinale (articolo 21). Un'autorizzazione all'immissione in commercio è rilasciata a condizione di: a) garantire l'utilizzo sicuro del medicinale; b) svolgere studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione; c) rispettare gli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione dei sospetti effetti collaterali negativi, e) adeguato sistema di farmacovigilanza; f) effettuare studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione (articolo 21-*bis*) e, scaduti i primi cinque anni, il rinnovo dell'autorizzazione presentato da parte del titolare all'autorità nazionale prevede: un profilo di qualità, di sicurezza e di efficacia, valutazione dei dati contenuti nei rapporti sui sospetti effetti collaterali negativi e informazioni su tutte le variazioni. Dopo il rinnovo, l'autorizzazione all'immissione in commercio ha validità illimitata, salvo disposizioni contrarie dell'autorità competente di procedere ad una proroga ulteriore di durata quinquennale (articolo 24). Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve, inoltre, comunicare i divieti o le restrizioni imposti dalle autorità competenti di qualsiasi paese e qualsiasi altro nuovo dato, aggiornare le informazioni relative al medicinale, incluse le conclusioni valutative e le raccomandazioni pubblicate tramite il portale *web* europeo dei medicinali (articolo 23);
  - l'etichettatura e foglietto illustrativo (articoli 54-69). In particolare, è previsto: una descrizione degli effetti collaterali negativi nel corso dell'uso normale del medicinale; per i medicinali sottoposti a monitoraggio addizionale è inserito un simbolo nero ed una specifica nota esplicativa standard; mentre, per tutti i medicinali, è inserito un testo standard che invita espressamente i pazienti a riferire eventuali sospetti effetti collaterali negativi (attraverso segnalazione elettronica, recapito postale e/o altri). Entro il 1° gennaio 2013, la Commissione presenta al



- Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle attuali carenze del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo (articolo 59);
- la farmacovigilanza (articoli 101-108-*ter*) risulta interamente modificata. In particolare, il sistema di farmacovigilanza, gestito dallo Stato, raccoglie informazioni sui rischi dei medicinali, con particolare riferimento agli effetti collaterali negativi, derivanti dall'utilizzo del medicinale conformemente all'autorizzazione all'immissione in commercio e dall'uso al di fuori delle indicazioni in questione, e agli effetti collaterali negativi associati all'esposizione per motivi professionali. Gli Stati sottopongono il loro sistema di farmacovigilanza a revisioni regolari e riferiscono i risultati alla Commissione entro il 21 settembre 2013 e, in seguito, ogni due anni (articolo 101). Gli Stati membri devono adottare tutte le misure adeguate per incoraggiare pazienti, medici, farmacisti ed altri professionisti del settore sanitario a segnalare sospetti effetti collaterali negativi alle autorità nazionali competenti, e, in particolare, adottano tutte le misure adeguate per ottenere dati esatti e verificabili ai fini della valutazione scientifica dei rapporti sui sospetti effetti collaterali negativi, garantendo al pubblico informazioni importanti sui problemi di farmacovigilanza attinenti all'uso di un medicinale, mediante la pubblicazione sul portale web e attraverso altri mezzi di informazione disponibili al pubblico (articolo 102). Ogni Stato membro istituisce e mantiene un portale web nazionale dei medicinali, collegato al portale web europeo dei medicinali (articolo 106). I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio trasmettono, alla banca dati *Eudravigilance*, le informazioni su tutti i sospetti effetti collaterali negativi gravi entro i quindici giorni successivi all'evento (articoli 107-107 *bis*). Ogni Stato membro nomina un'autorità competente per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza e ciascuno Stato registra tutti i sospetti effetti collaterali negativi che si verificano nel suo territorio, curandone la pubblicazione attraverso i portali web nazionali dei medicinali (articolo 107-*bis*);
  - i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (articoli 107 *ter-oties*). In particolare, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio trasmettono all'agenzia europea<sup>133</sup> i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (articolo 107-*ter*). La frequenza di presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza è specificata nell'autorizzazione all'immissione in commercio, e, comunque, vanno presentati alle autorità competenti immediatamente se richiesti oppure: a) se il medicinale non è ancora stato immesso in

---

<sup>133</sup> Istituita dal Reg. (CE) 31-3-2004 n. 726/2004, *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali.*

- commercio, almeno ogni sei mesi dopo l'autorizzazione e fino all'immissione in commercio; b) se il medicinale è stato immesso in commercio, almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio, una volta all'anno per i due anni seguenti e poi ogni tre anni (articolo 107-*quater*). Per i medicinali autorizzati in più Stati membri e, in specifici casi, per tutti i medicinali contenenti la stessa sostanza attiva o la stessa associazione di sostanze attive e per i quali è stata fissata una data di riferimento per l'Unione nonché la frequenza dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, va effettuata una valutazione unica di detti rapporti da parte dell'autorità nazionale, trasmessa all'agenzia europea per i medicinali e agli Stati membri interessati. Dopodiché, l'agenzia trasmette la relazione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 107-*sexies*);
- la procedura d'urgenza dell'Unione (articoli 107 *decies-duodecies*). In particolare, lo Stato membro o la Commissione avviano la procedura d'urgenza, a seguito della valutazione dei dati connessi alle attività di farmacovigilanza, per i seguenti casi: a) se intende sospendere o revocare un'autorizzazione all'immissione in commercio; b) se intende vietare la fornitura di un medicinale; c) se intende rifiutare il rinnovo di un'autorizzazione all'immissione in commercio; d) se il titolare dell'autorizzazione gli comunica che, per motivi di sicurezza, ha interrotto l'immissione in commercio di un medicinale o ha avviato un'azione di ritiro di un'autorizzazione o intende farlo; e) se ritiene che sia necessaria una nuova controindicazione, una riduzione della dose raccomandata o una restrizione delle indicazioni (articolo 107-*decies*).

Dal citato articolo 1 della direttiva 2010/84 in esame viene introdotta inoltre una disposizione alla direttiva 2001/83 (articolo 108-*ter*) riguardante la pubblicazione da parte della Commissione di una relazione sullo svolgimento delle attività di farmacovigilanza da parte degli Stati membri, entro il 21 luglio 2015 e, in seguito, ogni tre anni.

Infine, l'articolo 2 della direttiva in esame, prevede una disciplina transitoria. In particolare, per quanto riguarda l'obbligo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tenere aggiornato e mettere a disposizione su richiesta un documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza per uno o più medicinali di cui all'articolo 104, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2001/83/CE, nella versione modificata dalla presente direttiva, si applica alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate prima del 21 luglio 2012 o a decorrere:

- a) dalla data in cui sono rinnovate tali autorizzazioni all'immissione in commercio; o
- b) 21 luglio 2015, a seconda della prima data utile.

Per quanto riguarda l'obbligo di trasmissione da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle informazioni sui sospetti

effetti collaterali negativi in formato elettronico alla banca dati Eudragilance, di cui all'articolo 107, paragrafo 3 della direttiva 2001/83/CE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale obbligo si applichi a decorrere da sei mesi dopo che l'agenzia ha stabilito e annunciato le funzionalità della banca dati.



**DIRETTIVA 2011/16/UE (COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE)**

Con la direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 sono state adottate nuove disposizioni in merito alla cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri, al fine di contrastare maggiormente l'evasione e l'elusione fiscale. In particolare, la nuova direttiva Ue mira a rendere possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non soltanto gli istituti tradizionali come trust, fondazioni e fondi di investimento ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri.

L'assistenza reciproca tra amministrazioni tributarie degli Stati membri comunitari è attualmente regolata dalla direttiva 77/799/CEE, che tuttavia non è più in grado di rispondere alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa e, pertanto, viene abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La direttiva 2011/16/UE, composta di 29 articoli, stabilisce norme e procedure per consentire la cooperazione reciproca tra Stati comunitari in relazione alle imposte dirette e indirette. Ai sensi dell'articolo 2, essa si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da, o per conto di, uno Stato membro o di un ente locale, ad eccezione dell'IVA e dei dazi doganali, nonché dei contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o agli organismi di previdenza sociale.

Ai sensi dell'articolo 4 l'Italia ha comunicato alla Commissione che l'autorità competente ai fini della presente direttiva è individuata nella persona del Direttore generale delle finanze (vedi *GU C 177 del 17.6.2011*).

Lo scambio di informazioni può essere su richiesta (artt. 5-7), automatico (art. 8) o spontaneo (artt. 9 e 10).

Nel caso di scambio su richiesta, l'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente le informazioni pertinenti richieste in materia di imposte di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa, al più tardi entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nell'ipotesi di scambio automatico obbligatorio di informazioni, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su determinate categorie di reddito e di capitale:

- a) redditi da lavoro;
- b) compensi per dirigenti;

- c) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
- d) pensioni;
- e) proprietà e redditi immobiliari.

L'autorità competente di uno Stato membro può, tuttavia, indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su tali categorie di reddito e di capitale o che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo minimo.

Da ultimo, lo scambio spontaneo di informazioni ha luogo quando, ad esempio, l'autorità di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro, oppure quando un contribuente ottiene in uno Stato membro una riduzione o un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta o un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro. Stessa possibilità è prevista, inoltre, qualora l'autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta, che risulta da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'impresе, ovvero nel caso che in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente di altro Stato membro, siano raccolte informazioni che possano essere utili per l'accertamento dell'imposta in altro Stato membro.

Si prevede infine, la possibilità di scambio di informazioni con i Paesi terzi. L'articolo 24 dispone al riguardo, che l'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un Paese terzo informazioni, prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e relative alle imposte oggetto della direttiva, possa, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale Paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri, per le quali tali informazioni possano essere utili e ad ogni autorità richiedente. A loro volta, le autorità competenti potranno trasmettere a un Paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a Paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della direttiva, purché sia soddisfatta una duplice condizione: l'autorità competente dello Stato membro da cui proviene l'informazione abbia consentito tale comunicazione e il Paese terzo interessato si sia impegnato a fornire la cooperazione necessaria per raccogliere gli elementi che comprovano l'irregolarità o l'illegalità di operazioni che sembrano essere contrarie.

Importanti novità sono le altre forme di cooperazione amministrativa contemplate nella direttiva. La normativa comunitaria, infatti, disciplina: la presenza negli uffici amministrativi dell'autorità interpellata e la partecipazione alle sue indagini amministrative di funzionari designati dall'autorità richiedente

(art. 11), i controlli simultanei (art. 12), la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze al fine di migliorare la cooperazione.

Le informazioni scambiate sono coperte dal segreto (art. 16) e soggette alle norme in materia di protezione dei dati (art. 25). Possono essere utilizzate anche per l'accertamento e l'applicazione di altre imposte e dazi, per l'accertamento e l'applicazione dei contributi previdenziali obbligatori, oltre che in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi in ambito tributario che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni.

La trasmissione delle informazioni avverrà mediante dei formulari predisposti dalla Commissione (art. 20) e sarà possibile allegare relazioni, attestati o altri documenti. Ai sensi dell'articolo 21 la comunicazione avverrà in via elettronica per il tramite della "rete CCN", ossia una piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per la trasmissione elettronica delle informazioni tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

**Infine l'articolo 29 fissa al 1° gennaio 2013 il termine per gli Stati membri per recepire la direttiva. Per il solo scambio automatico obbligatorio di informazioni il termine di attuazione è fissato al 1° gennaio 2015.**





**DIRETTIVA 2011/36/UE (TRATTA DEGLI ESSERI UMANI)**

La direttiva 2011/36/UE si inserisce nell'azione globale a livello comunitario contro la tratta di esseri umani. La nuova disciplina, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI recepita dall'Italia con la legge n. 228 del 2003 (*Misure contro la tratta di persone*)<sup>134</sup> prevede norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta, nonché disposizioni volte a rafforzare notevolmente la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime, in particolare minori (art. 1).

Rispetto alla previgente disciplina, la direttiva provvede a riordinare la materia in maniera più organica proponendo, in particolare, una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, attualmente previsto dall'art. 601 del nostro codice penale. In quest'ultima nozione rientrano ora il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento (art. 2, par. 2). In presenza di tali mezzi di coercizione, il consenso della vittima è irrilevante (art. 2, par. 4). Tuttavia, se le condotte di cui sopra coinvolgono dei minori di anni 18 (art. 2, par. 6), le stesse condotte devono essere punite come reato di tratta di esseri umani pur in assenza dei mezzi di coercizione elencati (art. 2, par. 5). La direttiva precisa che la cd. "posizione di vulnerabilità" presuppone una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima (tale posizione era più dettagliatamente definita dall'art. 3, par. b), della decisione quadro 629/2002 ; un altro elemento di novità rispetto alla citata decisione quadro riguarda lo "sfruttamento", di cui è più specificamente definito l'ambito minimo, ovvero lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi (art. 2, par. 3). L'art. 3 prevede la punibilità con pene effettive, proporzionate e dissuasive dei reati di istigazione, favoreggiamento e concorso o tentativo nella commissione dei reati di tratta di cui all'art. 2.

Dal punto di vista sanzionatorio la direttiva (art. 4) impone agli Stati membri di prevedere che i reati di tratta (art. 2) siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno 5 anni (la decisione quadro del 2002 non prevedeva alcuna soglia). Tale limite aumenta a 10 anni quando il reato: a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, con

---

<sup>134</sup> La disciplina legislativa è completata dalla più recente legge n. 108 del 2010, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.*

particolare riferimento ai minori; b) sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale; c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave; d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.

Disposizioni specifiche, analoghe a quelle della decisione quadro 629, riguardano la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di tratta di esseri umani e le pene ad esse applicabili (v. artt. 5 e 6). Nuova previsione è quella che prevede l'adozione di sequestro e confisca di strumenti e proventi del reato di tratta (art. 7)

Sotto il profilo procedurale, la novità della direttiva consiste nella previsione che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire la non perseguibilità dei reati che le vittime della tratta fossero costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2 (art. 8). Parimenti, devono essere adottate, a livello nazionale, le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione (art. 9). Per quanto riguarda la giurisdizione sui reati di tratta, l'art. 10 prevede che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 2 e 3 quando il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul suo territorio oppure l'autore del reato è un cittadino dello Stato in questione. Novità rispetto alla decisione quadro 629/2002 la possibilità di stabilire la giurisdizione in casi ulteriori, pur se di tale estensione deve essere informata la Commissione Europea.

Infine, sono previste alcune disposizioni in materia di assistenza e sostegno alle vittime di reati di tratta di esseri umani (art. 11), nonché di tutela delle stesse nelle indagini e nei procedimenti penali (art. 12). Queste ultime si aggiungono alle garanzie previste in favore delle vittime vulnerabili all'interno dei procedimenti penali dalla decisione quadro 2001/220/CE. Disposizioni specifiche e di particolare ampiezza riguardano l'assistenza, il sostegno e la tutela dei minori (v. artt. 13-16), anche in sede processuale.

La direttiva prevede poi, come novità, che possa essere concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari alla vittima della tratta anche indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia (art. 11)<sup>135</sup>.

Più in generale la direttiva introduce una serie di nuove misure finalizzate a rafforzare e completare la rete di sostegno ed assistenza, anche psicologica, alle vittime della tratta, con particolare riferimento ai minori di 18 anni (artt. 11-16); sul punto, va segnalata tra le altre la previsione di una nomina di un tutore del minore non accompagnato (art. 16).

**Il termine di recepimento della direttiva per gli Stati membri è il 6 aprile 2013.**

---

<sup>135</sup> Cfr. TU immigrazione (D.Lgs 286/1998, art. 18, *Soggiorno per motivi di protezione sociale*).

**DIRETTIVA 2011/62/UE (MISURE DI CONTRASTO ALL'INGRESSO DI MEDICINALI FALSIFICATI NELLA CATENA DI FORNITURA LEGALE) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE).**

La direttiva reca misure contro il sempre più diffuso fenomeno delle sostanze medicinali falsificate circolanti nel mercato europeo con gravi rischi per la salute umana.

Le principali misure della direttiva in esame possono essere così sintetizzate:

I medicinali soggetti a prescrizione medica devono presentare elementi caratteristici che consentano l'individuazione di ciascuna confezione attraverso tutta la catena di distribuzione e impediscano la manomissione delle confezioni stesse (o consentano di verificare l'integrità delle confezioni). Normalmente i farmaci che non necessitano di prescrizione medica non sono soggetti a tale obbligo, ma nell'ottica di prevenire i rischi la direttiva non esclude di estendere anche ad alcuni di essi l'applicazione di dispositivi di sicurezza degli imballaggi, anche nel caso di *re-packaging*.

La produzione di sostanze attive utilizzate nella composizione dei farmaci deve seguire le buone pratiche di fabbricazione, sia che tali sostanze provengano da paesi UE sia che si tratti di prodotti importati da paesi terzi. Nel caso di fabbricazione in paesi terzi di sostanze attive destinate all'esportazione verso l'Unione europea, l'autorità competente del Paese esportatore dovrà attestare che gli stabilimenti interessati siano sottoposti a controlli periodici severi e trasparenti, disposti anche senza preavviso, a garanzia di un livello di tutela della salute pubblica almeno pari agli standard richiesti a livello europeo.

Allo scopo di rafforzare la tutela della catena distributiva legale, gli importatori, i fabbricanti e i distributori di sostanze attive dovranno essere registrati presso un'autorità competente con la qualifica di 'intermediari'. Inoltre i titolari delle autorizzazioni dovranno verificare - mediante controlli diretti - che i fabbricanti e i distributori di farmaci rispettino le buone pratiche. Essi sono tenuti, altresì, a verificare che gli eccipienti utilizzati per la fabbricazione di medicinali siano idonei allo scopo. I distributori all'ingrosso dovranno accertarsi che i loro fornitori siano titolari delle necessarie autorizzazioni.

In caso di sospetti circa l'autenticità delle sostanze medicinali utilizzate, i fabbricanti sono obbligati ad informarne le autorità competenti. Viene prevista la creazione di una rete informativa tra queste autorità in modo da impedire che le sostanze segnalate come sospette possano essere messe in circolazione. L'Agenzia europea per i farmaci e le autorità nazionali competenti svolgono in collaborazione tra loro, periodiche ispezioni (anche senza preavviso) nelle sedi di produzione e di stoccaggio di sostanze utilizzate per uso medicinale.

Gli Stati membri sono responsabili della messa in atto di un sistema di controlli che impedisca l'introduzione in commercio di sostanze medicinali di dubbia origine, consentendo - anche mediante la collaborazione dei medici di base e degli operatori sanitari - il ritiro di tali sostanze qualora esse abbiano raggiunto il consumatore finale. E' prevista anche la messa in atto di un sistema che consenta alle autorità nazionali, in caso di gravi rischi per la salute pubblica, di estendere l'allerta alle autorità degli altri Stati membri e di procedere immediatamente al ritiro dei farmaci pericolosi.

La nuova direttiva intende inoltre far fronte alla minaccia rappresentata dalla vendita illegale di farmaci tramite *internet*, pratica che favorisce la circolazione di medicinali falsificati. A tal proposito i siti *internet* che vendono medicinali devono contenere un *link* al sito *internet* dell'autorità statale competente, il quale a sua volta deve contenere una lista di tutti gli enti o persone autorizzate alla vendita di farmaci in rete. L'utilizzo di un *logo* comune renderà tali siti più riconoscibili. Sono previste misure di sensibilizzazione della popolazione circa i rischi connessi all'utilizzo di medicinali di origine non sicura.

Infine, gli Stati membri, che restano comunque titolari del potere di regolamentare la vendita al dettaglio dei medicinali, dovranno imporre sanzioni efficaci contro le attività di fabbricazione, importazione, distribuzione di sostanze medicinali falsificate.

**DIRETTIVA 2011/65/UE (RESTRIZIONE DELL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)**

La direttiva in esame, inserita nell'Allegato B nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, disciplina l'impiego di metalli pesanti quali piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente e di PBB e PBDE nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), compresi i relativi cavi e pezzi di ricambio. L'obiettivo dichiarato è contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente. A quest'ultimo proposito, la direttiva 2011/65/UE integra la normativa generale dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.

La direttiva 2011/65/UE riguarda la totalità o quasi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso quotidiano, mentre non si applica in taluni altri casi tra cui: apparecchiature necessarie alla tutela degli Stati membri in materia di sicurezza, armi e materiali bellici a fini specificamente militari, apparecchiature spaziali, utensili e impianti industriali fissi di grandi dimensioni, pannelli fotovoltaici professionali ai fini della produzione di energia per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali, residenziali, apparecchiature per fini di ricerca e sviluppo.

Sono previste misure per adeguare le disposizioni al progresso tecnico e scientifico, delle quali si occupa una Commissione.

La direttiva pone una serie di obblighi ai fabbricanti, contempla la possibilità che essi nominino un mandatario -i cui compiti minimi vengono espressamente indicati- e obblighi agli importatori e ai distributori. Inoltre, devono essere identificati -e, su richiesta, notificati alle autorità di vigilanza- gli operatori economici coinvolti, per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'apparecchiatura elettronica o elettrica trattata.

I prodotti necessiteranno di una dichiarazione UE di conformità alla presente direttiva. Inoltre, le apparecchiature saranno dotate di marcatura CE prima della sua immissione sul mercato, secondo principi generali nonché regole e condizioni dettate dalla medesima direttiva 2011/65/UE. Gli Stati membri svolgeranno la vigilanza delle apparecchiature entrate nel mercato dell'Unione Europea e i controlli.

La definizione delle sanzioni in caso di infrazioni spetta agli Stati membri. Esse comunque dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le disposizioni sanzionatorie e successive modificazioni decise dagli Stati membri saranno notificate alla Commissione.

E' prevista entro il 22 luglio 2014 la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva e, se del caso, la Commissione formulerà una proposta legislativa per eventuali esenzioni supplementari relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inoltre, entro il 22 luglio 2021 la presente direttiva sarà sottoposta ad un riesame generale.

**Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla direttiva 2011/65/UE entro il 2 gennaio 2013.** Il giorno seguente, 3 gennaio 2013, scatterà l'abrogazione di disposizioni comunitarie precedenti che riguardano la materia, espressamente indicate dalla direttiva 2011/65/UE.

**DIRETTIVA 2011/70/EURATOM (QUADRO COMUNITARIO PER LA GESTIONE RESPONSABILE E SICURA DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI)**

La direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio, inserita nell'Allegato B del provvedimento in titolo nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, nell'istituire un quadro normativo comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, impone agli Stati membri l'adozione di adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni.

L'ambito di applicazione della direttiva riguarda tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione dei materiali generati nel proprio territorio; qualora essi siano spediti in uno Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima di un loro smaltimento sicuro e responsabile ricade sullo Stato membro o sul paese terzo da cui il materiale radioattivo è stato spedito. La direttiva dispone altresì che nell'adozione di politiche nazionali in materia, siano rispettati il principio della generazione minimale dei rifiuti radioattivi, per attività e volume, ed il principio del loro smaltimento nello Stato membro che li abbia generati, salvo che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro o un paese terzo non sia stato sottoscritto un diverso accordo. La direttiva stabilisce inoltre che gli Stati membri istituiscano e mantengano un quadro legislativo, regolamentare ed organizzativo nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che attribuisca responsabilità e preveda il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Ciascuno Stato membro deve inoltre istituire e mantenere un'autorità di regolamentazione competente in materia, garantendo altresì che essa sia funzionalmente separata da ogni altro organismo od organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo - compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi - o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Gli Stati membri devono altresì provvedere a che la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e/o delle attività di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze, senza possibilità di delega ad altri soggetti.

Gli Stati membri devono inoltre provvedere a che le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori ed alla popolazione, ed a che l'autorità di regolamentazione informi il pubblico nei settori di propria competenza.

Gli Stati membri sono altresì tenuti ad informare la Commissione sui rispettivi programmi nazionali per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e su ogni successiva modifica significativa che li riguardi. Entro sei mesi dalla data di notifica, la Commissione può richiedere chiarimenti e/o esprimere il suo parere sulla conformità del contenuto del programma nazionale alla normativa comunitaria.

**Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 23 agosto 2013.**



**DIRETTIVA 2011/76/UE (TASSAZIONE DI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI SU STRADA PER L'USO DI TALUNE INFRASTRUTTURE)**

La presente direttiva, inserita nell'Allegato B durante l'esame della Camera dei deputati, è stata adottata dal Consiglio sulla base di un testo approvato con il Parlamento in seconda lettura, sul quale si sono espresse in modo contrario le delegazioni italiana e spagnola.

La direttiva in esame modifica la precedente direttiva 1999/62/CE (*Eurovignette*), riformulando le regole europee sulla tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci e prevedendo una maggiorazione dei costi dei pedaggi stradali, con lo scopo di ridurre l'inquinamento proveniente dal trasporto merci su strada e di fluidificare la circolazione.

In particolare, in base a quanto prescritto dal provvedimento, gli Stati membri potranno:

- maggiorare i pedaggi per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, fatta eccezione per i veicoli Euro 5 a tutto il 2013 ed Euro 6 fino a tutto il 2017;
- escludere dalla maggiorazione i veicoli di peso inferiore a 12 tonnellate, se lo Stato membro lo giudichi necessario, per esempio se l'applicazione dei pedaggi possa creare effetti negativi importanti o costi amministrativi eccessivi: in questo caso lo Stato membro deve dare comunicazione della sua scelta alla Commissione;
- maggiorare i pedaggi fino al 25% nelle zone montuose per i veicoli più inquinanti (da Euro 0 a Euro 2);
- modulare i pedaggi nelle aree congestionate, in ragione di un tasso di variazione massima del 175% durante i periodi di punta, pari a cinque ore al giorno.

I parametri che l'Unione europea pone alla base della nuova tassazione sono la durata dell'utilizzo dell'infrastruttura e la capacità inquinante dei mezzi. Il calcolo degli oneri a carico dei veicoli sarà effettuato dagli Stati membri secondo le formule contenute nell'Allegato alla direttiva. Per l'inquinamento atmosferico, verranno presi in considerazione i fattori di emissione della categoria cui gli automezzi appartengono, mentre per quello acustico rileverà il livello di rumore segnalato nei punti di esposizione (e, ove esistano, dietro le barriere antirumore).

Gli introiti derivanti dai nuovi pedaggi sono sottoposti a vincoli rigidi, anche se non obbligatori, per quanto riguarda il loro utilizzo e la loro destinazione. Gli stessi, infatti, dovranno essere utilizzati per interventi diretti alla riduzione dell'inquinamento e al miglioramento della circolazione tramite il potenziamento delle attuali strutture o realizzazione di nuove e alternative infrastrutture.

Entro il 16 ottobre 2012 la Commissione presenterà un Rapporto di sintesi delle misure tendenti a ridurre i costi esterni legati all'inquinamento ambientale, acustico e alla tutela della salute umana; entro il 16 ottobre 2015 invece

presenterà un rapporto sull'attuazione della direttiva e i suoi effetti, valutando anche la possibilità di utilizzare sistemi elettronici di riscossione dei pedaggi.

**Il termine per il recepimento nell'ordinamento interno degli Stati membri è il 16 ottobre 2013.**

**DIRETTIVA 2011/82/UE (SCAMBIO TRANSFRONTALIERO DI INFORMAZIONI SULLE INFRAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE)**

La direttiva in questione, inserita nell'Allegato B nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è intesa ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada, agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale quando le trasgressioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso quello in cui l'infrazione è stata commessa, in modo da garantire l'efficacia delle relative indagini.

In particolare, la procedura prevede che lo Stato membro di origine del trasgressore, tramite una competente autorità autorizzata, fornisca allo Stato membro in cui è accertata la violazione tutti i dati di immatricolazione del veicolo incriminato. Sulla base di detto invio, in forma telematica, lo Stato ricevente ha il dovere di far recapitare al proprietario del veicolo, la cosiddetta lettera d'informazione, redatta secondo un modello standard, in cui è indicata l'infrazione commessa con specificazione di data, luogo, titolo dei testi delle disposizioni di diritto nazionale violate e la relativa sanzione, nonché i termini per poter eventualmente presentare il ricorso. Entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento di questa lettera, il proprietario del veicolo ha il dovere di rispondere, inviando uno specifico modulo, in cui indicare i dati del soggetto trasgressore, oppure può contestare la violazione. La sanzione deve essere pagata allo Stato membro in cui la violazione è accertata.

La direttiva contiene anche norme relative alla tutela della riservatezza, e dispone altresì che gli Stati membri forniscano agli utenti della strada le necessarie informazioni sulle norme vigenti sul loro territorio.

**Il termine per il recepimento nell'ordinamento interno degli Stati membri è il 7 novembre 2013.**



## **TABELLE**



## TABELLA 1 - DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA

*(Indicate nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2011 - AC 4623)*

*N.B.: A sfondo grigio sono evidenziate le direttive che risultano già attuate alla data del 17 febbraio 2012*

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>
<b>2010/27/UE</b>	della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo	30/11/2010 <sup>136</sup>
<b>2010/28/UE</b>	della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil	31/12/2010 <sup>137</sup>
<b>2010/29/UE</b>	della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI-220)	28/2/2011 <sup>138</sup>
<b>2010/38/UE</b>	della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile	28/2/2011 <sup>139</sup>
<b>2010/39/UE</b>	della Commissione, del 10 giugno 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen	31/12/2010 <sup>140</sup>
<b>2010/42/UE</b>	della Commissione, del 28 giugno 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere)	30/4/2011 <sup>141</sup>

<sup>136</sup> DM Salute 30/12/2010.

<sup>137</sup> DM Salute 30/12/2010.

<sup>138</sup> DM Salute 30/12/2010.

<sup>139</sup> DM Salute 30/12/2010.

<sup>140</sup> DM Salute 30/12/2010.

<sup>141</sup> DM Salute 30/12/2010.

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>
<b>2010/43/UE</b>	della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione	<b>30/6/2011</b>
<b>2010/44/UE</b>	della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture <i>masterfeeder</i> e alla procedura di notifica	<b>30/6/2011</b>
<b>2010/47/UE</b>	della Commissione, del 5 luglio 2010, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 2000/30/CE del parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità	1/1/2012 <sup>142</sup>
<b>2010/48/UE</b>	della Commissione, del 5 luglio 2010, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico su strada dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	31/12/2011 <sup>143</sup>
<b>2010/50/UE</b>	della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il dazomet come principio attivo nell'allegato I della direttiva	31/7/2011 <sup>144</sup>
<b>2010/51/UE</b>	della Commissione, dell'11 agosto 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il N,N-dietil-m-toluammide come principio attivo nell'allegato I di tale direttiva	31/7/2011 <sup>145</sup>

<sup>142</sup> DM Infrastrutture e trasporti 13/10/2011.

<sup>143</sup> DM Infrastrutture e trasporti 13/10/2011.

<sup>144</sup> DM Salute 21/7/2011.

<sup>145</sup> DM Salute 21/7/2011.



<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>
<b>2010/52/UE</b>	della Commissione, dell'11 agosto 2010, che modifica, ai fini dell'adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote	1/3/2011 <sup>146</sup>
<b>2010/54/UE</b>	della Commissione, del 20 agosto 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione dell'azimsulfuron come sostanza attiva	31/1/2012 <sup>147</sup>
<b>2010/55/UE</b>	della Commissione, del 20 agosto 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva azossistrobina	31/1/2012 <sup>148</sup>
<b>2010/56/UE</b>	della Commissione, del 20 agosto 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva proesadione	31/1/2012
<b>2010/57/UE</b>	della Commissione, del 26 agosto 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva imazalil	31/1/2012
<b>2010/58/UE</b>	della Commissione, del 23 agosto 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione	24/12/2012 <sup>149</sup>

---

<sup>146</sup> DM Infrastrutture e trasporti 7/4/2011.

<sup>147</sup> DM Salute 18/3/2011.

<sup>148</sup> DM Salute 18/3/2011.

<sup>149</sup> DM Salute 24/2/2011.

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>
<b>2010/59/UE</b>	della Commissione, del 26 agosto 2010, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti	15/9/2011 <sup>150</sup>
<b>2010/62/UE</b>	della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale	<b>30/11/2011</b>
<b>2010/67/UE</b>	della Commissione, del 20 ottobre 2010, che modifica la direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti	31/3/2011 <sup>151</sup>
<b>2010/68/UE</b>	della Commissione, del 22 ottobre 2010, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo	<b>10/12/2011</b>
<b>2010/69/UE</b>	della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti	31/3/2011 <sup>152</sup>
<b>2010/70/UE</b>	della Commissione, del 28 ottobre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I e che modifica la decisione 2008/934/CE	31/12/2010 <sup>153</sup>

---

<sup>150</sup> DM Salute 4/8/2011.

<sup>151</sup> DM Salute 7/4/2011.

<sup>152</sup> DM Salute 7/4/2011.

<sup>153</sup> DM Salute 30/12/2010.

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>
<b>2010/71/UE</b>	della Commissione, del 4 novembre 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I	1/5/2011 <sup>154</sup>
<b>2010/72/UE</b>	della Commissione, del 4 novembre 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere lo spinosad come principio attivo nell'allegato I della direttiva	30/11/2011 <sup>155</sup>
<b>2010/74/UE</b>	della Commissione, del 9 novembre 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l'iscrizione del principio attivo biossido di carbonio nell'allegato I al tipo di prodotto 18	31/10/2011 <sup>156</sup>
<b>2010/77/UE</b>	della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I	31/03/2011 <sup>157</sup>
<b>2010/79/UE</b>	della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili	10/6/2012
<b>2010/80/UE</b>	della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa	<b>30/6/2011</b>
<b>2010/81/UE</b>	della Commissione, del 25 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol	1/1/2011 <sup>158</sup>

---

<sup>154</sup> DM Salute 9/6/2011.

<sup>155</sup> DM Salute 11/11/11.

<sup>156</sup> DM Salute 11/11/11.

<sup>157</sup> DM Salute 30/12/2010.

<sup>158</sup> DM Salute 30/12/2010.

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>
<b>2010/82/UE</b>	della Commissione, del 29 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'impiego della sostanza attiva tetraconazolo	31/3/2011 <sup>159</sup>
<b>2010/83/UE</b>	della Commissione, del 30 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva napropamide	30/6/2011 <sup>160</sup>
<b>2010/85/UE</b>	della Commissione, del 30 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fosfuro di zinco come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE	31/10/2011 <sup>161</sup>
<b>2010/86/UE</b>	della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P	30/6/2011 <sup>162</sup>
<b>2010/87/UE</b>	della Commissione, del 3 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fenbuconazolo come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE	31/10/2011 <sup>163</sup>
<b>2010/89/UE</b>	della Commissione, del 6 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinmerac e che modifica la decisione 2008/934/CE	31/10/2011 <sup>164</sup>
<b>2010/90/UE</b>	della Commissione, del 10 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva piridaben e che modifica la decisione 2008/934/CE	31/10/2011 <sup>165</sup>
<b>2010/91/UE</b>	della Commissione, del 10 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metosulam e che modifica la decisione 2008/934/CE	31/10/2011 <sup>166</sup>

---

<sup>159</sup> DM Salute 30/12/2010.

<sup>160</sup> DM Salute 14/4/2011.

<sup>161</sup> DM Salute 16/2/2011.

<sup>162</sup> DM Salute 16/2/2011.

<sup>163</sup> DM Salute 16/2/2011.

<sup>164</sup> DM Salute 24/2/2011.

<sup>165</sup> DM Salute 16/2/2011.

<sup>166</sup> DM Salute 16/2/2011.

---

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>
<b>2010/92/UE</b>	della Commissione, del 21 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bromuconazolo	30/6/2011 <sup>167</sup>

---

<sup>167</sup> DM Salute 24/2/2011.



## TABELLA 2 - STATO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE IN CIASCUNO STATO MEMBRO

(dati aggiornati al 24/11/2009)

<i>Graduatoria</i>	<i>Stato membro</i>	<i>Direttive con termine di recepimento scaduto al 24/11/2009</i>	<i>Direttive per le quali sono state comunicare misure di attuazione</i>	<i>Percentuale di direttive attuare</i>
1	Germania	3078	3064	99,55%
2	Lettonia	3134	3119	99,52%
3	Lituania	3136	3119	99,46%
4	Slovacchia	3136	3118	99,43%
5	Malta	3125	3107	99,42%
6	Spagna	3097	3079	99,42%
7	Svezia	3078	3060	99,42%
8	Paesi Bassi	3237	3217	99,38%
9	Svezia	3063	3044	99,38%
10	Belgio	3132	3112	99,36%
11	Bulgaria	3237	3216	99,35%
12	Repubblica ceca	3136	3114	99,30%
13	Danimarca	3077	3055	99,29%
14	Estonia	3123	3100	99,26%
15	Francia	3080	3057	99,25%
16	Regno Unito	3073	3050	99,25%
17	Slovenia	3133	3109	99,23%
18	Finlandia	3075	3051	99,22%
19	Ungheria	3129	3104	99,20%
20	Irlanda	3091	2065	99,16%
21	Austria	3083	3057	99,16%
22	Portogallo	3118	3091	99,13%
23	Cipro	3126	3096	99,04%
24	Polonia	3135	3104	99,01%
25	Lussemburgo	3083	3052	98,99%
26	Italia	3088	3050	98,77%
27	Grecia	3082	3042	98,70%
	<b>Media CE</b>	<b>3114</b>	<b>3091</b>	<b>99,25%</b>

Fonte: Commissione europea - Segretariato Generale





**TABELLA 3 - DIRETTIVE CONTENUTE IN PRECEDENTI LEGGI  
COMUNITARIE E NON ANCORA RECEPITE**

**Legge comunitaria 1999**  
*(Legge 21 dicembre 1999, n. 526)*

*Direttive da recepire con decreto legislativo*

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>98/49/CE</b>	del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all'interno della Comunità.	<b>25/07/2001</b>	<b>Non previsto</b>

**Legge comunitaria 2000**  
*(Legge 29 dicembre 2000, n. 422)*

*Direttive da attuare in via amministrativa*

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>
<b>1999/17/CE</b>	della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori	<b>1/10/1999</b> al più tardi 6 mesi dopo la pubbl. dei regolamenti ECE/ONU della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (nov.-dic. 2001)

DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO
<b>1999/18/CE</b>	direttiva 1999/18/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori	<b>1/10/1999</b> al più tardi 6 mesi dopo la pubbl. del regolamento (ECE/ONU) n. 19 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (nov.-dic. 2001)
<b>1999/81/CE</b>	del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati	<b>1/1/1999</b>

**Legge comunitaria 2001**  
(Legge 1° marzo 2002, n. 39)

*Tutte le direttive indicate negli articoli e negli Allegati A e B sono state recepite*

**Legge comunitaria 2002**  
(Legge 3 febbraio 2003, n. 14)

*Tutte le direttive indicate negli articoli e negli Allegati A e B sono state recepite*

**Legge comunitaria 2003**  
(Legge 31 ottobre 2003, n. 306)

*Direttive contenute negli articoli e negli Allegati A e B (da recepire con decreto legislativo)*

*Il termine per l'attuazione delle deleghe è scaduto il 30 maggio 2005*

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2002/83/CE<sup>168</sup></b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita	<b>17/11/2002</b> <b>20/9/2003</b> <b>19/6/2004</b>	<b>No</b>
<b>2002/86/CE</b>	della Commissione del 6 novembre 2002 recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	non definito (modifica termine di precedente direttiva)	<b>No</b>

---

<sup>168</sup> Tale direttiva risulta peraltro abrogata dall'art. 310 della direttiva 2009/138/CE.

**Legge comunitaria 2004**  
(Legge 18 aprile 2005, n. 62)

*Tutte le direttive indicate negli articoli e negli Allegati A e B sono state recepite*

*Direttive da attuare in via amministrativa*

(Indicare nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2004 - A.S. 2742 - XIV legislatura)

DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO
2003/65/CE	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici	16/9/2004

**Legge comunitaria 2005**  
(Legge 25 gennaio 2006, n. 29)

*Direttive indicate negli articoli e negli Allegati A e B (direttive da recepire con decreto legislativo)*

DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO	PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
2005/1/CE	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari	13/5/2005	No

**Direttive da attuare in via amministrativa**

(Indicare nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2005 A.C. 5767 – XIV legislatura)

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>
<b>2003/107/CE</b>	che modifica la direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	<b>31/3/2004</b>
<b>2004/63/CE</b>	del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/79/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione	eventuale revoca autorizzazioni entro il <b>30/6/2005</b>
<b>2004/97/CE</b>	modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione	eventuale revoca autorizzazioni entro il <b>28/2/2006</b>

**Legge comunitaria 2006**

(Legge 6 febbraio 2007, n. 13)

*Tutte le direttive indicate negli articoli e negli Allegati A, B e C sono state recepite*

**Direttive da attuare in via amministrativa**

(Indicare nella Relazione governativa al ddl comunitaria 2006 – AC 1042 – XV Legislatura)

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>
<b>2005/38/CE<sup>169</sup></b>	della Commissione, del 6 giugno 2005, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di <i>Fusarium</i> nei prodotti alimentari	<b>1/7/2006</b>

<sup>169</sup> Tale direttiva risulta peraltro abrogata dall'art. 3 del Reg. CE 401/2006.

**Legge comunitaria 2007**  
(Legge 25 febbraio 2008, n. 34)

*Direttive indicate negli articoli e negli Allegati A e B (direttive da recepire con decreto legislativo)*

DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO
<b>2006/69/CE</b>	del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie	<b>1/1/2008</b>
<b>2006/112/CE</b> <small>170</small>	del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	<b>1/1/2008</b>

*Direttive da attuare in via amministrativa*

*(Indicare nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2007 - AS 1448 XV Legislatura)*

DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO
<b>2006/91/CE</b>	del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San Josè (versione codificata)	<b>Non presente</b> <b>(versione codificata)</b>
<b>2006/125/CE</b>	della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini	<b>Non presente</b> <b>(versione codificata)</b>

---

<sup>170</sup> Non risultano emanati decreti legislativi di recepimento. Peraltro l'art. 17 della medesima legge comunitaria 2007 reca: "Attuazione della direttiva 2006/112/CE". Si veda altresì quanto indicato *sub* comunitaria 2008.

**Legge comunitaria 2008**  
(Legge 7 luglio 2009, n. 88)

*Tutte le direttive indicate negli articoli risultano recepite*

*Tutte le direttive indicate nell'Allegato A sono state recepite*

**Allegato B**

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>
<b>2006/112/CE</b> <sup>171</sup>	del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	<b>1/1/2008</b>
<b>2007/30/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE, e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica	31/12/2012
<b>2008/5/CE</b> <sup>172</sup>	della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata)	<b>20/2/2008</b>

*Direttive da attuare in via amministrativa*

*(Indicare nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2008 - AS 1078- XVI Legislatura)*

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>
<b>2008/47/CE</b>	della Commissione, dell'8 aprile 2008, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol	<b>29/10/2009</b>

<sup>171</sup> Cfr. quanto indicato sub comunitaria 2007.

<sup>172</sup> Tale direttiva risulta peraltro abrogata dall'art. 53 del Reg. CE n. 1169/2011.

**Legge comunitaria 2009**  
(Legge 4 giugno 2010, n. 96)

*Direttive indicate negli articoli e negli allegati A e B (direttive da recepire con decreto legislativo)*

*Le direttive indicate negli articoli risultano recepite*

**Allegato A**

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2008/124/CE</b>	della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (versione codificata)	<i>non è previsto termine espresso</i>	NO
<b>2009/41/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione)	<i>non è previsto termine espresso</i>	NO

**Allegato B**

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2008/95/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata)	<i>non è previsto termine espresso</i>	Sì



DIRETTIVA	TITOLO	TERMINE DI RECEPIMENTO	PARERE DELLE COMMISSIONI
<b>2008/104/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale	<b>5/12/2011</b>	Sì
<b>2009/12/CE<sup>173</sup></b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali	<b>15/03/2011</b>	Sì
<b>2009/13/CE</b>	del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE	<i>non è previsto termine espresso</i>	Sì
<b>2009/29/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra	31/12/2012	Sì
<b>2009/69/CE</b>	del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione	<b>1/1/2011</b>	Sì
<b>2009/102/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (versione codificata)	<i>non è previsto termine espresso</i>	Sì

<sup>173</sup> Il Governo ha presentato alle Camere, per il parere, uno schema di decreto (A.G. 380), peraltro mai emanato. Successivamente, nel decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 (cd. liberalizzazioni), il Capo II del Titolo III (artt. 71-82) è espressamente dedicato all'attuazione della direttiva.

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2009/107/CE<sup>174</sup></b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo	<b>14/5/2010</b>	Sì
<b>2009/119/CE</b>	del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi	31/12/2012	
<b>2009/138/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)	31/10/2012	Sì
<b>2009/148/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (versione codificata)	<i>non è previsto termine espresso</i>	Sì

---

<sup>174</sup> Non risultano emanati decreti legislativi di recepimento. Peraltro l'art. 46 della medesima legge comunitaria 2009 reca: "Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo".

***Direttive da attuare in via amministrativa****(Indicate nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2009 - AC 2449)*

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>
<b>2008/1/CE<sup>175</sup></b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dall'inquinamento (VERSIONE CODIFICATA)	<i>non è previsto termine espresso</i>
<b>2008/2/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (VERSIONE CODIFICATA)	<b>1/5/2008</b>

---

<sup>175</sup> Abrogata dall'art. 81 della Direttiva 2010/75/UE dal 7 gennaio 2014, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale.

**Legge comunitaria 2010**  
(Legge 15 dicembre 2011, n. 217)

*Direttive indicate negli articoli*

**Articolo 6**

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2009/65/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)	<b>30/6/2011</b>	<b>Sì</b>
<b>2009/109/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazione e di documentazione in caso di fusioni e scissioni	<b>30/6/2011</b>	<b>Sì</b>
<b>2009/110/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE	<b>30/4/2011</b>	<b>Sì</b>

**Articolo 7**

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2010/73/UE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica della direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato	1/7/2012	<b>Sì</b>

**Articolo 8**

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2010/24/UE</b>	del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure	<b>31/12/2011</b>	<b>Sì</b>

**Articolo 9**

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2009/127/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi	<b>15/6/2011</b>	<b>Sì</b>

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2009/136/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti ed i servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori	<b>25/5/11</b>	<b>Sì</b>
<b>2009/140/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica	<b>25/5/2011</b>	<b>Sì</b>
<b>2010/30/UE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti	<b>20/6/2011 (applicazione 20/7/2011)</b>	<b>Sì</b>

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2011/17/UE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia	<b>30/6/2011</b>	<b>Sì</b>

**Articolo 12**

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2009/43/UE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa	<b>30/6/2011 (applicazione 30/6/2012)</b>	<b>Sì</b>

**Articolo 14**

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2009/126/UE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione e di benzina	<b>1/1/12</b>	<b>Sì</b>

## Articolo 15

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2010/78/UE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)	<b>31/12/11</b>	<b>Sì</b>

## Articolo 18

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2009/20/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi	<b>1/4/2010 (applicazione 1/6/2010)</b>	<b>Sì</b>
<b>2010/36/UE</b>	della Commissione, del 1° giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri	<b>31/5/2011</b>	<b>Sì</b>



<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2010/35/UE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE	<b>30/6/2011</b>	<b>Sì</b>

**Articolo 19**

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2010/60/UE</b>	della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale	<b>30/11/11</b>	<b>Sì</b>

**Articolo 20**

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2009/128/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi	<b>14/12/2011</b>	<b>Sì</b>

**Articolo 21**

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2009/38/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)	<b>5/6/2011</b>	<b>Sì</b>
<b>2009/50/CE</b>	del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati	<b>19/6/2011</b>	<b>Sì</b>
<b>2009/52/UE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	<b>20/7/2011</b>	<b>Sì</b>

**Articolo 22**

<b>DIRETTIVA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TERMINE DI RECEPIMENTO</b>	<b>PARERE DELLE COMMISSIONI</b>
<b>2010/76/CE</b>	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza	<b>art. 3 lett. a): 1/1/2011 altre disposizioni: 31/12/2011</b>	<b>Sì</b>

**TABELLA 4 – ELENCO DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE**

(aggiornata al 17 febbraio 2012)

(Fonte: Dipartimento politiche europee)

**Numero Procedure: 138**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
2012_0085	Mancato recepimento della direttiva 2011/68/UE che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi	SANCO		Agricoltura	dir. 2011/68/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0084	Mancato recepimento della direttiva 2011/37/UE recante modifica dell'allegato II della	ENVI		Ambiente	dir. 2011/37/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art.

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	direttiva 200/53/CE relativa ai veicoli fuori uso						226 TCE)
2012_0083	Mancato recepimento della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/139/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE relative ai poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2010/78/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0082	Mancato recepimento della direttiva 2010/68/UE recante modifica della direttiva	MOVE		Trasporti	dir. 2010/60/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art.

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	96/98/CE relativa all'equipaggiamento marittimo						226 TCE)
2012_0081	Mancato recepimento della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale	SANCO		Agricoltura	dir. 2010/60/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0080	Mancato recepimento della direttiva 2012/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	dir. 2012/24/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0079	Mancato recepimento della direttiva 2009/161/UE relativa alla definizione un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione	EMPL		Salute	dir. 2009/161/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	della direttiva 98/24/CE che modifica la direttiva 2000/39/CE						
2012_0078	Mancato recepimento della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi	MOVE		Trasporti	dir. 2009/20/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2012_0077	Mancato recepimento della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale	EMPL		Lavoro e affari sociali	dir. 2008/104/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4147	Cattiva applicazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	JUST		Affari interni	dir. 2004/80/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4081	Rettifica dell'IVA fatturata	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	dir. 2006/112/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle	MARK		Appalti		Violazione diritto	Messa in mora Art. 258

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	infrastrutture e dei trasporti e Poste Italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione					dell'Unione	TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4064	Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	ENTR		Libera circolazione e delle merci	dir. 1996/16/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4059	Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali per la professione di docente conseguite in un altro Stato membro. Esame di lingua italiana	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	ENVI		Libera circolazione e delle merci	direttiva 1994/62/CE e 1998/34/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
2011_4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la direttiva discariche (dir. 1999/31/CE.	ENVI		Ambiente	Direttiva 1999/31/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MARK		Appalti		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4009	Non corretta applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis" (Liguria-Savona).	ENVI		Ambiente	direttiva 85/337/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.	MARK		Appalti	direttiva 2004/18/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementar e Art. 258 TFUE
2011_2231	Non corretta applicazione della direttiva 1999/74/CE	SANCO		Salute	direttiva 1999/74/CE	Violazione diritto	Messa in mora Art. 258



<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole.					dell'Unione	TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2223	Cattiva applicazione Regolamento 300/2008 relativo alla sicurezza aerea	MOVE		Trasporti	Reg. 300/2008	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2218	Non corretta trasposizione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE	ENVI		Ambiente	direttiva 2006/66/CE, direttiva 1991/157/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2217	Non corretta trasposizione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili	ENVI		Ambiente	direttiva 2006/7/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2205	Cattiva attuazione della direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	ENVI	C-503/06	Ambiente	dir. 2009/147/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2011_2203	Violazione degli obblighi di	CLIM		Ambiente	Regolamento	Violazione	Messa in mora

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)				2006/842	diritto dell'Unione	Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2165	Mancata comunicazione delle misure finali di trasposizione della direttiva 2009/71/EURATOM che stabilisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari	ENER		Energia	dir. 2009/71/EURATOM	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2150	Accordo Italia - Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici	RELEX		Affari esteri		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e	AGRI		Agricoltura		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	del vino (OIV).						
2011_2053	Non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	JUST		Libera circolazione e delle persone	dir. 2004/38/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2037	Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.	MARK		Affari economici e finanziari	direttiva 2003/41/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MARK		Appalti		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_2006	Non corretto recepimento della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie	ENVI		Ambiente	dir. 2006/21/Ce, dir. 2004/35/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.						
2011_1152	Mancato recepimento della direttiva 2010/74/UE recante modifica della direttiva 98/8/CE per estendere l'iscrizione del principio attivo biossido di carbonio al tipo di prodotto 18.	ENVI		Salute	direttiva 2010/74/UE, direttiva 98/8/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_1151	Mancato recepimento della direttiva 2010/72/UE recante modifica della direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere lo spinosad come principio attivo nell'allegato I della direttiva.	ENVI		Salute	direttiva 2010/72/UE, direttiva 98/8/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_1150	Mancato recepimento della direttiva 2010/62/UE che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive 80/720/CEE, 86/297/CEE, 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE	ENTR		Trasporti	direttive 2010/62/UE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 2003/37/CE, 2009/60/CE, 2009/144/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali.						
2011_1078	Mancato recepimento della direttiva 2011/17/UE che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia	ENTR		Tutela dei consumatori	dir. 2011/17/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_1077	Mancato recepimento della direttiva 2010/80/UE che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.	ENTR		Affari interni	dir.2010/80/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_1076	Mancato recepimento della direttiva 2010/51/UE che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il N,N-dietil-m-toluammide	ENVI		Salute	dir.2010/51/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	come principio attivo nell'allegato I di tale direttiva						
2011_1074	Mancato recepimento della direttiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori	MARK		Appalti	dir.2009/81/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_1073	Mancato recepimento della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	HOME		Affari interni	dir.2009/52/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_1072	Mancato recepimento della direttiva 2009/43/CE sulla semplificazione delle	ENTR		Affari interni	dir.2009/43/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art.

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa						226 TCE)
2011_0854	Mancato recepimento della direttiva 2011/38/UE che modifica l'allegato V della direttiva 2004/33/CE relativa ai valori massimi del pH per i concentrati piastri­nici alla fine del periodo massimo di conservazione	SANCO		Salute	direttiva 2011/38/UE, direttiva 2004/33/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0853	Mancato recepimento della direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master-feeder e procedura di notifica	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2010/44/UE, dir. 2009/65/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0852	Mancato recepimento della direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della dir. 2009/65/CE relativa ai	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2010/43/UE, dir. 2009/65/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione						
2011_0851	Mancato recepimento della direttiva 2010/36/UE che modifica la direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri	MOVE		Trasporti	dir. 2010/36/UE, dir. 2009/45/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0850	Mancato recepimento della direttiva 2010/35/UE relativa alle attrezzature a pressione trasportabili	MOVE		Libera circolazione e delle merci	direttiva 2010/35/UE che abroga le dir. 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0849	Mancato recepimento della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e altre risorse dei	ENER		Energia	direttiva 2010/30/UE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)



<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti						
2011_0848	Mancato recepimento della direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica	INFSO		Comunicazioni	dir. 2009/140/Ce di modifica della dir. 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e servizi di comunicazione elettronica, dir. 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e dir. 2002/20/CE sulle autorizzazioni per reti e servizi di comunicazione	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0847	Mancato recepimento della dir. 2009/136/CE di modifica dir.2002/22/CE sul servizio universale e diritti utenti in materia di reti e servizi di	INFSO		Comunicazioni	dir. 2009/136/CE, modifica delle direttive 2002/58/CE trattamento dati personali e	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	comunicazione elettronica				Reg.2006/2004 cooperazione autorità nazionali responsabili esecuzione normativa		
2011_0846	Mancato recepimento della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi	ENTR		Libera circolazione e delle merci	direttiva 2009/127/CE, 2006/42/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0845	Mancato recepimento della direttiva 2009/109/CE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE relativa agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2009/109/CE, 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE, 2005/56/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0844	Mancato recepimento della direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2009/65/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art.

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)						226 TCE)
2011_0843	Mancato recepimento della direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati	HOME		Affari interni	dir. 2009/50/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0842	Mancato recepimento della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)	EMPL		Lavoro e affari sociali		Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0840	Mancato recepimento della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.	MOVE		Trasporti	dir. 2009/21/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
2011_0839	Mancato recepimento della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo.	MOVE		Trasporti	dir. 2009/18/CE e dir. 1999/35/CE e dir. 2002/59/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0609	Mancata attuazione della direttiva 2009/110/CE relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2009/110/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0608	Mancata attuazione direttiva 2009/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali	MOVE		Trasporti	dir. 2009/12/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0488	Mancata attuazione della	MARK		Affari	dir.2010/76/UE	Mancato	Decisione

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	direttiva 2010/76/UE che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni			economici e finanziari		recepimento	ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0479	Mancata attuazione della direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	dir.2009/162/UE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0478	Mancata attuazione della direttiva 2009/69/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	dir.2009/69/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0476	Mancata attuazione della direttiva 2009/30/CE che	ENVI		Ambiente	dir.2009/30/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	modifica le dir.98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna						TFUE (ex art. 226 TCE)
2011_0212	Mancato recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	ENER		Energia	direttiva 2009/28/CE, 2001/77/CE e 2003/30/CE	Mancato recepimento	Messa in mora complementar e Art. 258 TFUE
2010_4227	Non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	EMPL		Lavoro e affari sociali		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_4212	Non corretta applicazione alla direttiva 2001/20/CE (direttiva sulla	SANCO		Salute	dir. 2001/20/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art.

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	"sperimentazione clinica")per quanto riguarda il concetto del cosiddetto "parere unico".						226 TCE)
2010_4188	Patent linkage - autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici.	SANCO		Libera circolazione e delle merci		Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_4146	Procedure di selezione riguardanti i professori universitari. Diversità di trattamento basata sulla cittadinanza.	EMPL		Lavoro e affari sociali		Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia.	TAXUD		Fiscalità e Dogane	Art. 49 TFUE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_4130	Restrizioni all'attività di consulenti del lavoro	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
2010_4038	Non corretto recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione e in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	EMPL		Libera prestazione dei servizi e stabilimento	dir. 2005/36/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_4036	Appalti di servizi informatici nella Regione Molise	MARK		Appalti		Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE		Affari esteri		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_2143	Non corretto recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)



<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
				o			
2010_2124	Non corretto recepimento della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	EMPL		Lavoro e affari sociali	direttiva 1999/70/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_2045	Non conformità dell'articolo 8 del DL 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	EMPL		Lavoro e affari sociali	dir. 1999/70/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2010_0124	Mancato recepimento della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di	ENVI		Ambiente	dir. 2009/29/CE dir. 2003/87/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	emissione di gas effetto serra						
2009_4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	EMPL		Lavoro e affari sociali		Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4685	Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell'assegno regionale del Trentino Alto Adige e dell' assegno provinciale della Provincia di Bolzano al nucleo familiare.	EMPL		Lavoro e affari sociali	Regolamento 1408/71	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4513	Certificazione di bilinguismo prevista per l'accesso al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano (DPR 26 luglio 1976, n. 752)	EMPL	C-641/11	Lavoro e affari sociali	Art. 39 Trattato CE, Regolamento 1612/68	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_4426	Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale	ENVI		Ambiente		Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	nel Comune di Cengio (Savona)						
2009_4117	Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede. Art. 15 Testo Unico delle Imposte sui redditi.	TAXUD		Fiscalità e Dogane	Art. 21, 45 e 49 TFUE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2320	Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2006/22/CE	MOVE		Trasporti	Dir. 2006/22/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2264	Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	ENVI		Ambiente	dir. 2002/96/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
2009_2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share).	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabiliment	Art. 56 Trattato, art. 43 Trattato	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
				o			
2009_2235	Non conformità della normativa nazionale con la direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	ENVI		Ambiente	Dir. 2001/42/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	JLS	C-379/10	Giustizia		Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica.	TREN		Energia	reg. 1228/2003	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2086	Direttiva 85/337/CEE Valutazione d'Impatto ambientale – Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA	ENVI		Ambiente	Dir. 85/337/CEE modificata dalle Dirr. 97/11/CE e 2003/35/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	(screening).						
2009_2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI		Ambiente	Dir. 1991/271	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2009_2001	Compatibilità con le disposizioni della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo delle norme adottate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Verona.	HOME		Affari interni	dir. 2003/109/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MARK		Appalti	Art. 43 Trattato CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementar e Art. 258 TFUE
2008_4541	Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica	ENTR		Libera circolazione e delle merci		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
2008_4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio	TREN		Trasporti	Art. 1 Regolamento (CEE) N. 4055/86	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_4219	Non corretta applicazione della direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	dir. 2006/112/CE	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2194	Qualita dell'aria:valori limite PM10	ENVI	C-68/11	Ambiente	Dir. 1996/62/CE; Dir.1999/30/CE, Dir. 2008/50/CE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2164	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli-Ve-Giulia	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Dir. 2003/96/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2097	Non corretta attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	TREN	C-369/11	Trasporti	Dir. 2001/14/CE, dir. 91/440/CEE, dir. 95/18/CE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2071	Regime sulla prevenzione e	ENVI	C-50/10	Ambiente	Dir. 2008/1/CE	Violazione	Sentenza Art.

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)					diritto dell'Unione	258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2008_2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132.	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	direttiva 2006/112/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementar e Art. 258 TFUE
2007_4717	Applicazione dell'articolo 13 della direttiva 96/82/CE(Seveso) nella provincia di Trieste	ENVI		Ambiente	Dir. 1996/82/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4680	Non conformità della Parte III del decreto 152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.	ENVI		Ambiente	Dir. 2000/60/CE, dir. 2008/32/CE, dir. 2008/105/CE, dir. 2009/31/CE.	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4679	Non corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di	ENVI		Ambiente	Dir. 2004/35/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementar e Art. 258

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	prevenzione e riparazione del danno ambientale						TFUE
2007_4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir. 98/59/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare e Art. 258 TFUE
2007_4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	TREN		Trasporti	Regolamento 3577/92	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare e Art. 258 TFUE
2007_4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997	ENTR		Salute	Dir. 93/42/CEE; Dir. 90/385/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	ENTR		Libera circolazione e delle merci	Direttiva 98/83/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2007_2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi	ENVI		Ambiente	Dir. 1985/337/CEE	Violazione diritto	Messa in mora complementare



<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci).					dell'Unione	e Art. 258 TFUE
2007_2270	Mancato trasferimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane.	BUDG		Fiscalita' e Dogane	Reg.1552/89; Reg.1150/2000	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare e Art. 258 TFUE
2007_2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro).	COMP	C-99/02 C-496/09	Concorrenza e aiuti di Stato	Art. 88 TCE, Regolamento 659/1999 CE, Sentenza C-99/02.	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2007_2195	Emergenza rifiuti in Campania.	ENVI	C-297/08	Ambiente	Dir. 2006/12/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2006_4780	Opere di derivazione di acque ad uso irriguo dal fiume Trebbia (SIC Basso Trebbia, Emilia Romagna).	ENVI		Ambiente	Dir. 92/43/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2550	Regime speciale IVA per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio a soggetti	TAXUD	C-236/11	Fiscalita' e Dogane	Dir.2006/112/CE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	diversi dal viaggiatore.						
2006_2456	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	COMP	C-207/05	Concorrenza e aiuti di Stato	Art. 88 TCE, Regolamento 659/1999 CE, Sentenza C-207/05.	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2006_2441	Non corretta trasposizione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.	EMPL	C-312/11	Lavoro e affari sociali	Dir. 2000/78/CE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	TAXUD		Fiscalità e Dogane		Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2006_2378	Non corretta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	TREN		Energia	Dir.2002/91/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare Art. 258 TFUE

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
2006_2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza (art. 53 del decreto legislativo 151/2001)	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir.76/207/CEE; Dir.2002/73/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare e Art. 258 TFUE
2006_2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga.	ENVI	C-573/08	Ambiente	Dir. 79/409/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2006_2057	Non corretta trasposizione della direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell'elettricità.	TREN		Energia	Dir. 2003/54/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare e Art. 258 TFUE
2005_5086	Compatibilità comunitaria della legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica.	COMP		Comunicazioni	Dir. 2002/21/CE, Dir. 2002/20/CE e Dir. 2002/77/CE.	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2005_5055	Ostacoli all'importazione in	ENTR		Libera	Art.28 e 30 Trattato	Violazione	Parere

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	Italia di apparecchi d'intrattenimento (videogiochi).			circolazione e delle merci	CE	diritto dell'Unione	motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2005_2117	Riscossione a posteriori - accreditalmento risorse proprie comunitarie	BUDG	C-423/08	Fiscalita' e Dogane	Reg Euratom 1150/2000	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2004_4926	Normativa della Regione Veneto in materia di caccia in deroga.	ENVI	C-164/09	Ambiente	Art.9 Dir. 79/409/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2004_4350	Non compatibilit� del regime di imposizione dei dividendi in uscita con i principi relativi alla libert� di stabilimento ed alla libera circolazione di capitali.	TAXUD	C-540/07	Fiscalita' e Dogane	Artt.56 Trattato nonch� 31 e 40 Accordo SEE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2004_4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga.	ENVI	C-508/09	Ambiente	Dir.79/409	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2004_2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via	FISH		Pesca	Reg. 244/2003 e 2371/2002 CE.	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	satellite (SCP) in caso di mancato rispetto delle norme.						art. 226 TCE)
2004_2034	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.	ENVI	C-565/10	Ambiente	Dir.1991/271/CE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2003_5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato.	AGRI	C-47/09	Libera circolazione e delle merci	art. 3 dir. 2000/36 e art. 2 n. 1 lett. a) dir. 2000/13	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
2003_4826	Risorse proprie. Rilascio di autorizzazione irregolare alla creazione e gestione di magazzini doganali privati negli anni 1997-2000.	BUDG	C-334/08	Fiscalita' e Dogane	Art.10 tr. art.8 Dec.2000/597, artt.2, 6, 10, 11 e17 Reg. 1150/2000	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2003_2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Art.90 Trattato CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementar e Art. 258 TFUE
2003_2204	Cattivo recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso	ENVI	C-394/05	Ambiente	Art.2,3,4,5,6,7,8,10 e 12 dir.2000/53	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementar e Art. 260

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
							TFUE
2003_2077	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive.	ENVI	C-135/05	Ambiente	Dirr.75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 228 TCE
2003_2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).	TREN		Affari esteri	Artt.10 e 43 Trattato	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2002_4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea -via Borisasca (Milano).	ENVI		Ambiente	Dir. 1985/337/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE)
2002_2284	Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti (Regione Lazio)	ENVI	C-82/06	Ambiente	Dir.1975/442/CEE e Dir. 1991/689/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementar e Art. 260 TFUE
2001_4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	ENVI	C-388/05	Ambiente	Dirr. 79/409/CEE e 92/43/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art.

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dir. Gen.</b>	<b>Causa</b>	<b>Materia</b>	<b>Norme Comunitarie</b>	<b>Inadempienza</b>	<b>Fase</b>
	nella provincia di Foggia.						228 TCE)
1998_2346	Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	ENVI	C-491/08	Ambiente	Dir. 1992/43/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)
1992_5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti.	FISH	C-249/08	Pesca	Reg.(CEE) 2241/87; Reg.(CEE) 3094/86	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE (ex art. 228 TCE)





## Ultimi dossier del Servizio Studi

327	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3080 "Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni"
328/I	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Vol. I - Indice per materia
328/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Vol. II - Le novelle
328/III Tomo 1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Titolo I - Concorrenza (artt. 1-40)
328/III Tomo 2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Titolo II - Infrastrutture (artt. 41-67) Titolo III - Europa (artt. 68-97)
328/IV	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Vol. IV - Sintesi del contenuto
329	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3111 "Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale"
330	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3124 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
331	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3121 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali"
332	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3128 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa"
333	Dossier	Atto del Governo n. 439 "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnicomprensivo dei pubblici dipendenti"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".